
# REPUBBLICA ITALIANA

# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

# Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

## Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2751

Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva. Protocollo per l'uso appropriato dell'Albumina.

Pag. 3547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2752

Approvazione dello schema di contratto di comodato di attrezzature tecnologiche e informatiche tra la Regione Puglia e le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale.

Pag. 3573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2769

Comune di NOCI (BA) - Piano di Lottizzazione - Comparto 9 - zona C2 del PRG Delibera di CC n° 89 del 31.10.2007. Ditta: Soc. coop edilizia Residence Parco degli Ulivi srl e altri.

Pag. 3579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014. n. 2770

COMUNE DI ARNESANO (LE) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione PUG.

Pag. 3585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2771

Definitiva Imputazione di somme riscosse in conto sospeso al capitolo 6153300. Variazione di bilancio.

Pag. 3587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2773

P.O. Puglia FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità". Potenziamento dei servizi per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Modifica delle "Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro", di cui alla D.G.R. n. 1471/2012 e dello Schema di Atto di Intesa tra Regione e Province pugliesi.

Pag. 3589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2774

Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 concernente il trasferimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in prestazioni erogate in regime ambulatoriale (day service).

Pag. 3619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2775

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL BA.

Pag. 3629

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2776

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL BR.

Pag. 3631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014. n. 2777

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della

Pag. 3633

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2778

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL LE.

Pag. 3636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2779

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL TA.

Pag. 3638

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2780

Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Art. 7 della L.R. n. 15/2012. Intervento sostitutivo regionale nella repressione di abusi edilizi. Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste.

Pag. 3641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2781

P.O. FESR Puglia 2007 - 2013, ASSE VI, Linea di intervento 6.3. Modifica azione 6.3.3 - Asse VI PO FESR Puglia 2007/2013. Modifica dello schema di accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA, approvato con DGR n.859 del 03/05/2013", a seguito di approvazione R.R. n. 15 dell'1 agosto 2014.

Pag. 3644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 2829

Art. 14 L.R. 19/2010 s.m.i. - Nomina Commissari straordinari delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA.

Pag. 3718

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2751

Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva. Protocollo per l'uso appropriato dell'Albumina.

L'Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del farmaco Emergenza/Urgenza e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione riferisce:

Dalla analisi dei dati relativi al consumo dell'Albumina umana, elaborati dal Centro Nazionale Sangue, che opera presso l'Istituto Superiore di Sanità, istituito con Decreto del Ministro della Salute del 26 aprile 2007, "Analisi della distribuzione dei principali medicinali plasma derivati in Italia: valutazioni da diverse fonti di Rilevazione", ed opportunamente inviati dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. AOO/151/0002469 del 15.03.2012, è emersa una maggiore spesa nella Regione Puglia per il consumo dei plasma derivati, in particolare il consumo dell'Albumina umana, ATC B05AA01, nell'anno 2010, risulta di 909.42 g\*1000 pop rispetto alla media Nazionale che è pari a 573.02 g\*1000 pop;

Valutato che l'utilizzo di Albumina è regolato dalla Nota AIFA 15 (aggiornata il 29 ottobre 2004 su "Revisione Note CUF") che prevede l'impiego di Albumina umana quale farmaco di classe A solo in specifiche condizioni a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, ed è limitata alle seguenti condizioni:

dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella cirrosi epatica

 grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto post-chirurgico o da proteinodispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia;

Al fine del contenimento della spesa farmaceutica e della individuazione di comportamenti univoci su tutto il territorio regionale, in piena sintonia con quanto previsto dalla AIFA con la Nota 15, con Determinzione Dirigenziale del servizio PATP n.368 del 13 novembre 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione di un Protocollo per il corretto uso di Albumina in ambito ospedaliero e territoriale;

Il gruppo di lavoro nella prima riunione del 16 gennaio 2014 analizzati a campione alcuni Piani Terapeutici, ha ritenuto opportuno acquisire i dati di consumo di Albumina dalle varie ASL al fine di individuare le discipline con una maggiore prescrizione.

L'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, con mail del 23 gennaio 2014, ha richiesto ai Responsabili dei Servizi farmaceutici delle ASL ed Aziende Ospedaliere i Piani Terapeutici ed ha proceduto ad elaborare una sintesi dei consumi di Albumina da sottoporre all'attenzione del gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro, nell'incontro del 18 febbraio 2014, analizzati i dati sul consumo di Albumina e valutati i Piani terapeutici, ha ritenuto opportuno proporre un monitoraggio sull'uso dell'Albumina presso le U.O. di Rianimazione, tuttora in corso. Inoltre, esaminate le Linee Guida sul corretto uso dell'Albumina approntate nell'anno 2007 dal Policlinico Consorziale Ospedale Giovanni XXIII di Bari, proposte alcune modifiche è stato suggerito:

- a) di estendere tali linee guida a tutte le strutture sanitarie regionali;
- b) di utilizzare apposita modulistica per la richiesta di Albumina per singolo paziente.

L'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'emergenza/Urgenza, condivise le modifiche proposte dal gruppo di lavoro, ha provveduto alla riedizione, delle Linee Guida "Protocollo sul corretto uso dell'Albumina". Con mail del 01 settembre 2014, dette

linee guida sono state inoltrate a tutti i componenti il gruppo di lavoro, indicando il 15 settembre c.a. come data ultima per comunicare eventuali modifiche o integrazioni. A tutt'oggi non essendo pervenute considerazioni in merito, le Linee Guida si intendono acquisite.

Tenuto conto dall'analisi dei dati (Fonte Progetto SFERA) sul consumo di Albumina nel primo seme-

stre anno 2014, come da prospetto di seguito riportato, riferiti alla Distribuzione Diretta, Distribuzione per conto e nel normale canale distributivo delle farmacie private convenzionate, si evince che la spesa nella Regione Puglia rappresenta il 19,02% del totale della spesa Italia e rappresenta il 20,14% del consumo in Defined Daily Dose (DDD) o dose definita giornaliera, sempre rispetto al dato Italia.

Albumina Umana	SPESA IN EURO (IVA INC) Gen-Lug 2014	DDD totali Gen-Lug 2014				
* DISTRIBUZIONE DIRETTA ITALIA (COMPRESO PUGLIA)	€ 1.750.441,62	24.307				
* DISTRIBUZIONE PER CONTO ITALIA	€ 3.745.869,37	55.160				
DISTRIBUZIONE A-SSR ITALIA (COMPRESO PUGLIA)	€ 7.754.432,37	113.559,88				
TOT. ITALIA	€ 13.250.743,36	193.027,34				

DISTRIBUZIONE A-SSR	€ 2.405.984,70	
PUGLIA		37.299,50
* DISTRIBUZIONE DIRETTA	€ 114.888,84	
PUGLIA		1.582,00
TOT. PUGLIA	€ 2.520.873,54	
		38.881,50

Peso % Spesa Albumina Puglia Vs Italia GEN-LUG 2014	Peso % Consumo in DDD Albumina Puglia Vs Italia GEN-LUG 2014
19,02	20,14

Pertanto, ritenuto che dall'uso appropriato di Albumina umana, in sintonia con quanto previsto dalla Nota AIFA 15, ne derivi un sostanziale contenimento della spesa farmaceutica, al fine di favorire comportamenti prescrittivi virtuosi su tutto il territorio regionale e dotare gli operatori sanitari di un documento guida, si ritiene opportuno proporre alla valutazione della Giunta Regionale:

- l'adozione del Protocollo per l'uso appropriato dell'Albumina di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- l'adozione del Modulo richiesta Albumina di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da tutte le strutture sanitarie per un puntuale monitoraggio sull'uso di albumina da parte della Farmacia Ospedaliera;
- l'obbligo della redazione, a far data dal 01.01.2015, da parte dei medici specialisti prescrittori del Piano Terapeutico previsto dalla nota AIFA 15 esclusivamente sul sistema informatico regionale Edotto, che dovrà

essere collegato in rete con il sistema informatico in uso dai Medici di medicina generale per la successiva prescrizione sul ricettario del SSN, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 39 delle legge regionale n.4/2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali", pubblicata sul BURP n.40 suppl. del 02.03.2010.

 Il monitoraggio dei Piani Terapeutici presenti sul sistema Edotto sarà a cura del Servizio Farmaceutico delle Aziende ASL. Pertanto, dal 01.01.2015 non potranno essere accertati i Piani Terapeutici redatti in cartaceo.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

- di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare, in armonia con quanto previsto dalla Nota AIFA 15, il Protocollo per l'uso appropriato dell'Albumina di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Modulo Richiesta Albumina di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre che, ai fini di un puntuale monitoraggio in ambito ospedaliero, la richiesta di Albumina deve essere formulata per singolo paziente utilizzando il Modulo Richiesta Albumina di cui all'allegato "B", compilato in tutte le sue parti;
- di disporre che, a far data dal 01.01.2015, i medici specialisti prescrittori devono compilare il Piano Terapeutico previsto dalla nota AIFA 15 esclusivamente sul sistema informatico regionale Edotto, che dovrà essere collegato in rete con il sistema informatico in uso dai Medici di medicina generale per la successiva prescrizione sul ricettario del SSN;
- di disporre, altresì, che è fatto assoluto divieto di utilizzare dal 01.01.2015 i Piani terapeutici in formato cartaceo,
- di disporre, che i Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle Aziende ASL, AA.OO.UU e IRCCS, ogni uno per la parte di propria competenza devono monitorare trimestralmente il consumo di Albumina umana, rilevabile dal modulo B allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, e dai Piani Terapeutici di cui alla Nota AIFA 15 collocati sul Sistema informatico regionale Edotto, ed inviare la reportistica agli Uffici competenti regionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Allegato "A"



# PROTOCOLLO PER L'USO APPROPRIATO DELL'ALBUMINA

### 1. PREMESSA: PERCHE' IL PROTOCOLLO E' NECESSARIO?

I dati relativi al consumo dell'Albumina umana rilevati dal Centro Nazionale Sangue, che opera presso l'Istituto Superiore di Sanità, hanno fatto rilevare per la Regione Puglia nell'anno 2010 un consumo di Albumina umana, ATC B05AA01, pari a 909.42 g\*1000 pop rispetto alla media Nazionale che è di 573.02 g\*1000 pop, mentre, nell'anno 2011, di 919,8 gr/1000 ab, ancora di gran lunga superiore alla media nazionale di 601 gr/1000 ab. La stessa problematica in data 29 gennaio 2007 è stata già affrontata dalla Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale Ospedale Giovanni XXIII di Bari, la quale con il supporto di una apposita Commissione ha elaborato ed applicato adeguato Protocollo sull'uso appropriato di albumina, con risultati decisamente positivi.

La Commissione per la Appropriatezza prescrittiva, istituita con DGR n. 1226 del 24/08/2005, valutati i dati di consumo di Albumina nella riunione del 24 Maggio 2012, al fine del monitoraggio dei consumi, dell'appropriatezza delle prescrizioni nonché al controllo della spesa farmaceutica, ha proposto quanto segue:

a) l'impiego di Albumina deve avvenire esclusivamente in ambiente ospedaliero (dove per ospedaliero si intendono, anche, le strutture IRCCS, E.E., case di cura pubbliche o private autorizzate) o in ADI -Assistenza Domiciliare Integrata. In questo ultimo caso per consentire una tempestiva somministrazione il

distretto socio-sanitario dovrà attivare una procedura di urgenza di attivazione dell'ADI.

- b) Il Piano Terapeutico AIFA previsto dovrà essere corredato da copia dei referti bioumorali che rendano appropriata la prescrizione.
- c) Il Piano Terapeutico dovrà essere compilato anche in ambiente ospedaliero dal medico che effettuerà la prescrizione e inviato al Servizio Farmaceutico insieme alla richiesta di Albumina.

L'Ufficio Politiche del Farmaco, valutati i dati di consumo ed alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione per la Appropriatezza prescrittiva al fine sia del contenimento della spesa farmaceutica e sia della individuazione di comportamenti univoci su tutto il territorio regionale, con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 13/11/2013, ha ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione di apposito Protocollo per il corretto uso di Albumina.

Il gruppo di lavoro nella prima seduta del 16 gennaio 2014, tra l'altro, ha ritenuto condivisibile la proposta di utilizzare come documento guida di lavoro il "Protocollo per l'uso Appropriato dell'Albumina" redatto nell'anno 2007 dalla Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale Giovanni XXIII di Bari, ed ha stabilito di analizzare i Piani Terapeutici redatti dai medici specialisti. Dalla valutazione a campione di alcuni Piani Terapeutici, è emerso un uso non sempre coerente dell'Albumina sia con quanto previsto dalla nota AIFA 15 e sia con i dati di letteratura. Questi ultimi hanno confrontato l'efficacia dell'uso di Albumina con quello di altri colloidi o di soluzioni di cristalloidi in pazienti in condizioni critiche con ustioni o ipoalbuminemia, ne è risultato che l'impiego terapeutico dell'Albumina va spesso oltre le evidenze della sua utilità clinica (14). D'altra parte, maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta all'appropriatezza prescrittiva di Albumina, anche in alle riserve emerse circa la sicurezza della somministrazione (1, 2,3, 4, 5, 6, 12, 13).

Infatti, due meta-analisi pubblicate sulla Cochrane Library e sul British Medical Journal hanno suggerito che l'uso di Albumina in alcune condizioni critiche non determina benefici significativi, ma provocherebbe addirittura un più elevato rischio di mortalità (12,

13). Sulla base di queste evidenze, sia la FDA (Food and Drug Administration) nordamericana sia la MCA (Medicine Control Agency) inglese sono state investite della responsabilità di riesaminare la sicurezza e l'efficacia dell'Albumina. Le successive revisioni sistematiche che comprendono anche studi più recenti hanno ridimensionato tale allarmismo mostrando comunque l'assenza di evidenze sulla riduzione della mortalità in pazienti critici con ipovolemia così come in quelli con ustioni ed ipoalbuminemia (3, 4, 5, 6). Pertanto, così come conclude la revisione Cochrane 2004, la possibilità che ci possano essere popolazioni altamente selezionate di pazienti critici, nelle quali l'Albumina può essere indicata, rimane una questione aperta e, quindi, in tali pazienti questo presidio terapeutico dovrebbe essere usato solo all'interno di studi clinici randomizzati, controllati, ben mascherati ed adeguatamente dimensionati (4).

L'utilizzo di Albumina è, inoltre, regolato da specifica nota AIFA (Nota n° 15, aggiornata il 29 ottobre 2004 su "Revisione Note CUF") che prevede l'impiego di Albumina umana quale farmaco di classe A solo in specifiche condizioni (15).

### 2. ASPETTI METODOLOGICI

# 2.1 Progettazione del protocollo

Il gruppo di lavoro condivide e recepisce gli aspetti metodologici seguiti dalla Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale Giovanni XXIII di Bari nella predisposizione del proprio protocollo, che si è, comunque, allineato alle linee guida già in uso presso altre strutture ospedaliere, quali:

- > Yale-New Haven Hospital (16),
- > Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna (17).
- Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano (9),
- > Azienda USL di Piacenza (7),
- > Ospedale di Vercelli (18)

# 2.2 Programma Nazionale Linee Guida

Sono state, altresì, fatte proprie le evidenze di cui al Programma Nazionale Linee Guida(19):

Livelli di prova di efficacia

- Livello 1: evidenza supportata da almeno due studi clinici controllati e randomizzati (RCT) e/o da revisione sistematica di studi randomizzati
- Livello 2: evidenza supportata da almeno un RCT
- Livello 3: evidenza supportata da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici
- Livello 4: evidenza supportata da studi osservazionali retrospettivi
- Livello 5: evidenza supportata da studi di casistica (serie di casi) senza Livello 6: evidenza supportata da relazioni od opinioni di commissioni di esperti e/o da esperienze cliniche di riconosciute autorità

# 2.3 Applicazione e monitoraggio

L'applicazione del protocollo decorre dalla adozione da parte della Giunta regionale.

E' previsto il monitoraggio dell'applicazione del protocollo nei diversi ambiti assistenziali attraverso specifiche rilevazioni trimestrali dei consumi di Albumina in relazione alle indicazioni previste dallo stesso.

Per valutare il grado di adesione al protocollo le strutture sanitarie devono prevedere degli audit clinici nelle aree critiche individuate dalla rilevazione dei dati di consumo.

# 2.4 Destinatari del protocollo

Il protocollo è destinato a tutti i Dirigenti Medici delle UU.00. delle Aziende ASL, Azienda Ospedaliere, IRCCS, Enti Ecclesiastici, Case di cura private autorizzate ed accreditate, che possono intervenire nella prescrizione di Albumina.

# 2.5 Aggiornamento del protocollo

Il presente protocollo sarà aggiornato nel caso di acquisizioni scientifiche solide che mettano in discussione la sua validità. Altre indicazioni terapeutiche non riportate nel presente protocollo, ma supportate da evidenze scientifiche non qui esplicitate, potranno essere segnalate al Gruppo di lavoro.

## 3. ANALISI DELLA LETTERATURA

Preso atto che dall'analisi dei Piani terapeutici pervenuti l'uso di Albumina risulta essere non sempre in sintonia con la Nota AIFA 15, da un'attenta revisione della letteratura l'impiego dell'Albumina è risultato appropriato soltanto se si verificano alcune particolari condizioni.

Sono di seguito riportati i vari casi specifici nei quali l'Albumina umana è indicata come trattamento di prima, di seconda o terza scelta, oppure è addirittura controindicata.

# 3.1 Shock ipovolemico

Nei pazienti con ipovolemia acuta l'uso di Albumina sembra correlato ad un aumento di mortalità (1,12,13) o comunque non ad riduzione significativa della stessa della morbidità 0 (2,3,4,5,6,44). Pertanto, considerata l'equivalente efficacia dell'albumina e dei cristalloidi, peraltro evidenziata anche nel neonato pretermine (36), questi ultimi devono essere il trattamento di prima scelta alla luce anche dei maggiori costi associati all'uso dell'albumina. I colloidi non proteici devono essere il trattamento di seconda scelta in pazienti che non rispondono ai cristalloidi o in presenza di alterata permeabilità capillare con edema polmonare o periferico.

L'uso dell'albumina risulta pertanto di terza scelta quando si verificano le seguenti condizioni:

Controindicazione all'uso di soluzioni cristalloidi e di colloidi non proteici e/o non responsività all'uso combinato di cristalloidi e colloidi (8).

## 3.2 Ustioni

I cristalloidi sono considerati di prima scelta nel trattamento dei pazienti ustionati durante le prime 24 ore. La somministrazione, in associazione ai cristalloidi, di colloidi non proteici è giustificata solo se sussistono tutte le seguenti condizioni: area corporea ustionata superiore al 50%, ustioni avvenute 24 ore prima dell'inizio della terapia, i cristalloidi da soli non sono stati capaci di correggere l'ipovolemia. La somministrazione, in associazione con i cristalloidi, di albumina può essere attuata solo quando siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni (8,23):

- a. Area corporea ustionata superiore al 50%
- b. Ustioni avvenute 24 ore prima dell'inizio della terapia
- c. I cristalloidi da soli non sono stati capaci di correggere l'ipovolemia
- d. I colloidi non proteici sono controindicati

# 3.3 Interventi di chirurgia maggiore

# A) Cardiochirurgia:

le soluzioni di cristalloidi sono la prima scelta, come priming solution, nel by-pass cardiopolmonare, ma l'uso associato di colloidi proteici può essere preferibile quando sia molto importante evitare l'accumulo di liquido nel tessuto interstiziale del polmone o, comunque se si ritiene importante evitare un declino della pressione oncotica, anche se il significato clinico (in termini di outcome per il paziente) di questi dati dovrebbe essere oggetto di ulteriori studi (11).

I cristalloidi sono la prima scelta anche per l'espansione postoperatoria della volemia; i colloidi non proteici rappresentano la seconda scelta, ma possono essere utili quando si richieda la riduzione di un edema sistemico. L'albumina è la terza scelta, in quanto esiste una uguale efficacia dell'albumina e dell'idrossietilamido anche se non mancano opinioni discordanti. Secondo Ernest et al. solo l'infusione di albumina aumenta significativamente l'indice cardiaco, pur non differendo dalla fisiologica salina per quanto riguarda il volume dei liquidi interstiziali e il trasporto dell'ossigeno (23-24).

# B) Trapianto d'organo:

Nel post-operatorio del trapianto di fegato l'Albumina può essere considerata utile nel controllo dell'ascite e dell'edema periferico, se sono contemporaneamente presenti le seguenti condizioni (23):

- 1. Albuminemia inferiore a 2,5 g/dL;
- 2. Ematocrito maggiore del 30%;
- 3. Pressione dei capillari polmonari inferiore a 12mmHg. Non esiste una definitiva dimostrazione che l'Albumina o i colloidi non proteici siano utili durante e/o dopo il trapianto di rene (21,23).

## C) Resezione epatica:

i cristalloidi come prima scelta e i colloidi non proteici come seconda scelta dovrebbero essere considerati per il mantenimento di un volume circolante efficace (17, 21, 23).

L'uso di Albumina può risultare appropriato solo nei pazienti con:

- a. non responsività ai cristalloidi
- b. controindicazione all'uso dei colloidi non proteici
- c. alterata funzionalità del fegato residuo
- d. albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL, dopo normalizzazione della volemia.

Per qualsiasi altro intervento chirurgico l'uso dell'Albumina è sconsigliato in quanto ad oggi mancano evidenze scientifiche a supporto del suo utilizzo sia nel corso dell'intervento che nel postoperatorio per ipovolemia acuta e grave associata ad ipoalbuminemia; quelle disponibili che, peraltro, evidenziano l'equivalenza dell'albumina con i colloidi non proteici, sono di scarsa qualità metodologica così come quelle a favore del suo utilizzo (25, 26, 27). Inoltre, una revisione sistematica Cochrane ha dimostrato che i colloidi ed i cristalloidi sono risultati ugualmente efficaci negli interventi sull'aorta (10).

3.4 Sindrome nefrosica

Vi sono evidenze che supportano l'uso di Albumina quale trattamento di prima scelta in questa condizione; appare appropriato solo se siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni (21, 23):

- a. Non responsività ai diuretici
- b. Albuminemia inferiore o uguale 2 g/dL (2,5g/dl in età pediatrica\*)
- c. Edema massivo associato a segni di ipovolemia
- \* su indicazione dell'esperto locale

# 3.5 Enteropatie protido-disperdenti e/o stati di malnutrizione

Né le basi fisiopatologiche né gli studi clinici giustificano la somministrazione di albumina esogena per ristabilire i livelli di albuminemia nei casi di malnutrizione. L'Albumina, infatti, non è un buon nutriente. La sua composizione è sbilanciata e relativamente carente in alcuni aminoacidi, potendo perciò interferire con la sintesi delle proteine e della stessa Albumina plasmatica. Per questo perché accelera la degradazione dell'Albumina endogena, l'albumina non deve essere utilizzata quale fonte supplementare di proteine nei pazienti che richiedono interventi nutrizionali; in questa condizione è necessario intervenire con la nutrizione e/o nutrizione parenterale usando formulazioni iperproteiche. La somministrazione di Albumina può essere utile solo quando siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni (17,23):

- a. Non responsività a terapia dietetica
- b. Albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL
- c. Diarrea grave

## 3.6 Cirrosi

Non vi sono dati che supportino l'uso di Albumina per correggere l'ipoalbuminemia cronica nel paziente con cirrosi epatica. Tuttavia, è consigliato l'uso dell'Albumina in condizioni di:

- a) Cirrosi scompensata con albuminemia inferiore o uguale a 2g/dL e non responsività al trattamento diuretico, in quanto sembra incrementare la risposta al diuretico e prevenire la ricomparsa di ascite anche se non migliora la sopravvivenza (9,15, 22).
- b) Paracentesi evacuativa in paziente con ascite non responsiva a terapia diuretica:

l'uso di Albumina è di prima scelta dopo evacuazione di grandi volumi di liquido ascitico uguali a o, maggiori di 4 L, con somministrazione di 8-10g di Albumina per ogni litro di liquido ascitico evacuato alla velocità di 16 g/ora; ciò riduce significativamente la disfunzione circolatoria post-paracentesi (20-23-40-41-43).

c) Peritonite batterica spontanea (PBS):

l'uso di Albumina nella condizione di PBS (caratterizzata dalla presenza nel liquido ascitico di granulociti neutrofili ≥250/ml e positività per un ceppo batterico) ha lo scopo di promuovere una espansione plasmatica atta a prevenire l'insorgenza di insufficienza renale; la somministrazione prevista è di 1,5g/Kg peso corporeo entro le 6 ore dalla diagnosi e 1g/Kg al 3° giorno e deve essere associata ad opportuna terapia antibiotica (30,42,43).

d) Sindrome epato-renale di tipo I:

l'utilizzo dell'Albumina viene ritenuto appropriato in associazione a farmaci vasocostrittori (43).

## 3.7 Plasmaferesi

L'uso dell'Albumina è appropriato in caso di ricambi di volumi di plasma superiori a 20mL/Kg/settimana in sessioni ripetute o 20mL/Kg in un'unica seduta. I cristalloidi o l'associazione albumina-cristalloidi dovrebbero essere considerati nei ricambi di piccoli volumi di plasma (21,23,28).

## 3.8 Pancreatite acuta necrotizzante

Allo stato attuale, non vi sono evidenze che supportino l'utilizzo dell'Albumina nel trattamento della pancreatite necrotizzante (32, 33).

# 3.9 Iperbilirubinemia e policitemia nel neonato

L' Albumina non deve essere somministrata in associazione con la foto-terapia e comunque non prima della exanguino-trasfusione per la sostituzione del sangue (9,17,23). I colloidi non proteici ed i cristalloidi non legano la bilirubina e quindi non possono essere considerati un'alternativa all'Albumina (23). Nei neonati con policitemia, nella trasfusione di scambio per la parziale sostituzione del sangue, la riduzione immediata dell'ematocrito è leggermente maggiore con l'albumina che con la fisiologica salina, ma dopo 4 e 24 ore non sono state riscontrate significative differenze, e quindi la fisiologica salina dev'essere considerata la prima scelta (34).

# 3.10 Ipoalbuminemia nel neonato pretermine

Una review sistematica (35) indica che non vi sono sufficienti evidenze scientifiche a dimostrazione che l'utilizzo routinario di Albumina in neonati pretermine con ipoalbuminemia riduca la mortalità e la morbilità. Pertanto, l'uso dell'Albumina andrebbe limitato a prescrizioni vagliate accuratamente dal neonatologo.

## 3.11 Ischemia cerebrale

Non è dimostrata l'efficacia dell'Albumina in tale condizione e quindi il suo utilizzo andrebbe scoraggiato (21).

# 3.12 Emorragia subaracnoidea

Allo stato attuale, non vi sono evidenze che supportino l'utilizzo dell'Albumina nel trattamento dell'emorragia subaracnoidea (23). L'uso dell'Albumina umana è indicato solo nei pazienti con vasospasmo sintomatico e che richiedano più di 7 L/die di soluzioni di cristalloidi al fine di mantenere una pressione venosa centrale ottimale (16).

## 3.13 Cicatrizzazione delle ferite

Non è dimostrata l'efficacia dell'Albumina in tale condizione e quindi il suo utilizzo andrebbe scoraggiato (28).

## 3.14 Dati controversi

In alcune condizioni cliniche i dati disponibili in letteratura risultano controversi o per la scarsa qualità metodologica degli studi oppure perché risultati di analisi statistiche non pianificate e, quindi, con un'elevata probabilità di dare un falso positivo. Pertanto, tali risultati non si possono ritenere conclusivi circa l'efficacia/non efficacia dell'Albumina: questo è il caso dei pazienti critici con sepsi grave (2) o dell'insufficienza respiratoria acuta associata ad ipoalbuminemia (45).

# 4. PROTOCOLLO PER L'IMPIEGO DELL' ALBUMINA

## A. INDICAZIONI

- a.1 Condizioni patologiche nelle quali l'impiego di Albumina è ritenuto appropriato e di prima scelta:
- Paracentesi:

nel caso di volumi di liquido ascitico uguali o maggiori di 4 L con somministrazione di 8-10 g di Albumina per ogni litro di liquido ascitico

- Peritonite Batterica Spontanea:
  - la somministrazione di albumina prevista è di 1,5g/Kg peso corporeo entro le 6 ore dalla diagnosi e 1g/Kg al 3° giorno e deve essere associata ad opportuna terapia antibiotica.
- Plasmaferesi:
  - in caso di ricambi di volumi di plasma superiori ai 20mL/Kg/settimana(una o più sedute).
- Sindrome epatorenale di tipo I: in associazione con farmaci vasocostrittori.
- Trapianto epatico:

in caso di albuminemia inferiore a 2,5g/dL, ematocrito maggiore del 30% e pressione dei capillari polmonari inferiore a 12mmHg.

- a.2 Condizioni patologiche nelle quali l'impiego di Albumina è ritenuto appropriato, ma solo come seconda o terza scelta e/o al verificarsi di specifiche condizioni:
- Shock ipovolemico:

in caso di non responsività all'uso combinato di cristalloidi e colloidi, documentata controindicazione all'uso di cristalloidi e di colloidi non proteici.

• Ustioni:

in caso di ustioni gravi (area corporea ustionata >50%) avvenute 24 ore prima dell'inizio della terapia, nonché dopo accertata non responsività ai cristalloidi e documentata controindicazione all'uso dei colloidi non proteici.

• Ittero neonatale grave:

non in associazione con la fototerapia e comunque mai prima della exanguino-trasfusione.

- Cirrosi scompensata: solo in caso di albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL e di non responsività ai diuretici.
- Sindrome nefrosica: in caso di albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL negli adulti(2,5 g/dl in età pediatrica), edema massivo associato a segni di
- ipovolemia e non responsività ai diuretici.
  Enteropatie protido-disperdenti e/o stati di malnutrizione: solo se siano presenti contemporaneamente diarrea grave, non responsività a terapia dietetica, albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL.
- Resezione epatica:
   solo in caso di non responsività ai cristalloidi, controindicazione
   all'uso dei colloidi non proteici, alterata funzionalità del fegato
   residuo e albuminemia inferiore o uguale a 2 g/dL, dopo
   normalizzazione della volemia.
- Emorragia subaracnoidea: solo nei pazienti con vasospasmo sintomatico e che richiedano più di 7L/die di soluzioni di cristalloidi al fine di mantenere una pressione venosa centrale ottimale.
- Cardiochirurgia: come priming solution nel by-pass cardiopolmonare, solo quando sia molto importante evitare l'accumulo di liquido nel tessuto interstiziale del polmone, o comunque, se si ritiene importante evitare un declino della pressione oncotica.
- Nel postoperatorio: solo in caso di non responsività e/o controindicazione all'uso dei cristalloidi e dei colloidi non proteici
- a.3 A titolo di esempio si elencano alcune delle condizioni patologiche nelle quali non sussiste alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato l'efficacia per cui non si raccomanda l'impiego di Albumina:
- Ischemia cerebrale.
- Cicatrizzazione delle ferite.
- Ipoalbuminemia nel neonato pretermine.
- Pancreatite Acuta Necrotizzante.
- Intervento chirurgico diverso da quelli su riportati.

## **B. DOSI TERAPEUTICHE**

CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI ALBUMINA DA SOMMINISTRARE PER CORREGGERE I LIVELLI PLASMATICI DI ALBUMINA\*

Dose (g) = {[albuminemia desiderata (g/dl) - albuminemia attuale (g/dl)] x volume plasmatico (0.04 L/Kg)x 2

La dose totale così calcolata sarà somministrata in modo tale da non superare 0,5 g/Kg/die e velocità di infusione che non deve superare la velocità massima di 10 g/h.

\* tranne nel caso della Paracentesi e della Peritonite Batterica Spontanea.

## C. REAZIONI AVVERSE

Le reazioni avverse dovute all'infusione di Albumina sono piuttosto rare e comprendono nausea, vomito, incremento della salivazione, arrossamento, orticaria e reazioni febbrili. Sono possibili anche reazioni allergiche fino allo shock anafilattico; in tal caso è necessario sospendere l'infusione e intraprendere l'opportuno trattamento.

L'utilizzo di Albumina è controindicato nelle condizioni in cui l'ipervolemia o l'emodiluizione possano rappresentare un rischio per il paziente, quali:

- 1. Insufficienza cardiaca congestizia
- 2. Ipertensione
- 3. Varici esofagee
- 4. Edema polmonare
- 5. Diatesi emorragica
- 6. Anemia grave
- 7. Anuria renale e post-renale
- 8.Disidratazione (se non viene somministrata contemporaneamente una quantità sufficiente di liquidi)

# D. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL' ALBUMINA

La richiesta di Albumina deve essere formulata per singolo paziente utilizzando esclusivamente l'apposito modulo

Nella richiesta devono essere riportati:

- 1. i dati anagrafici del paziente, compreso il nº di cartella clinica
- 2. l'albuminemia, la protidemia totale
- 3. l'indicazione terapeutica tra quelle elencate, considerate appropriate

Il modulo, correttamente compilato in ogni parte e corredato del referto di laboratorio relativo al giorno della richiesta o al massimo al giorno precedente, può essere consegnato al Servizio di Farmacia unitamente ai moduli per le richieste programmate di approvvigionamento farmaci.

# NON È NECESSARIO ATTIVARE IL CANALE DELLE URGENZE.

Il Farmacista, dopo aver verificato la correttezza della prescrizione e valutato che ricorrano le indicazioni appropriate sulla base del protocollo di impiego, provvederà ad evadere la richiesta.

N.B. Qualora la richiesta risulti incompleta nella compilazione oppure, a seguito di valutazione, le indicazioni terapeutiche non rientrino tra quelle previste dal protocollo, il Farmacista è autorizzato a respingere la richiesta, specificandone la motivazione. Conseguentemente:

- Qualora la mancata evasione sia determinata da un'incompleta compilazione della richiesta, quest'ultima potrà essere adeguatamente corretta e ripresentata;
- Nel caso in cui la motivazione attenga a problemi di appropriatezza, il Farmacista potrà essere contattato dal Medico prescrittore per eventuali chiarimenti.
- Nel caso in cui l'Albumina venga erogata in modo non coerente con il protocollo in oggetto sulla base di esigenze improcrastinabili ravvisate dal Clinico, tali richieste saranno oggetto di una valutazione periodica da parte della CTO.

## EVASIONE DELLE RICHIESTE URGENTI

Solo nel caso in cui non sia possibile inoltrare la richiesta nell'ambito degli approvvigionamenti programmati dell'U.O., è possibile attivare il canale delle urgenze presso la Farmacia, nei modi e nei tempi già regolamentati.

Il Gruppo di lavor	ro D.D. n. 368/2013
Prof. Tommaso Fiore	Direttore U.O.C. di Anestesia e
	Rianimazione 1
	Az. Ospedaliera Universitaria
	Consorziale Policlinico di Bari
Prof. Angelo Vacca	Direttore U.O.C di Medicina Interna
	Dip. Baccelli
	Az. Ospedaliera Universitaria
	Consorziale Policlinico di Bari
Prof. Alfredo Di Leo	Direttore U.O.C di Gastroenterologia
	Az. Ospedaliera Universitaria
	Consorziale Policlinico di Bari
Prof. Angelo Andriulli	Direttore U.O. di Gastroenterologia
	IRCCS Ospedale Casa Sollievo della
	Sofferenza San Giovanni Rotondo
	(FG)
Dott. Luigi Santoiemma	Medico di Medicina Generale-SIMG
	Componente Commissione per la
	appropriatezza prescrittiva
	Specialista Farmacologo
Dott. Michele Scelsi	Direttore U.O.C. Medicina
	Trasfusionale Ospedale S. Paolo Bari
	Responsabile Centro Regionale
	Sangue della Regione Puglia
Dott.ssa Marisa Dell'Aera	Farmacista Dirigente Farmacia
	Ospedaliera Az. Ospedaliera
	Universitaria Consorziale
	Policlinico di Bari
Dott. Pietro Leoci	Funzionario Farmacista
	Assessorato al Welfare
	Servizio PATP
	Ufficio Politiche del Farmaco
Dott.ssa Maria Cristina Carbonara	Segretaria verbalizzante
	Funzionario Farmacista
	Assessorato al Welfare
	Servizio PATP
	Ufficio Politiche del Farmaco

#### 5. BIBLIOGRAFIA

- 1) Offringa M. Excess mortality after human albumin administration in critically ill patients. *Br. Med. J. 25 July1998; 317: 223-224.*
- 2) The SAFE Study Investigators: A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the Intensive Care Unit. *New Engl. J. Med. 2004; 350: 2247-2256.*
- 3) Bunn F et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. The Albumin Reviewers. *Cochrane Database Syst Rev.*; 2002;(1):CD001208
- 4) Alderson P et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. *Cochrane Database Syst Rev.; 2004 Oct 18;(4):CD001208*
- 5) Wilkes MM, Navickis RJ. Patient survival after human albumin administration. A metaanalysis of randomized, controlled trials. *Ann Intern Med. 2001 Aug 7; 135(3):149-164*
- 6) Roberts I, Alderson P, Bunn F, Chinnock P, Ker K, Schierhout G. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. (Cochrane review) Cochrane Library, Issue 2, 2005
- 7) Linee guida aziendali sull'uso terapeutico dell'albumina umana. Azienda USL di Piacenza Versione 2004
- 8) Guidelines. Fluid resuscitation. Department of Surgical Education, Orlando Regional Medical Center. Approved 11/13/01 and revised 5/17/05.
- 9) Venturelli G. et al. Linee Guida evidence-based sull'uso dell'albumina. A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.
- 10) Whatling PJ. Intravenous fluids for abdominal aortic surgery. *Cochrane database Syst Rev.* 2000; (4): CD000991.
- 11) Russell JA, Navickis RJ and Wilkes MM. Albumin versus crystalloid for pump priming in cardiac surgery: meta-analysis of controlled trials. *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*, vol.18 N° 4, August 2004: 429-437.
- 12) Schierhout G et al. Fluid resuscitation with colloid or crystalloid solutions in critically ill patients: a systematic review of randomized controlled trials. *Br. Med. J.* 1998;316:961-964.
- 13) Cochrane Injures Group Albumin Reviewers. Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomized controlled trials. *Br. Med. J.* 1998;317: 235-240.
- 14) Ministero della Sanità Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza: l'albumina umana nella pratica clinica. *Bollettino Informazione sui farmaci*. Anno 5, 3/98.
- 15) Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)" G.U. n°259 del 4 novembre 2004, S.O n°162.

- 16) Walter K., Soffer B. "Guidelines for the use of albumin" Yale New Haven Hospital Department of Pharmacy Services *Drug Use Guidelines* January 14, 2003.
- 17) Protocollo aziendale per l'uso appropriato dell'albumina A.O. Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna aprile 2003.
- 18) Barbieri A. et al. Analisi retrospettiva sull'utilizzo di albumina nell'ASL 11 di Vercelli, *Giornale Italiano di Farmacia Clinica*,16,3,2002.
- 19) Programma Nazionale Linee Guida 2002, data di aggiornamento maggio 2004.
- 20) Ginès A et al. Randomized trial comparing albumin, dextran 70, and polygeline in cirrhotic patients with ascites treated by paracentesis. *Gastroenterology* 1996; 111: 1002-1010.
- 21) Vermeulen L.C. Jr., Ratko T.A., Erstad B.L. et al.: A paradigm for consensus: the University Hospital Consortium guidelines for the use of albumin, nonprotein colloid, and crystalloid solutions. *Arch Intern Med* 1995;155:373-379.
- 22) Gentilini P et al. Albumin improves the response to diuretics in patients with cirrhosis and ascites: results of a randomized, controlled trial. *J Hepatol.* 1999 Apr; 30(4):639-645
- 23) Giampaolo A., Barca A., Catalano L., Hassan H.J. "Linee guida all'uso dell'albumina: concordanze e divergenze delle linee guida esistenti". Istituto Superiore di Sanità, febbraio 2003. ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 04/10.
- 24) Ernest D., Belzerg A.S., Dodek P.M. "Distribution of normal saline and 5% albumin infusions in cardiac surgical patients" *Crit. Car Med* 2001; 29(12):2299-302.
- 25) Vogt N, Bothner U, Georgieff M. Comparison of 5% human albumin and 6% 200/0.5 HES as exclusive colloid components in large surgical interventions. *Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 1994 May; 29(3): 150-156.
- 26) Rhem M, Orth VH, et Al. Changes in blood volume during acute normovolemic hemodilution with 5% albumin or 6% hydroxyethylstarch and intraoperative retransfusion. *Anaesthesist.* 2001 Aug; 50(8): 569-579.
- 27) Camu F, Ivens D, et al. Human albumin and colloid fluid replacement: their use in general surgery. *Acta Anaesthesiol Belg.* 1995; 46(1): 3-18.
- 28) Hastings G.E., Wolf P.G. The therapeutic use of albumin. *Arch. Fam. Med.* 1992; 1: 281-287.
- 29) Regaller M.J., Theilen H., Koch T. Volume replacement in critically ill patients with acute renal failure. *J. Am. Soc. Nephrol.* 2001; 12 (Suppl. 17): S33-39.
- 30) Sort P et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J med.1999 Aug 5; 341(6):403-409.

- 31) Ginès A et al. Incidence, Predictive Factors, and Prognosis of the hepatorenal syndrome in cirrhosis with ascites. *Gastroenterology* 1993; **105** (1): 229-236.
- 32) Nathens A.B. et al. Management of the critically ill patient with severe acute pancreatitis. Crit. Care Med. 2004, 32:2524-2536.
- 33) Baron T.H.,. Morgan D.E. Acute necrotizing pancreatitis. *New Engl. J. Med.* 1999, 340:1412-1417.
- 34) Wong W., Fok T.F., Lee C.H. et al.: Randomized controlled trial comparison of colloid or cristalloid for partial exchange transfusion for treatment of neonatal polycythaemia.. *Arch. Dis. Child Fetal Neonatal.* Ed 1997; 77:F115-F118.
- 35) Jardine L.A., Jenkins-Manning S., Davies M.W. Albumin infusion for low serum albumin in preterm newborn infants (Cochrane Review). I: *The Cochrane Library,* Issue 4, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- 36) Osborn DA, Evans N. Early volume expansion for prevention of morbidity and mortality in very preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004;(2): CD002055.
- 37) Sarkar P.K., D'Souza C., Ballantyne S. Treatment of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in elderly patients. *J. Clin. Pharm. and Therap.* 2001;26:247-256.
- 38) Rinkel GJ, Feigin VL, Algra A, van Gijn J. Circulatory volume expansion therapy for aneurysmal subarachnoid haemorrhage: *Cochrane Database syst rev.*, 2004 oct 18; (4): CD000483.
- 39) Quinn A.C., Lindley A.. Subarachnoid Haemorrhage. *Current Anaesthesia & Critical Care* 2002,13,144-152.
- 40) D Garcia-Compean et al. Treatment of cirrhotic tense ascites with Dextran-40 versus albumin associated with large volume paracentesis: a randomized controlled trial. *An Hepatol.* 2002, Jan-Mar; 1 (1): 29-35.
- 41) J Sola-Vera et al. Randomized trial comparing albumin and saline in the prevention of paracentesis-induced circulatory dysfunction in cirrhotic patients with ascites. *Hepatology* 2003 May; 37(5): 1147-53.
- 42) Choi CH, et al. Long-term clinical outcome of large volume paracentesis with intravenous albumin in patients with spontaneous bacterial peritonitis: a randomized prospective study. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2005 August, 20 (8): 1215- 1222.
- 43) BA Runyon. AASLD Practice Guideline. Management of Adult Patients with ascites due to cirrhosis. *Hepatology*, 2004 March; 39 N.3: 1-16.
- 44) JL Vincent, MJ Dubois, RJ Navickis, MM Wilkes. Hypoalbuminemia in acute illness: is there a rationale for intervention? A meta-analysis of cohort studies and controlled trials. *Annals of Surgery*, 2003 March; 237 (3): 319-334.
- 45) GS Martin, et Al. A randomized, controlled trial of furosemide with or without albumin in hypoproteinemic patients with acute lung injury. *Crit. Care Med* 2005, Vol.33, N. 8: 1681-1687.

- 46)Albumin infusion improves outcomes of patients with spontaneous bacterial peritonitis: a meta-analysis of randomized trials. Salerno F, Navickis RJ, Wilkes MM Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2013: 11(2), 123-130 "In a meta-analysis of 4 RCTs (288 patients), albumin infusion prevented renal impairment and reduced mortality among patients with SBP"
- 47) Albumin reduces paracentesis-induced circulatory dysfunction and reduces death and renal impairment among patients with cirrhosis and infection: a systematic review and meta-analysis, Kwok CS, Krupa L, Mahtani A, Kaye D, Rushbrook SM, Phillips MG, Gelson W Biomed Res Int. 2013;2013:295153. doi: 10.1155/2013/295153. Epub 2013 Oct 8. "The use of albumin in cirrhotic patients is valuable in patients with any infection and it reduces the risk of circulatory dysfunction among patients undergoing paracentesis."
- 48) Albumin supplementation for hypoalbuminemia following burns: unnecessary and costly. Melinyshyn A, Callum J, Jeschke MC, Cartotto R. JBurnCareRes. 2013 Jan-Feb; 34(1):8-17. doi: 10.1097 /BCR. 0b013e31825f3186. "We conclude that routine supplementation of 5% human albumin to maintain a serum albumin level  $\geq 20$  g/L in burn patients is expensive and provides no benefit."
- 49)Co-administration of furosemide with albumin for overcoming diuretic with hypoalbuminemia: meta-analysis. esistance patients Α Mascari **Kitsios** GD. P. Ettunsi R. Grav AW. 22. pii: S0883-9441(13)00381-X. 2013 Oct Crit Care. [Epub 10.1016/j.jcrc.2013.10.004. ahead of print "Synthesis heterogeneous body of evidence shows transient effects of modest clinical furosemide significance for co-administration of albumin with hypoalbuminemic patients. Pragmatic, large-scale randomized studies are needed to delineate the role of this strategy"
- 50)Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Bernardi M, Caraceni P, Navickis RJ, Wilkes MM. Hepatology. 2012 Apr;55(4):1172-81. doi: 10.1002/hep.24786. "This meta-analysis provides evidence that albumin reduces morbidity and mortality among patients with tense ascites undergoing large-volume paracentesis, as compared with alternative treatments investigated thus far."
- 51) The Role of Albumin in the Management of Hepatorenal Syndrome: A Systematic Review. Prashant R. Mudireddy, MD, Rajender Agarwal, MD, MPH, and Kendal Williams, MD, MPH JCOM June 2013 Vol. 20, No. 6 "The use of albumin along with terlipressin significantly improved the response rates (defined as any decrease in serum creatinine) in patients with HRS when compared with terlipressin alone. There is insufficient data to comment on HRS reversal rate (defined as decrease in serum creatinine to below 1.5 mg/dL) and impact on survival. We found no evidence to support use of albumin over normal saline for plasma expansion for diagnosis of HRS."

52) Human albumin solution resuscitation in severe sepsis and septic shock Andrew Leitch, Gordon Craig, Paul Sadler *JICS* Volume 14, Number 1, January 2013 "The routine administration of HAS to patients with severe sepsis and septic shock is difficult to justify on the basis of current knowledge."

## MODULO RICHIESTA ALBUMINA

AI	legato	33	R

	data di nascita
U. O	Data richiesta nº cartella clinica
It was the way to be	INDICAZIONI ALL'USO DELL'ALBUMINA
Marin Contract to	inserire i dati richiesti e barrare l'indicazione
	Protidemia totale (g/dl)
eseguita il	di albumina necessita di Consenso Informato ai sensi del D.M. 01.09.1995
La somministrazione	di albumina necessita di Consenso Informato ai sensi del D.M. 01.09.1995
	1ª scelta: soluzioni di cristalloidi – 2ª scelta soluzioni di colloidi non proteici 3ª scelta Albumina, solo in caso di:
☐ Shock ipovolemico	- documentata controindicazione e/o non responsività alle soluzioni di colloidi e cristalloidi
□ Ustioni	Scelta: soluzioni di cristalloidi – 2ª scelta soluzioni di colloidi non proteici + cristalloidi solo se coesistono le seguenti condizioni: le ustioni interessano più del 50% della superficie corporea e sono trascorse più di 24 ore dal momento in cui sono avvenute le ustioni      Scelta: Albumina + cristalloidi solo in caso di documentata controindicazione e/o non responsività alle soluzioni di colloidi e cristalloidi.
□ Cardiochirurgia	<ul> <li>priming-solution nel by-pass cardiopolmonare: 1ª scelta: soluzioni di cristalloidi – 2ª scelta: Albumina come priming solution nel by-pass cardiopolmonare, solo quando sia molto importante evitare l'accumulo di liquido nel tessuto interstiziale del polmone, o comunque se si ritiene importante evitare un declino della pressione oncotica.</li> <li>postoperatorio: 3ª scelta Albumina, solo in caso di documentata controindicazione e/o non responsività alle soluzioni di colloidi non proteici e cristalloidi</li> </ul>
	1ª scelta: Albumina utile solo nel postoperatorio del trapianto di fegato se: albuminemia
☐ Trapianto d'organo	<2,5 g/dl, Ht>30% e pressione dei capillari polmonari inferiore a 12mmHg
☐ Resezione epatica	1ª scelta: soluzioni di cristalloidi - 2ª scelta: soluzioni di colloidi non proteici 3º scelta: Albumina solo in caso di non responsività ai cristalloidi, controindicazione all'uso dei colloidi non proteici; alterata funzionalità del fegato residuo; albuminemia ≤ 2g/dl
☐ Sindrome nefrosica	Albumina in caso di non responsività ai diuretici, albuminemia ≤2g/dl (2,5g/dl in età pediatrica) ed edema massivo associato a segni di ipovolemia
☐ Enteropatie protido- disperdenti e/o stati di malnutrizione	Albumina solo quando siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: non responsività a terapia dietetica, albuminemia ≤ 2g/dl, diarrea grave
☐ Cirrosi scompensata	Albumina in caso di albuminemia ≤ 2g/dl e non responsività ai diuretici
☐ Paracentesi (*)	1ª scelta: 8-10g di Albumina/ litro di liquido ascitico estratto, nel caso di grandi volumi di liquido ascitico ≥4L
☐ Peritonite Batterica Spontanea (*)	1 <sup>a</sup> scelta: La somministrazione di Albumina deve essere associata ad opportuna terapia antibiotica. Albumina 1,5g/Kg peso corporeo entro 6 ore dalla diagnosi e 1g/Kg al 3°giorno
☐ Sindrome epato-renale di tipo I	1ª scelta: L'utilizzo dell'Albumina è appropriato in associazione a farmaci vasocostrittori
□ Plasmaferesi	1ª scelta: Albumina nel caso di ricambi >20 ml/Kg/sett. (una o più sedute). L'associazione Albumina- cristalloidi o cristalloidi da soli nel caso di ricambi di volume inferiore
☐ Iperbilirubinemia nel neonato	Albumina non in associazione con la foto-terapia e mai prima dell'exanguino-trasfusione
□ Emorragia subaracnoidea	Albumina solo nei pazienti con vasospasmo sintomatico e che richiedano più 7L/die di soluzioni di cristalloidi al fine di mantenere una pressione venosa centrale ottimale.
□ Altro *	
	tità di Albumina necessaria per correggere i livelli plasmatici di Albumina (tranne nei casi *) a desiderata(g/dl) – Albuminemia attuale(g/dl)] x Volume Plasmatico(0.04L/Kg) x 2
Nº flc richiesti:	Timbro e firma del Medico richiedente
(50ml al 20%)gg trattamento	
(250ml al 5%)gg trattamento	The state of the s

<sup>\*</sup> Per indicazioni non previste dal protocollo, redigere apposita relazione da sottoporre alla validazione della Direzione Sanitaria che sarà oggetto di monitoraggio da parte delle farmacie ospedaliere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2752

Approvazione dello schema di contratto di comodato di attrezzature tecnologiche e informatiche tra la Regione Puglia e le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale.

L'Assessore al Welfare e alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, riferisce quanto segue:

#### Visto:

- l'art. 39 della L.R. n. 4/2010 recante "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi", ai sensi del quale la Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario, definisce la pianificazione e stabilisce le linee guida per lo sviluppo delle tecnologie della informazione e delle comunicazioni in sanità;
- l'art. 1 della L.R. n. 16/2011 in materia di sistema regionale della sanità elettronica;
- l'art. 15 della Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5/6/2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernete il nuovo patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (rep. n. 82/CSR del 10/7/2014) recante "Sanità digitale e Piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS";

#### Premesso che:

- nel quadro di sviluppo della sanità elettronica in linea con le priorità stabilite a livello centrale la Regione Puglia ha progettato, finanziato ed affidato o alla propria società in- house InnovaPuglia S.p.A. o direttamente a soggetti terzi interventi per la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale nonché per l'acquisizione di dotazione informatica e tecnologica a supporto dei dipartimenti e delle strutture di assistenza sanitaria e sociosanitaria delle Aziende e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- tra i suddetti interventi sono ricompresi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal Piano di Azione

- e Coesione 2007-2013, linea di intervento 1.5. Linea di intervento 1.5, Azione 1.5.3, che sono stati affidati alla società in-house InnovaPuglia ai sensi della DGR n. 2485 del 27/11/2012, ossia:
- a) il progetto "Nuovo Sistema Informativo della Salute Mentale" che si propone di realizzare l'informatizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) della Regione Puglia attuando un unico e omogeneo sistema informativo regionale;
- b) il progetto "Sistema Informativo Sanitario Territoriale - Fase 2" che si propone di completare e adeguare l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) il progetto "Nuovo Portale Regionale della Salute" che si propone di progettare e sviluppare il nuovo portale del Servizio Sanitario Regionale quale contenitore unico dei portali delle Aziende e degli Enti pubblici del SSR in un'ottica di uniformità, omogeneità e riduzione dei costi.

#### Considerato che:

- i progetti come quelli sopra esposti prevedono sovente, tra le varie azioni, anche l'acquisizione di attrezzature tecnologiche e di dotazione informatica necessaria a consentire l'utilizzo dei sistemi informativi da parte degli operatori sanitari e del personale amministrativo delle Aziende ed Enti pubblici del SSR;
- tali azioni rientrano in una strategia di centralizzazione della spesa, di uniformità e di omogeneità delle soluzioni tecniche, nonché di ricorso, ove possibile, a fonti di finanziamento aggiuntive rispetto dal fondo sanitario regionale, come quelle dei fondi strutturati;
- la proprietà di tale dotazione tecnologica è della Regione Puglia, in qualità di Amministrazione beneficiaria del finanziamento, seppur la stessa sia destinata all'utilizzato da parte delle strutture sanitarie pubbliche del SSR;
- si rende necessario, in tali casi, procedere alla cessione in comodato dei suddetti beni mobili alle Aziende ed Enti pubblici del SSR per le finalità dei progetti per i quali sono stati acquisiti, sia nel caso siano acquisiti direttamente dagli uffici regionali sia nel caso sia acquisiti per il tramite della società in-house InnovaPuglia S.p.A.;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare la concessione in comodato di beni mobili di proprietà della Regione, quali strumentazione informatica e tecnologica, alle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito di progetti regionali di informatizzazione;
- approvare lo schema di contratto di comodato (allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale) che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, comodante, e l'Azienda o l'Ente pubblico del SSR, comodatario, delegandone la sottoscrizione al Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;
- autorizzare il Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità ad apportare eventuali modifiche al suddetto schema che dovessero rendersi necessarie in sede di perfezionamento dei contratti di comodato per i diversi progetti.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e k) della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

- approvare la concessione in comodato di beni mobili di proprietà della Regione, quali strumentazione informatica e tecnologica, alle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito di progetti regionali di informatizzazione;
- approvare lo schema di contratto di comodato (allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale) che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, comodante, e l'Azienda o l'Ente pubblico del SSR, comodatario, delegandone la sottoscrizione al Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;
- autorizzare il Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità ad apportare eventuali modifiche al suddetto schema che dovessero rendersi necessarie in sede di perfezionamento dei contratti di comodato per i diversi progetti;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

## SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

## (STRUMENTAZIONE INFORMATICA e TECNOLOGICA)

\*\*\*\*

′.	Ľ.	K	A

				110/1					
La	Regione	Puglia,	con	sede	legale	in			
CF		rapprese	entata, ai	sensi della	deliberaz	zione dell	a Giunta	a regional	e n.
		,da			nato	a	il		. in
qualità d	li	, dom	iciliato per	r il presente	atto in				
(di segui	ito anche più	brevemente	"comodan	te" o "Regio	one");				
				${f E}$					
	Azienda/Ento						sede	legale	in
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, C	lomiciliate	o per il p	resente att	io in
(di segui	ito denomina	ta " <i>comodate</i>							
			PR]	EMESSO (	HE				
	egione Pu				tare gli	i eleme	enti es	ssenziali	del
	ione del				a (ind	licare l	'Ente d	attuatore	del
Il proge	tto prevede	tra le varie	azioni qu	ella di acqı	uisire attre	zzature te	ecnologic	he e dotaz	zioni
informat	tiche per l'uti	lizzo da part	e degli ope	eratori/utent	i della Azi	ienda	•••••		
		SI STIPU	LA E SI (	CONVIENI	E QUANT	O SEGUI	E		

## ART.1

Il comodante dà e concede in comodato alla comodataria che accetta i seguenti beni (*riportare l'elenco dettagliato dei beni*):

n.ro	XX																				
	n.ro	n.ro XX	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro XX	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro XX	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro <mark>XX</mark>	n.ro <mark>XX</mark>										

•	n.ro XX
•	n.ro XX
•	n ro XX

#### ART. 2

La comodataria si impegna a mantenere i beni nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, non possono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che procurino un vantaggio indebito per i cinque anni successivi

#### ART.3

La strumentazione oggetto del presente comodato è concessa in uso per le finalità del progetto succitato.

La comodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del comodante nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

La comodataria si impegna a consentire verifiche in loco in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno ..... anni successivi alla chiusura del Programma di finanziamento ......, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

#### ART. 4

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni, fatto salvo quanto previsto (inserire eventuali condizioni di garanzia /o di assicurazione prevista dai contratti di acquisto)

#### ART.5

In ragione degli scopi del presente comodato, correlati alla realizzazione del progetto succitato e degli obblighi di conservazione di cui all'art. 3, il presente comodato ha durata di cinque anni dalla

stipula e si rinnoverà – salvo diversa disposizione da parte della Regione – fino alla fine del periodo di utilizzabilità dei beni medesimi.

#### ART.6

La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

#### ART.7

La durata del presente contratto è di n° cinque anni a partire dalla data di stipula.

#### ART.9

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La comodataria dovrà adoperare ogni diligenza nella custodia dell'attrezzatura consegnata in comodato, preservandola con ogni mezzo dalle ipotesi del furto e del danneggiamento, prevedendo che, in tali ipotesi, essa è tenuta al ripristino dell'attrezzatura.

In caso di furto o danneggiamento delle apparecchiature, la comodataria dovrà immediatamente provvedere alla denuncia alle forze dell'ordine, ed in ogni caso dovrà informare tempestivamente il comodante affinché se ne prenda atto per gli adempimenti conseguenti.

#### **ART. 10**

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 11**

Il	Direttore	Generale	dell'Azienda	comodante	individua	in				i
res	sponsabile	dell'attuazi	one del present	te contratto d	i comodato					
La	Regione i	individua i	n				. il respon	sabile de	ll'attuazio	ne
de	l presente	contratto d	i comodato. La	Regione si	riserva ad	ogni	modo di a	avvalersi o	del suppo	rtc
tec	enico della	società i	<i>in-house</i> Innov	aPuglia S.p	A. per l'a	ittua	zione del	presente	contatto	di
co	modato e p	er la conse	gna materiale d	lei beni.						

Al momento della consegna da parte del comodante al comodatario dei beni sarà redatto apposito verbale di consegna indicante le azioni da realizzarsi correlate alla assegnazione e all'utilizzo dei beni oggetto di comodato.

#### **ART. 12**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

#### **ART. 13**

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

### **ART. 14**

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

### **ART. 15**

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Bari.

Luogo e data	
	Letto, approvato e sottoscritto
	Il comodante
	Il comodatario
Il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità	
Dott.ssa Anna Maria Candela	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2769

Comune di NOCI (BA) - Piano di Lottizzazione - Comparto 9 - zona C2 del PRG Delibera di CC n° 89 del 31.10.2007. Ditta: Soc. coop edilizia Residence Parco degli Ulivi srl e altri.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

#### Vista:

- La Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000
   n. 1748, pubblicata sul BURP n.6 del 11.01.2001
   di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale
   Tematico per il Paesaggio ed in particolare l'art.
   5.03 delle NTA del PUTT/P;
- La Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 e la Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2013 n. 2022 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed in particolare l'art. 105 e 106 delle NTA del PPTR;

(Documentazione agli atti)

#### **Considerato che:**

Con nota protocollo n. 7014 del 07.04.2009, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n. 7018 del 29.06.2009, il Comune di NOCI (BA) ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione del Comparto n 9 di cui all'oggetto;

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Stralcio di PRG Zonizzazione, Planimetria catastale - Individuazione del Comparto 9, Stralcio AFT 3° PPA, Planimetria di progetto nella cartografia di PRG;
- Tav. 2 Rilievo dello stato di fatto e piano quotato dell'area d'intervento;
- Tav. 3 Planimetria catastale;
- Tav. 4 Certificati catastali;
- Tav. 5 Planimetria di progetto;
- Tav. 6 Planimetria di Progetto su mappa catastale;

- Tav. 7 Destinazione d'uso delle aree Numerazione Lotti - Identificazione tipi edilizi;
- Tav. 8 Planimetria quotata;
- Tav. 9 Profili lungo i principali assi viari Planimetria di PdL con individuazione dei profili;
- Tav.10 Schemi Studi compositivi e tipologici arredo urbano;
- Tav.11 Viabilità e parcheggi pubblici-planimetria;
- Tav.12 Schema impianti Fogna bianca Fogna nera:
- Tav.13 Schema impianti Rete idrica Rete elettrica
- Tav.14 Schema impianti Rete gas Rete Telecom e pubblica illuminazione;
- Tav.15 Relazione Tecnica illustrativa
- Tav.15 Relazione Tecnica illustrativa
- Tav.16 Norme tecniche di attuazione;
- Tav.17 Relazione finanziaria;
- Tav.18 Ripartizione percentuale utili e oneri;
- Tav.19 Schema di Convenzione;
- Allegato fotografico
- Planimetria di progetto su foto aerea
- Relazione specialistica sulle peculiarità paesaggistiche del sito interessato dal Piano di Lottizzazione della zona estensiva C2 - comparto 9 e sulla compatibilità delle opere previste nel progetto di PL rispetto al PUTT/paesaggio;
- Copia delibera n. 89 del 31.10.2007;;
- Copia richiesta di autorizzazione per procedere alla lottizzazione maglia di espansione C2 di PRG comparto 9 del 3° PPA;

L'istruttoria preliminare ha rilevato sulla base della documentazione trasmessa, che l'area d'intervento risulta interessata da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale, in particolate da:

- due compagini boschive che, sebbene non riportate nelle tavole tematiche del PUTT/p, presentano un'area d'incidenza superiore al 20%, e si estendono per una superficie superiore a 2000 mq. In particolare le suddette compagini risultano localizzate nella particella n. 691 Fg. 5 e nelle particelle nn. 115, 350, 351, 562, 563 (lato sud) del Fg.6.
- beni diffusi nel paesaggio agrario di cui all'art 3.14 delle NTA del PUTT/P;

Con nota prot. 7175 del 14.04.2010 il Servizio Urbanistica ha chiesto al Sindaco del Comune di Noci documentazione integrativa finalizzata ad accertare la reale consistenza dello stato dei luoghi con riferimento alle interferenze del piano di lottizzazione con l'ATD "Boschi e macchie" e con l'ATD "Beni diffusi nel paesaggio. Nel dettaglio con la suddetta nota è stata richiesta la seguente documentazione integrativa

- Documentazione fotografica a colori;
- Relazione agronomica e forestale;
- Planimetria generale del PdL con riporto dei "beni diffusi nel paesaggio agrario";
- Planimetria generale del PdL con riporto del patrimonio vegetazionale rilevato e dei "beni diffusi nel paesaggio agrario".

Con nota protocollo n. 6261 del 09.02.2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 1592 del 17.02.2011, il Comune di NOCI (BA) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Urbanistica con nota prot. 7175 del 14.04.2010. Nel dettaglio il Comune di Noci ha trasmesso in duplice copia la Relazione Tecnica Forestale in cui si afferma che:

- "(...) le particelle oggetto di piano di Lottizzazione non presentano comunità arboree, associazioni vegetazionali spontanee o artificiali ed estensioni assimilabili a compagini boschive. Di fatti trattandosi di coltivazioni arboree di ulivo, con sporadica presenza di elementi arborei spontanei, quale Leccio, Fragno, Alloro e Ciliegio canino e di natura artificiale, quale Pino d'aleppo, la struttura e lo stato di sviluppo in cui si versano non presentano un'area di incidenza tale da ritenere tali comunità vegetative assimilabili a bosco o foresta (area di incidenza non inferiore al 20%.
- (...) gli elementi vegetazionali (...) non rappresentano "Beni Diffusi nel paesaggio agrario" in quanto non presentano caratteristiche di notevole significato paesaggistico per età, dimensioni e significato scientifico così come individuati nelle NTA del PUTT all'art 3.14. Gli esemplari di piante del genere Quercus, sporadicamneto presenti, non presentano caratteristiche dendrometriche tali da essere individuati quale bene diffuso nel paesaggio agrari, né tanto meno i due filari del genere Pinus di origine artificiale che insistono all'ingresso della particella 563."

Con nota prot. n. 4754 del 07.06.2011 il Servizio Assetto del Territorio, non ritenendo accoglibili le

affermazioni di cui alla "Relazione Tecnica Forestale" ha dato al Sindaco del Comune di Noci, comunicazione dei motivi ostativi per l'accoglienza dell'istanza di cui in oggetto rappresentando che: "l'intervento in progetto prevede la realizzazione di volumi edilizi e della viabilità di piano su aree ove si rileva, dal reale stato dei luoghi l'oggettiva presenza di "compagini boschive" e di "beni diffusi nel paesaggio agrario" ovvero risulta interferire direttamente (area di pertinenza) con l'ATD "Boschi e macchie" di cui all'art 3.10 delle NTA del PUTT e con l'ATD "Beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art 3.14 delle NTA del PUTT, componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi in contrasto con gli obiettivi insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato:

Con nota protocollo n. 13421 del 26.08.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 12454 del 23.10.2014, il Comune di NOCI (BA) ha trasmesso una soluzione progettuale per il piano di lottizzazione finalizzata al superamento delle criticità rilevate dal Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 4754 del 07.06.2011. La documentazione trasmessa risulta essere costituita da:

- Planimetria generale su base catastale;
- Planimetri generale su foto aerea;
- Planimetria generale con indicazioni delle prescrizioni alle ptc. 920 (ex 115) e ptc. 741 (ex 691);

(Descrizione intervento proposto)

#### **Evidenziato che:**

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica mediante un Piano di Lottizzazione per insediamento residenziale del Comparto 9 come individuato dal vigente PRG del Comune di NOCI e tipizzata quale Zona Territoriale Omogenea C2 "ambito insediativo a bassa densita".

La maglia di espansione è ubicata a nord-ovest del nucleo urbano di Noci ed è delimitata a Sud dalla Strada Vicinale Caprio, ad est dal comparto n. 10 di PRG, a nord da un'area agricola e ad ovest dal comparto n. 2 di PRG.

In particolare, l'intervento prevede sia la realizzazione di alloggi (case di tipo isolata unifamiliare) per Edilizia Residenziale Libera (ERL) e di alloggi (case di tipo isolata bifamiliare) per Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), che di attrezzature extraresidenziali (ER).

Il progetto ricade su aree ricadenti su particelle catastali di cui ai fogli di mappa nn. 5 e 6.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico edilizi più significativi:

 Estensione totale del comparto edificatorio mq. 29.997

-	Superficie già compromessa	mq 1.982
-	Superficie territoriale di riferiment	o mq 28.015
-	Superficie fondiaria complessiva	mq 20.309
-	Aree a standards	mq 2.409
-	Superficie sottoposta a PL	mq 82.447,00
-	I.f.t	mc/mq 0,44
-	Volume complessivo	mc 12.326
-	Volume di ERL	mc 7.395,94
_	Volume di ERP	mc 4.930,66

#### (Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene agli **Ambiti Territoriali Estesi**, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" (art. 2.01 delle N.T.A. del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica

Per quanto attiene gli **Ambiti Territoriali Distinti**, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione scritto- grafica trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento cosi come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P non risulta interessata da componenti del suddetto sistema.
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento cosi come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla consultazione dell'ortofoto (volo 2013) l'area d'intervento, pre-

senta componenti strutturanti l'assetto paesaggistico-ambientale tipici della Murgia di Sud-Est, come pareti a secco con le relative siepi per le divisioni dei campi e delle delimitazioni stradali, ma anche da alberature stradali e poderali ovvero dalle componenti del paesaggio agrario.

In particolare le particelle nn. 920, 921 (ex particella n.115) risultano interessate da una formazione arborea e arbustiva di origine sia naturale che artificiale. Nella nota n. 4754 del 07.06.2011, lo scrivente ufficio affermava che la stessa sembrava possedere le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 6 del D.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001. Tuttavia ad un approfondimento istruttorio a seguito della documentazione trasmessa dal Comune di Noci con nota prot. 13421 del 26.08.2014 e dal rilievo della vegetazione riportato dalla Ditta nell'elaborato "Planimetria generale con indicazione delle prescrizioni", la suddetta formazione risulta costituita prevalentemente da alberature quali olivo, ciliegio, e leccio. Detta interpreazione risulta peraltro confermata dalla carta vegetazionale dell'adottato PPTR (cfr Tav 6.2.1 Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti componenti botanico vegetazionali). Si ritiene dunque che le suddette aree non siano interessate da compagini boschive sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004. Con riferimento alle particelle n. 741, 742 (ex particella n. 691) come già riportato nella nota n. 4754 del 07.06.2011 esse sono interessate da un uliveto abbandonato in fase di rinaturalizzazione delimitato a Nord-Est da un muretto a secco con annessa vegetazione naturale di notevole interesse ambientale e paesaggistico.

 Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P non risulta interessata da componenti del suddetto sistema.

#### (Istruttoria rapporti con il PPTR)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle

aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dall'analisi delle Tavole dell'adottato PPTR si evince che:

#### Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

#### Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

#### Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da un ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dai "Paesaggi Rurali", denominati "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli";

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto sulla base della documentazione trasmessa, risulta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi è posizionato tra la periferia Nord-Ovest del Comune di NOCI in una zona prossima ad aree rurali e agricole.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio rurale della cosiddetta "Murgia dei Trulli" caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di muretti a secco e di edilizia minore tradizionale in pietra che struttura il mosaico agrario complesso definito dall'alternanza tra vigneto, uliveto, bosco e seminativo.

Le suddette componenti, quando prossime ai contesti urbani marginali assumono una singolare rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete ecologica che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio.

L'area d'intervento risulta pertanto in parte strutturata da alcune componenti di paesaggio riconoscibili nel contesto di riferimento, quali muri, costruzioni a secco e alberature presenti a gruppi e a filari, e in particolare da formazioni botanico-vegetazionale presenti nelle particelle n. 920, 921 (ex particella n. 115) e da un uliveto abbandonato in fase di rinaturalizzazione delimitato a Nord-Est da un muretto a secco con annessa vegetazione naturale di notevole interesse ambientale e paesaggistico presente nelle particelle n. 741, 742 (ex particelle n. 691).

Premesso quanto sopra, dalla documentazione trasmessa dal Comune di Noci con nota n. 13421 del 26.08.2014, si rileva che la trasformazione insediativa è stata riorganizzata dalla Ditta a seguito della citata nota prot. 4754 del 07.06.2011 dello Scrivente Ufficio al fine di assicurare una adeguata relazione con le suddette componenti di paesaggio strutturanti l'ambito di riferimento. In particolare la riproposta trasformazione insediativa, prevede volumi edilizi che non interessano direttamente le formazioni botanico-vegetazionale presenti nelle particelle n. 920, 921 (ex particella n. 115), mentre con riferimento alle particelle n. 741, 742 (ex particella n. 691), l'intervento risulta parzialmente in contrasto poiché alcuni volumi edilizi del lotto interessano direttamente un muretto a secco posto a confine nord-est con annessa vegetazione naturale.

Tutto ciò premesso in riferimento al progetto del Piano di Lottizzazione del comparto n.9, come trasmesso dal Comune di Noci con nota n. 13421 del 26.08.2014, ed acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 12454 del 23.10.2014, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, si ritiene di poter esprimere

parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

#### (Prescrizioni e Indirizzi)

- al fine di assicurare la valenza ecologica della formazione botanico-vegetazionale, presente nelle particelle nn. 920, 921 (ex p.l n. 115):
  - compatibilmente con gli interventi, siano, salvaguardate tutte le essenze arboree e arbustive ricadenti nei lotti "fondiari" e nell'"area per attrezzature di interesse comune";
  - non realizzare alcuna opera edilizia nell'area destinata a "verde pubblico attrezzato".
- salvaguardare le alberature poderali e le relative siepi poste sul confine della particella n. 691 (ora particelle n. 741, 742), e la particella n. 98;
- salvaguardare la strada bianca già esistente tra le p.lle 906 e 165 con le relative siepi e alberature poderali e recuperare i muretti a secco posti sui bordi della stessa, sono quindi da escludersi l'ampliamento della sezione di carreggiata ed eventuali interventi di manutenzione della stessa che comportino opere di impermeabilizzazione. Siano inoltre delocalizzati i previsti parcheggi posti sul bordo est della strada;
- realizzare fasce verdi di mitigazione continue, di sezione variabile, e comunque non inferiore ai 3,00 metri, sui bordi dei lotti a ridosso delle aree agricole. Le suddette fasce verdi devono essere costituite da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate per forma e dimensione della chioma) e finalizzate a mitigare l'impatto ambientale e migliorare il controllo del microclima;
- dotare il nuovo tratto di viabilità (strada di PdL) a confine con l'aree ad uso agricolo, di muretti a secco in pietra locale costruiti secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei lotti), esclusivamente con:
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;

- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- salvaguardare compatibilmente con gli interventi, i muretti a secco presenti conservandone le caratteristiche materiche e formali. Nel dettaglio per i muri a secco oggetto di interventi di recupero, si provveda a ripristinare lo stato originale conservandone gli aspetti formali e materici;
- salvaguardare la costruzioni rurali preesistenti con copertura a trullo nella particella 165 individuando una opportuna area di rispetto. In particolare la costruzioni a trullo dovrà essere oggetto di interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;
- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) in muratura a secco evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
- realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

#### Indirizzi:

al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della LR n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
  - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
  - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
  - la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n. 2/2011 (DGR n. 416 del 10.03.2011).

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;

- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

#### (Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

#### "Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni dinatura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di NOCI (BA), relativamente al Piano di lottizzazione zona estensiva C2 comparto 9 il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto "Prescrizioni e Indirizzi" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di eventuale autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione;

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di NOCI;

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla Ditta;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2770

COMUNE DI ARNESANO (LE) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione PUG.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Con nota prot.9460 del 09/12/14, il Sindaco del Comune di Arnesano ha richiesto la nomina del commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20.

Quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni di incompatibilità ex art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese dal Sindaco e da n.13 consiglieri comunali su n. 17 componenti il consiglio stesso, giusto verbale della seduta del 02/12/14 (prot. 9363 del 04/12/14), con conseguente impossibilità dell'organo a deliberare sull'argomento, in sede sia di prima e sia di seconda convocazione, ai sensi del locale Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Peraltro, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, si riferisce che (a seguito di richiesta comunale, giusto verbale della seduta della Giunta Comunale del 22/08/14 prot.6485 e nota del Sindaco prot.6532 del 22/08/14) con DGR n.1861 del 09/09/14 è stata nominata quale commissario ad acta per gli atti di competenza della giunta comunale, in ordine alla proposta di adozione al consiglio comunale del Piano Urbanistico Generale (art.11/co.4° della LR 20/2001), l'Arch. Valentina Battaglini (funzionario regionale direttivo dell'Assessorato Qualità del Territorio, sede di Lecce), il quale vi ha provveduto con propria deliberazione n.1 del 06/11/14.

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Arnesano di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n.20/2001, e constatata l'impossibilità da parte del consiglio comunale attualmente in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art.11 della LR n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG di cui già alla delibera del commissario ad acta n.1 del 06/11/14 (con i poteri della giunta comunale, per la proposta di adozione del PUG), a causa delle dichiarazioni di incompatibilità ex art.78/co.2° del D.Lgs. n.267/2000 rese dal Sindaco e da n.13 consiglieri su n.17 componenti il consiglio stesso, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta avanzata, e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art.11 della LR n.20/2001 in ordine al suddetto PUG, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "g)" della l.r. n.7/97.

#### "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di ARNESANO (LE), giusto verbale della seduta del Consiglio Comunale del 02/12/14 (prot.9363 del 04/12/14) e nota del Sindaco prot.9460 del 09/12/14, a causa dell'obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co.2° del D.Lgs. n.267/2000, resa dal Sindaco e da n.13

consiglieri su n.17 componenti il consiglio stesso, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale, a norma dell'art.11 della LR n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale di cui già alla delibera del commissario ad acta n.1 del 06/11/14 (con i poteri della giunta comunale, per la proposta di adozione del PUG), perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

**DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001, quale "Commissario ad acta" per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art.11 della LR n.20/2001 in ordine al suddetto PUG, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo art.11 della LR n.20/2001:

**Arch. Valentina BATTAGLINI** (funzionario regionale direttivo dell'Assessorato Qualità del Territorio, sede di Lecce).

il Comune di ARNESANO (LE) corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994.

**DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di ARNESANO (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2771

Definitiva Imputazione di somme riscosse in conto sospeso al capitolo 6153300. Variazione di bilancio.

L'Assessore al Mediterraneo, Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente del Servizio e dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, riferisce:

#### premesso che:

con Comunicazione 2000/C 143/08 del 28 aprile 2000 la Commissione delle Comunità Europee ha stabilito gliorientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario -Interreg III;

con delibera G. R. n. 34/2001 la Giunta Regionale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione relativo al P.I.C. INTERREG III - A 2000/2006 Italia/Grecia;

la Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C 2003 108 del 11/03/2003 ha approvato il DOC.U.P. INTERREG III-A ITALIA/GRECIA;

Con successiva decisione n. C (2007) 4354 del 17/09/2007 la Commissione U.E. ha riapprovato il Piano finanziario del Programma che per la parte Italiana allocava risorse complessive per l'importo di € 63.801.204,40 suddivise:

- Cofinanziamento a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) € 31.900.602,20 (50% del Totale);
- Cofinanziamento dello Stato a Titolo del Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) € 22.330.421,54 (35% del Totale);
- Cofinanziamento a carico del Bilancio Regionale €
   9.570.180,66 (15% del Totale).

Le risorse a titolo del Cofinanziamento U.E. (50%) e Stato (35%) sono state progressivamente iscritte, fino all'anno 2006, sul capitolo di Entrata del Bilancio Regionale n. 2033408 al quale venivano connessi, nella parte Spesa, i capitoli 1103121; 1103122; 1103123;1103124 atti a sostenere le spese (85%)

afferenti i 4 Assi prioritari del Programma.

Contestualmente venivano istituiti, nella parte spesa, i 4 capitoli: 1082261; 1082262; 1082263; 1082264, atti a garantire il cofinanziamento regionale ai 4 Assi prioritari.

Gli assi prioritari del Programma Operativo venivano assegnati, per la loro effettiva implementazione, a diversi Settori / Uffici Regionali che davano attuazione alle decisioni assunte al Comitato di Sorveglianza del Programma in relazione al finanziamento dei progetti approvati e alla loro esecuzione.

Con deliberazione n. 380 del 04/03/2014, questa Giunta Regionale prendeva atto dell'avvenuta conclusione delle attività e autorizzava la Variazione di Bilancio per incassare il saldo del Contributo U.E. e del Cofinanziamento dello Stato assegnati al Programma Operativo P.I.C. INTERREG III-A 2000/2006 Grecia / Italia;

#### Tutto ciò premesso e considerato

**ATTESO** che in fasi diverse alcuni dei Partner dei progetti Beneficiari dei contributi hanno provveduto a restituire parte delle risorse assegnate e non utilizzate;

**PRESO ATTO** che, a tutt'oggi, il Servizio Ragioneria ha provveduto ad incassare tali restituzioni sul capitolo 6153300 "somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione";

**CONSIDERATO** che a titolo del Programma Operativo P.I.C. INTERREG III- A 2000/2006 Grecia / Italia le somme da regolarizzare ammontano ad € **205.130,19** come da reversali di seguito indicate:

- 8188 comune di Alberobello € 2.000,00;
- 6842- UniSalento € 22.780,22;
- 11911 Comune di Sternatia € 3.868,78;
- 8108 Comune di Barletta € 5.506,43;
- 8411 Provincia di Brindisi € 995,00;
- 9252 Provincia di Brindisi € 14.895,21;
- 9253 Provincia di Brindisi € 20.685,99;
- 10198 Provincia di Brindisi €23.416,66;
- 10199 Provincia di Brindisi € 36.606,90;
- 4777 C.N.R. Istituto di Genetica Vegetale € 74.375,00;

**TENUTO CONTO** che occorre procedere alla regolarizzazione contabile delle somme incassate sul capitolo 6153300 "somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"

PRESO ATTO che trattasi di somme destinate a specifica destinazione e che occorre, ridestinare ai capitoli di spesa di provenienza;

VISTO l'art. 72 della legge regionale n. 28/2001 e s.m. e i.

#### La documentazione in originale è agli atti del Servizio Mediterraneo

l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

- 1. di provvedere alla regolarizzazione contabile delle somme incassate in conto sospeso tramite l'iscrizione, sul capitolo 2033408 deputato alle Entrate a titolo di Cofinanziamento Comunitario e Statale di cui al P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia/Italia cui la Regione Puglia è la sola Regione Italiana eliggibile, della somma di € 205.130,19;
- 2. di provvedere alla iscrizione sul capitolo 1103123 deputato alle spese a titolo di cofinanziamento U.E. e Stato dell'Asse 3 del P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia / Italia della somma di € 205.130,19;
- 3. di procedere alla necessaria Variazione di Bilancio.

#### COPERTURA FINANZIARIA

La regolarizzazione contabile delle somme incassate in conto sospeso al capitolo 6153300 e afferenti le restituzioni effettuate da partner di progetti approvati e ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia / Italia, avverrà - ai sensi dell'art. 72 della l.r. 28/2001 tramite la variazione amministrativa da effettuare al Bilancio Regionale 2014 Parte ENTRATA al capitolo 2033408 e Parte SPESA al capitolo 1103123:

#### **VARIAZIONE DI BILANCIO in aumento in termini** di Competenza e Cassa

#### U.P.B. 04.3.21

#### Parte Iª ENTRATA - Bilancio Vincolato -

Capitolo n. 2033408 "Cofinanziamento U.E. e Stato degli assi prioritari del P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia / Italia € 205.130,19

#### U.P.B. 04.02.01

#### Parte IIª SPESA - Bilancio Vincolato

Capitolo n. 1103123 "cofinanziamento U.E. e Stato dell'Asse 3 del P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia / Italia € 205.130,19

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Ai sensi del punto 5 del dispositivo della D.G.R. 28 luglio 1998, n. 3261, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata, la presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù degli articoli 4, co. IV, lett. a) e k), della L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), 22 e 44, co. IV, lett.e), della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell'Area per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio in termini di competenza e cassa come riportato nella parte Copertura Finanziaria;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2773

P.O. Puglia FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità". Potenziamento dei servizi per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Modifica delle "Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro", di cui alla D.G.R. n. 1471/2012 e dello Schema di Atto di Intesa tra Regione e Province pugliesi.

Assente l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, dr.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue l'Ass. Caroli.

Con D.G.R. n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del P.O. Puglia FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità", è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione.

Con D.G.R. n. 1363 del 15/06/2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29/06/2011, sono state approvate:

- a) le "Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", successivamente annullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del 28/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 21/03/2012;
- b) lo schema di modifica ed integrazione dell'Atto di Intesa già sottoscritto dalle Amministrazioni provinciali giusta D.G.R. n. 23/2009.

A seguito di diversi incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni degli enti di formazione ed, in particolare, a seguito dell'incontro del 4 maggio 2012, la Regione Puglia si è impegnata a riconoscere alle Province i costi sostenuti dagli enti di formazione rivenienti dalla gestione del personale (in misura non inferiore al 5%), qualora gli enti stessi abbiano ricollocato dipendenti degli enti in crisi già occupati presso i Centri per l'Impiego.

A seguito del predetto incontro, è stato siglato apposito accordo.

Con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012, integrando le linee guida di cui alla D.G.R. 388/2012, si è inteso dare attuazione agli impegni assunti nel citato accordo, riconoscendo gli anzidetti costi e quantificandoli in ragione del 5% della somma dei costi unitari dei lavoratori dipendenti, presso il Centro per l'Impiego, di ciascun ente che abbia ricollocato dipendenti degli enti in crisi già occupati presso i Centri stessi.

La citata deliberazione attestava, inoltre, che con successivo atto si sarebbero specificate le modalità attuative finalizzate al riconoscimento di detti costi.

Con D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012, integrando le Linee Guida di cui alla D.G.R. 994/2012, sono state definire le predette modalità attuative, è stato approvato un nuovo schema di atto di intesa tra Regione Puglia e ciascuna Amministrazione provinciale per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione, sono stati rettificati alcuni errori di carattere materiale presenti nelle DGR 388/2012 e 994/2012 e sono state modificate le Linee Guida nelle parti in cui le stesse non prevedevano l'applicazione del CCNL della Formazione Professionale, sostituendo il riferimento al precedente (2007-2010) con il CCNL attualmente in vigore (2011-2013).

Con le citate deliberazioni, inoltre, veniva disciplinato, tanto con riferimento al costo del personale tanto con riferimento ai costi di gestione del personale determinato in ragione del 5%, che le Amministrazioni provinciali beneficiarie delle operazioni avrebbero liquidato gli enti di formazione sulla base di anticipazioni trimestrali, a seguito di presentazione di fattura trimestrale e di idonea polizza fideiussoria (rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993) a garanzia degli importi oggetto di anticipazione.

Per l'effetto, le citate deliberazioni qualificavano dunque quale costo ammissibile all'operazione la spesa sostenuta per l'accensione delle polizze medesime. Tanto al solo fine di supportare le Amministrazioni provinciali nell'eventuale fase di recupero di importi anticipati in liquidazione.

Da ultimo, la citata deliberazione prevedeva che il nuovo sistema di anticipazioni sarebbe entrato in vigore a partire dal IV trimestre 2012.

Detto termine, nelle more che tutte le Amministrazioni provinciali sottoscrivessero il nuovo accordo con l'Amministrazione regionale, con deliberazioni di Giunta regionale nn. 153/2012 e 38/2013, veniva posticipato al 01/04/2013.

Successivamente avveniva che beneficiari delle operazioni ed enti di formazione non trovassero comune intesa in ordine al quantum oggetto di garanzia stante l'evidente complessità dell'intera operazione.

In un'ottica di collaborazione e di raccordo tra soggetti istituzionali, dopo aver ribadito con nota prot. 002095 del 22/02/2013 l'effettiva funzione regionale, anche in ragione del ruolo strategico e crescente attribuito finanche a livello nazionale ai CPI per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal FSE, la Regione promuoveva diversi incontri per la soluzione tecnica della questione. Ai predetti incontri partecipavano Province beneficiarie dell'intervento, associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali.

Con diverse deliberazioni di Giunta regionale, pertanto, da ultimo con DGR n. 1723 dell'1/08/2014, veniva prorogato il termine per l'entrata in vigore del succitato sistema delle anticipazioni, al fine di consentire la definizione dei predetti e necessari passaggi procedimentali.

Nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 14/11/2014 venivano trovate modalità tecniche condivise tra, per quanto maggiormente rileva, Province beneficiarie ed Enti di Formazione in ordine alle modalità tecnico operative di presentazione delle fideiussioni le quali, per la loro puntuale attuazione, comportano modificazioni delle Linee Guida approvate con precedente deliberazione n. 1471/2012 e, per l'effetto, modificazioni dell'Atto di intesa precedentemente sottoscritto tra Regione e Province beneficiarie dell'intervento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta della Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dalla stessa con la quale tra l'altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione del PO FSE; Vista la deliberazione n. 2448 del 21/11/2014;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione dell'Assessore relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto, di:

- di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 1471/2012;
- approvare le nuove "Linee Guida per le Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare lo schema di atto di intesa (di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia e ciascuna Amministrazione provinciale per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli enti di formazione;
- di disporre che il nuovo sistema entrerà in vigore a partire dal I trimestre 2015;
- di autorizzare l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale (Prof.ssa Alba Sasso) alla sottoscrizione dell'atto di intesa in nome e per conto della Regione Puglia;

- di autorizzare i competenti Servizi (Autorità di Gestione e Politiche per il Lavoro) all'espletamento di tutte le procedure consequenziali che si dovranno porre in essere;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

#### ALLEGATO A



#### **REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

Servizio Formazione Professionale



## REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Formazione Professionale

PO FSE 2007/2013 "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65)

Linee Guida per le
Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno
all'attività dei centri per l'impiego

#### ALLEGATO A

#### **Indice**

#### **PREMESSA**

- 1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)
- 2. Centri Territoriali per l'impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale
- 3. Ammissibilità della spesa
  - 3.1 Costo ammissibile al FSE e costo orario
  - 3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile
- 4. Documentazione da produrre in sede di verifica
- 5. Linee Guida per la gestione dei rapporti Province/Enti di Formazione Professionale
  - 5.1 Fatturazione dei costi
  - 5.2 Fideiussione
  - 5.3 Documentazione di spesa
  - 5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
  - 5.5 Protocollo unico Provincia/Ente di Formazione Professionale

#### **PREMESSA**

Il Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) è lo strumento comunitario che favorisce l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche del mercato del lavoro e sostiene gli investimenti in capitale umano operate dagli stati membri.

Fra gli obiettivi prioritari del Fondo vi è lo "sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro" (art. 1 Regolamento UE 1784/99 relativo al FSE).

Al fine di conseguire tale finalità, il Fondo sostiene misure volte a favorire l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi al lavoro.

Il Programma Operativo Regionale è il documento di programmazione che fissa gli obiettivi di medio periodo e stabilisce le modalità realizzative per gli interventi di politica del lavoro che usufruiscono del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nelle funzioni esecutive di tali interventi.

Con atto n. 173 del 26 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale FSE (di seguito PO Puglia FSE) 2007-2013, che nell'Asse II- Occupabilità, identifica, fra le altre, la seguente attività: "Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione" (categoria di spesa 65), ove per azioni già svolte nel precedente periodo devono intendersi quelle relative alla Misura 3.1-Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego - Azione a.2 - Costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego, di cui al Complemento di Programmazione (di seguito C.d.P.) POR Puglia FSE 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con atti nn.1697/2000 e 1698/2000.

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese riguardanti gli interventi finanziati dal PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 "Convergenza", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007)TO51P0005) con riferimento in particolare all'Asse II – Occupabilità -Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego.

I beneficiari degli interventi dovranno gestire le attività di cui risulteranno affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel presente documento, che fa riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013
- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" in materia di ammissibilità della spesa e successive modificazioni ed integrazioni;
- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
- Tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale esplicitamente richiamata nelle presenti Linee Guida.

Le disposizioni previste in questo documento sono disponibili sul sito <u>www.fse.regione.puglia.it</u> <u>http://formazione.regione.puglia.it.</u>

Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento. Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno approvate con Delibera di Giunta Regionale e saranno pubblicate sul sito internet di cui al precedente punto.

#### 1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

Il PO FSE Puglia 2007-2013 all' "Asse II-Occupabilità" stabilisce che i beneficiari degli interventi saranno prevalentemente enti di formazione accreditati, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese, servizi per l'impiego e singoli individui.

Pur non facendo esplicito riferimento alle Province, il beneficiario degli interventi in oggetto: "Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione", è identificabile nelle medesime Province sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a norma dell'articoli 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. A seguito di tale Decreto, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato legge regionale 19/99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", che all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego" (di seguito C.T.I). Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

La stessa Misura 3.1 di cui al C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, tra i beneficiari finali prevedeva, tra gli altri , anche le Province che pertanto sono state individuate come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I. previsti nel loro ambito territoriale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115/01 che ne indica anche i criteri.

Con Atto d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei C.T.I. e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal D. Igs. 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99.

Essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni sopra richiamate e avendo le Province realizzato quanto già previsto nel C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 del 20/01/2009, ha approvato il nuovo Atto d'Intesa, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013"Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l'Impiego (di seguito C.P.I.) con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, secondo le modalità in esso indicate.

Con il suddetto Atto d'intesa le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione e si sono impegnate a ricercare altrove le ulteriori professionalità mancanti, previa contrattazione con le OO.SS., a seguito della verifica della inesistenza della professionalità richiesta tra il personale già in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale.

Nel suddetto Atto d'intesa è altresì previsto che le Province, nei confronti dei suddetti lavoratori, per la realizzazione delle attività di cui al PO Puglia FSE 2007-2013, "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), siano titolari dell'esercizio del potere direttivo (stante la dipendenza funzionale) fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

## 2. Centri Territoriali per l'Impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale

La L.R. n°19/99 all' art. 7, punto 7 prevede che in sede di prima costituzione dei C.T.I., vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e informazione.

La L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n. 32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative secondo la previsione contenuta nella misura 3.1 del C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820 dell'11dicembre2001, ha approvato i criteri per l'utilizzazione nei C.T.I. degli operatori per la formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, previa stipula di apposita convenzione con l'ente di provenienza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.115 del 20 febbraio 2001 prendendo atto dello studio elaborato dall'IPRES, prevede l'istituzione di 41 C.T.I. su tutto il territorio regionale e di destinare a ciascun Centro un numero di dieci operatori.

Successivamente con Deliberazioni nn. 970 del 9 luglio 2002, 1170 del 8 agosto 2002, 2258 del 23 dicembre 2002 e 588 del 6 maggio 2003, il numero degli operatori da utilizzare nei C.T.I. è stato incrementato da numero 410 a numero 474.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della formazione professionale, viene definita l'attuale ripartizione su base provinciale degli operatori medesimi di seguito elencata:

- Provincia di Bari n. 160 unità
- Provincia di Brindisi n. 40 unità
- Provincia di Foggia. n. 76 unità
- Provincia di Lecce. n. 84 unità
- Provincia di Taranto n. 60
- Provincia BAT n. 54

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 è stato approvato il *Masterplan* dei Servizi per il lavoro, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere a livello regionale per potenziare e qualificare l'azione dei C.P.I., per quanto attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare nel territorio di riferimento. Il *Masterplan* pertanto identifica tra l'altro le attività e i servizi che devono esse svolti presso i C.P.I.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1893 del 6 agosto 2010 sono state approvate le "Linee guida per la redazione del Piano di Implementazione Provinciale del *Masterplan* dei Servizi per il Lavoro della Regione Puglia", sulla base delle quali le Province svilupperanno il proprio Piano, tenuto conto delle peculiarità territoriali, in cui recepisce gli standard regionali e li implementa a livello provinciale in una ottica migliorativa quali-quantitativa. La Regione Puglia ha, dunque, definito "cosa" intende realizzare in merito ai Servizi per l'impiego attraverso il *Masterplan*, i Piani di Implementazione Provinciali dei Servizi (PIP) hanno, invece, lo scopo di definire "come" questi obiettivi devono essere raggiunti sotto il profilo operativo/organizzativo delegando al decisore provinciale tali modalità. Fondamentale per il raggiungimento

degli obiettivi di cui sopra sarà il legame che occorrerà assicurare tra l'erogazione dei Servizi a cittadine e cittadini/utenti dei Centri per l'Impiego e l'attuazione delle Politiche Attive del Lavoro.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2645 del 4 dicembre 2012, si è provveduto ad aggiornare la ripartizione su base provinciale degli operatori.

In attuazione delle deliberazioni innanzi richiamate, gli operatori della formazione professionale, già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, e assunti con contratto a tempo indeterminato dagli Enti di Formazione Professionale sono da questi temporaneamente comandati presso i C.P.I. e, di conseguenza, operano, sotto la responsabilità funzionale e gerarchica delle Province.

La struttura giuridica del comando, peraltro, incide anche sull'ammissibilità e sulla rendicontabilità di alcune voci di spesa.

#### 3. Ammissibilità della spesa

#### 3.1 Costo ammissibile al FSE e Costo orario

I formatori che operano presso i C.P.I. sono e restano dipendenti a tempo indeterminato degli Enti di Formazione Professionale, sui quali gravano gli oneri derivanti dai trattamenti retributivi nonostante i relativi oneri possano non essere ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sennonché, non ogni voce retributiva e/o trattamento economico previsto dal CCNL Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) vigente (attualmente 2011-2013) o dal contratto individuale di lavoro costituisce, per ciò stesso, costo ammissibile secondo le regole del FSE. Di qui, appunto, la necessità di chiarire le modalità di calcolo del "costo orario" dell'operatore che può essere finanziato dal FSE.

Fermo restando che l'applicazione del CCNL FP 2011-2013 da parte degli Enti di Formazione Professionale costituisce condizione necessaria per la valida sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa da parte degli stessi con le Province Pugliesi, così come condizione necessaria è altresì l'applicazione integrale dell'eventuale rinnovo del CCNL FP, ai fini della determinazione del costo rimborsabile dal FSE, l'Ente datore di lavoro dovrà procedere come segue:

- determinare il costo orario di ciascun operatore utilizzato, calcolato su base annuale, secondo il modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 1);
- asseverare, durante lo svolgimento delle attività, per la parte di propria competenza le informazioni contenute nel report di presenze mensile individuale redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 2), elaborato a cura dell'operatore. In dettaglio l'operatore riporterà sul report di presenze mensile le ore di lavoro effettivamente svolte per ciascuna tipologia di attività, indicando anche il numero degli utenti serviti e la codifica prevista nella legenda all'Allegato 2 in ordine alla tipologia delle ore non lavorate e di quelle non retribuite; trasmetterà, quindi, il report, preventivamente vistato dal Responsabile del C.P.I. di appartenenza e dal Dirigente della Provincia del Servizio Politiche del Lavoro, all'Ente di Formazione Professionale che, assevererà il report di presenze mensile individuale compilato dall'operatore (Allegato 2);
- riportare per ciascun operatore, sul report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 3), che rappresenterà un allegato alla fattura mensile, il numero di ore mensili lavorate (voce A dell'Allegato 2), il numero di ore mensili non lavorate (voce B dell'Allegato 2), le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse e altre ore non retribuite (voce D e voce E dell'Allegato 2);

- riportare per ciascun operatore, sul prospetto mensile di calcolo del costo non a carico Ente di Formazione, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 4), il totale del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale e che quindi non è ammissibile a cofinanziamento FSE:
- compilare il dettaglio dei costi soggetti a fatturazione separata sulla base del modello allegato al presente documento (cfr. Allegato 5) relativi ai buoni pasto e annessi oneri previdenziali nonchè alla rivalutazione TFR.

Nel determinare il costo orario del lavoratore ammissibile al FSE, in particolare, l'Ente di formazione dovrà inserire nella base di calcolo non tutte le voci retributive previste dal CCNL FP, bensì soltanto quelle che spettano al lavoratore anche allorché sia in regime di comando (come nel caso di specie), con esclusione, quindi, di tutte le voci — comunque denominate — che spettano al lavoratore in quanto direttamente dipendente dell'Ente datore di lavoro, ma che non sono ammissibili a cofinanziamento FSE.

Il costo orario, calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione le seguenti voci retributive, anche differite:

- 1. l'importo totale annuo della <u>retribuzione lorda, già percepita dal dipendente, costituito essenzialmente dai seguenti elementi aventi carattere di stabilità e ricorrenza:</u>
  - a. Retribuzione Base Tabellare;
  - b. indennità per vacanza contrattuale;
  - c. P.E.O.I (CCNL FP 2011-2013);
  - d. indennità derivante dall'armonizzazione tra P.E.O. e P.E.O.I di cui all'Accordo di Contrattazione Regionale del 20 ottobre 2011;
  - e. Fondo Incentivi;
  - f. scatti di anzianità;
  - g. eventuali superminimi solo se previsti in apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

    Sono esclusi dal computo gli elementi variabili della retribuzione, non rendicontabili in ambito FSE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - indennità varie;
    - eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di ente;
    - elementi distinti della retribuzione;
    - elementi aggiuntivi della retribuzione;
    - maggiorazione per lavoro straordinario;
    - maggiorazione per turni e lavoro notturno;
    - diarie, indennità di trasferta e missione (per la parte relativa al trattamento economico retributivo);
    - una tantum e gli arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

Tutti gli elementi della retribuzione dovranno risultare dal Libro Unico del dipendente relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

- 2. la tredicesima mensilità.
- 3. <u>l'INPS a carico del datore di lavoro</u>.
- 4. <u>l'INAIL a carico del datore di lavoro</u>.
- 5. <u>l'accantonamento annuo di TFR.</u>

Per il calcolo del costo orario, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL Formazione Professionale pari a 1590 ore, come meglio specificato nell'Allegato 1.

Il costo ammissibile degli operatori sarà pertanto pari al costo orario determinato su base annuale per il numero di ore lavorate (voce A dell'Allegato 2) e non lavorate (voce B dell'Allegato 2), detratto l'ammontare del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale di cui all'Allegato 4. Il costo portato in detrazione dovrà essere debitamente giustificato e documentato come di seguito specificato.

Si precisa che nel calcolo delle ore non lavorate non dovranno essere computate le ore relative ai agli esoneri a tempo pieno e semiesoneri sindacali di cui al successivo paragrafo 3.2 numero 10, in quanto non ammissibili e che dovranno essere separatamente indicate nei report di presenze mensili individuali e totali (Cfr. Allegato 2 e Allegato 3)

Il costo orario è fisso ed immodificabile per l'intero anno di riferimento, fatte salve eventuali modifiche di carattere straordinario (ad es., modifica contrattuale, modifiche normative), che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Ente di Formazione Professionale alle Province tramite modello Allegato 1 sostitutivo per operatore.

#### 3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

#### Premesso che:

- ai fini dell'ammissibilità della spesa i riferimenti normativi sono esclusivamente quelli in materia di FSE, richiamati in premessa, e non già esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) di riferimento;
- il CCNL FP attualmente in vigore è il CCNL FP 2011-2013;
- che in data 20 ottobre 2011 è stato sottoscritto Accordo di Contrattazione Regionale;

si forniscono le seguenti precisazioni in ordine all'ammissibilità della spesa:

#### 1. Straordinario

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti se riferiti alle ore aggiuntive effettivamente prestate per le attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 ed eventuali successive note esplicative, così come evidenziato nei *report* di presenze mensili (Cfr. Allegato 2).

Si precisa che gli straordinari dovranno essere debitamente giustificati, motivati dal responsabile del C.P.I. e previamente autorizzati dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa e nei limiti orari previsti dal CCNL FP di riferimento. Si precisa che non è ammissibile il costo relativo alla maggiorazione per lavoro straordinario.

#### 2. Fondo Incentivi

L'istituto del Fondo Incentivi, così come attualmente strutturato nell'ordine massimo dell'8%, configura le indennità corrisposte a tale titolo come assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione in quanto:

- erogate per tredici mensilità, indistintamente a tutti gli operatori della Formazione Professionale,
- non riconducibili a logiche di produttività aziendale degli Enti di Formazione Professionale, ma al maggior impegno derivante dall'innovazione e complessità del sistema regionale della Formazione Professionale.

Ai fini della ammissibilità della spesa in oggetto al cofinanziamento FSE, eventuali variazioni di tali indennità, previste dalla Contrattazione Regionale e/o di Ente di Formazione, sia nei presupposti che nell'ammontare, dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

#### 2.1 Elemento di garanzia retributivo (EGR) ex art. 25, lettera E, punto 5 CCNL Formazione Professionale

Come noto, l'articolo in oggetto prevede, oltre alla quantificazione del Fondo incentivi delle cui modalità e criteri di attribuzione è competente la contrattazione regionale e/o di ente, l'istituzione di un Elemento di garanzia retributivo (EGR), corrisposto in assenza di contrattazione di secondo livello a tutto il personale dipendente a tempo pieno, da riproporzionare per orari ridotti, quale indennità perequativa nella percentuale definita dalla contrattazione nazionale, tramite specifica sequenza contrattuale. Si tratta un elemento retributivo introdotto a partire dalla riforma degli assetti contrattuali del 2009 e legato al tentativo di dare incentivazione e rilievo alla contrattazione di secondo livello, la quale ha il compito principale di prevedere elementi retributivi aggiuntivi quali i premi di risultato o di produzione; proprio allo scopo di rafforzare l'adesione ad una contrattazione

integrativa ed allo stesso tempo di compensare i lavoratori i cui datori di lavoro non aderiscano a una contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), gli Accordi Interconfederali – e di conseguenza il CCNL Formazione Professionale – ha introdotto il cd. EGR, poi quantificato nella sequenza contrattuale del luglio 2013 (e recepito dalla contrattazione regionale pugliese nel novembre dello stesso anno).

Benché definito come "una tantum" esso non può essere considerato come elemento occasionale o scollegato dalla prestazione lavorativa effettuata, quanto piuttosto come sostitutivo – con valori presuntivamente inferiori di un'attribuzione che la contrattazione collettiva di secondo livello sarebbe comunque chiamata a calibrare, secondo l'indicazione del CCNL, sulla "professionalità derivante da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa"., che richiama peraltro la previsione dell'art. 1, lett. A, co. 2 dello stesso CCNL, dedicato alle componenti accessorie della retribuzione in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Esso è dunque direttamente collegato alla prestazione lavorativa (tanto è vero che viene ricalibrato sulla base dell'orario di lavoro dedotto nel contratto individuale) e legato ai processi di innovazione ed efficienza organizzativa; è solo la sua quantificazione ad essere sussidiariamente predeterminata dalla contrattazione nazionale, ben potendo la contrattazione di secondo livello definirne livelli diversi, così come è già chiamata a gestire criteri e modalità di attribuzione del Fondo Incentivi. La stessa collocazione nello stesso punto E dell'art. 25 dimostra la comune natura delle voci retributive.

Né può ritenersi che la natura di occasionalità derivi dalla attribuzione in una unica soluzione annuale, giacchè è la stessa sequenza contrattuale dell'11 luglio 2013 a prevedere che l'erogazione "potrà essere eventualmente ripartita su più mensilità, secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali e/o di Ente". E del resto, a contrario, sullo stesso Fondo di Incentivazione è prevista la possibilità di un'erogazione differenziata, periodica ed annuale.

#### 3. Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)

La Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) di cui all'art. 25 lettera D del CCNL FP 2011-2013 è ammissibile nei limiti previsti dallo stesso.

#### 4. Spese per Buoni pasto e relativi contributi previdenziali

Le spese per i buoni pasto, sono ammissibili secondo le modalità previste dall'art. 28 del CCNL FP 2011-2013 purché debitamente giustificate come evidenziato nel successivo paragrafo 5.

Le spese per i buoni pasto e i relativi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono soggetti a fatturazione separata. La relativa fattura sarà corredata dall'Allegato 5 compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa. I mese di novembre è fissato quale momento unico di conguaglio annuale per la rendicontazione da parte degli Enti di Formazione dei costi relativi ai Buoni Pasto.

#### 5. Irap <mark>e Inail</mark>

Il costo relativo all'Irap e all'Inail sostenuto è ammissibile purché debitamente comprovata da modello F24 dedicato mensile quietanzato. Tale costo a carico del datore di lavoro, una volto sostenuto, potrà essere rendicontato mediante fatturazione separata.

#### 6. Spese per missioni

I rimborsi spese per le missioni effettuate dagli operatori, sono ammissibili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, purché le stesse siano state effettuate nello svolgimento delle attività inerenti l'azione finanziata, previamente autorizzate dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione e adeguatamente motivate.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa.

#### 7. Trattamento di fine rapporto (TFR)

La quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore durante il periodo di permanenza presso i C.P.I. è ammissibile purché rappresenti un costo dell'Ente di Formazione Professionale risultante dalle scritture contabili dello stesso (vedi paragrafo successivo n. 4 punto i).

Il costo relativo alla rivalutazione TFR sarà fatturato separatamente alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e la fattura dovrà essere corredata dall'Allegato 5 compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa.

#### 8. Permessi sindacali

Sono ammissibili soltanto i costi relativi ai permessi sindacali delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nominate ai sensi dell'art.17 lettera A CCNL FP 2011-2013 purché le presenze alle riunioni sindacali siano debitamente certificate.

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- qualora non siano state ancora nominate le RSU e restino in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL FP, i criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti devono essere quelli previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 17 lettera A CCNL FP 2011-2013.
- l'Istituzione Formativa è rappresentata dal singolo C.P.I. di appartenenza. Le sigle sindacali devono
  comunicare alla Provincia il nominativo dell'RSA in carica e l'Ente di appartenenza, per ciascuna
  istituzione formativa. Questo al fine di non incorrere in tagli di spesa.

#### 9. Ore non lavorate

Si precisa che gli importi non riconosciuti per le ore non lavorate riguardano esclusivamente gli oneri che l'Ente di Formazione professionale recupera dall'INPS.

I costi relativi alle assenze per malattia, Legge 104/92 e in generale, a tutte le assenze retribuite a carico dell'Ente di formazione professionale, sono ammissibili. Per maggiori dettagli si rimanda alla codifica della voce B riportata nella Legenda ore non lavorate e non retribuite dell'Allegato 2.

#### 10. Esoneri a tempo pieno e Semi esoneri sindacali (Distacchi sindacali)

I costi relativi all'esonero a tempo pieno e al semiesonero per motivi sindacali, non sono ammissibili. Le ore relative ai semi esoneri sindacali dovranno essere debitamente e separatamente indicate nel report di presenze mensile individuale (Cfr Allegato 2) e nel report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati (Cfr Allegato 3).

#### 11. Livelli professionali contrattuali

Fermo restando il requisito del V livello d'ingresso per gli operatori della formazione, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, saranno ammissibili anche i costi relativi agli operatori di VI livello (conseguito per anzianità di servizio) in relazione alle mansioni da svolgere, sempre in conformità alle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010.

#### 12. Luogo di svolgimento dell'attività

Al fine del riconoscimento della spesa, gli operatori della formazione professionale devono essere impegnati di norma nelle sedi dei C.P.I. per le attività previste e affidate ai C.P.I. medesimi.

#### 13. Utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati all'esterno dei C.P.I.

In merito all'utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati logisticamente fuori dalle sedi dei C.P.I., si precisa che:

- il dislocamento degli operatori presso sedi esterne ai C.P.I. deve essere autorizzato dalla Provincia, di concerto con la Regione, anche al fine di consentire lo svolgimento di controlli in itinere da parte della Regione stessa;
- le attività svolte dagli operatori dislocati esternamente devono essere esclusivamente le medesime di
  quelle svolte nei C.P.I. e sottoposte a una procedura di controllo individuata tramite apposita
  convenzione (Protocollo d'intesa Province/Enti di Formazione Professionale) che preveda, tra l'altro,
  l'inoltro di report di attività svolta, controfirmati dal responsabile del C.P.I. territorialmente competente
  e dal Dirigente della Provincia;
- gli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I., in quanto articolazioni logistiche-territoriali dei suddetti Centri, devono rimanere funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- le attività svolte dagli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I. devono essere opportunamente documentate e riscontrabili in termini di utenza servita e conformemente alle modalità previste per la tracciabilità del servizio fornito.
- Infine, si ribadisce il carattere di eccezionalità del dislocamento di cui sopra, che deve essere dettato sempre e comunque da necessità di servizio all'utenza e da esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali, aspetti che devono essere opportunamente valutati in sede di autorizzazione dalla Provincia di concerto con la Regione.

### 14. Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri per l'Impiego

Si riconoscono i costi sostenuti dagli enti di formazione per la gestione del personale, quantificandoli in ragione del 5% della somma dei costi unitari dei lavoratori dipendenti, presso i Centri per l'Impiego, al ricorrere delle condizioni previste, da ultimi, con DGR 2056/2013. di ciascun ente che abbia ricollocato dipendenti degli enti in crisi, già occupati presso i Centri stessi.

L'importo spettante a ciascun ente di formazione sarà determinato prendendo in considerazione i seguenti due fattori:

1) numero operatori complessivamente impegnati dall'ente di formazione presso i CPI;

2) parametro di costo annuo per operatore (così come utilizzato dalla Regione Puglia quale base di calcolo per la liquidazione annuale a favore delle Amministrazioni provinciali secondo il modello compilato e conforme all'allegato 1).

Il prodotto di questi due fattori costituisce la base di calcolo in base alla quale calcolare il 5%.

Il risultato così ottenuto rappresenta il costo massimo rendicontabile da ciascun ente per costi di gestione ed amministrazione ex DGR n. 994/2012.

A titolo meramente esemplificativo, si riporta quanto segue:

n. operatori CPI: 10 (di cui n. 2 ricollocati presso Provincia"A", n. 2 ricollocati presso Provincia "B", n. 4 già dipendenti dell'ente di formazione presso Provincia "A" e n. 2 già dipendenti dell'ente di formazione presso Provincia "B");

costo annuo per operatore: € 45.000,00 (parametro ad oggi utilizzato dalla Regione Puglia per liquidare gli importi dovuti alle Amministrazioni provinciali, ex art. 5 degli Atti di Intesa già stipulati).

**base di calcolo** per la quantificazione massima dei costi di gestione/amministrazione spettanti: n. 10\* & 45.000,00= & 450.000,00.

costo massimo rendicontabile per ente: € 450.000,00\*5% = € 22.500,00.

Costo massimo rendicontabile a ciascuna Provincia:

Provincia "A": € 45.000,00\*(4+2)= € 270.000,00

costo massimo rendicontabile alla Provincia "A": € 270.000,00 \* 5% = € 13.500,00.

Provincia "B": € 45.000,00\*(2+2)= € 180.000,00

costo massimo rendicontabile alla Provincia "B": € 180.000,00 \* 5% = € 9.000,00.

I costi ammissibili sono esclusivamente quelli di seguito riportati:

- 1) costi del personale impiegato nelle area amministrativa per la gestione del personale impiegato presso i CPI, ad eccezione del personale che rivesta contemporaneamente cariche sociali;
- 2) altri costi legati alla gestione del personale impiegato presso i CPI. costi per utenze.

Con riferimento alle modalità di rendicontazione delle sopra citate spese, si fa espresso rinvio al Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE – PO 2007/2013, alla Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 febbraio 2009, pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009 e al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 -"Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 4. Documentazione da produrre in sede di verifica

Si elenca di seguito la documentazione da produrre in sede di verifica delle spese sostenute:

Con riferimento alla documentazione da produrre per consentire il controllo di conformità propedeutico alle liquidazioni in anticipazione dal secondo mese in poi (vd punto X dell'allegato I all'Atto di Intesa tra Regione e Province):

- a) fatture mensili degli Enti di Formazione Professionale;
- b) determina di liquidazione delle fatture mensili agli Enti di Formazione Professionale e Mandati della Ragioneria Provinciale con indicazione del capitolo di bilancio dedicato;
- c) prospetto riepilogativo mensile delle competenze, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale secondo il modello di cui all'allegato 3.1;
- copia Libro Unico del lavoro mensile redatto in base al modello autorizzato INAIL nonché copia conforme all'originale delle buste paga di ciascun operatore;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifico bancario e/o E/C bancario, mandati quietanzati) delle competenze nette agli operatori impiegati nei C.P.I.
  - In caso di pagamento cumulativo di tutti i dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale, dovrà essere prodotto un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle competenze nette pagate a ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori impiegati nei C.P.I., oggetto di rendicontazione.
  - I pagamenti dovranno essere effettuati e documentati in conformità alla normativa vigente per la tracciabilità dei flussi finanziari (ex artt.2-3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni).
- f) F24 dedicato (specificatamente ed esclusivamente riferito agli operatori impiegati nei C.P.I.), con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento delle ritenute e degli oneri sociali.
  - Nel caso in cui l'F24 di cui sopra non sia dedicato e quindi sia un documento di pagamento cumulativo, dovrà essere necessariamente accompagnato da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle ritenute e gli oneri sociali pagati per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione;
- g) modelli UNIEMENS e ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, accompagnati da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare degli oneri contributivi per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme, di competenza degli operatori dei C.P.I., oggetto di rendicontazione nonché attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo di riferimento;
- h) report di presenze mensile individuale per ciascun operatore, redatti in formato cartaceo ed elettronico, o sulla base dello standard di cui all'Allegato 2, compilato e sottoscritto dal medesimo lavoratore,

- vistato dal Responsabile del C.P.I. e dal Dirigente della Provincia e asseverato dal responsabile dell'Ente di Formazione di appartenenza;
- i) nell'ipotesi in cui vengano erogati buoni pasto: elenco nominativo degli operatori che hanno fruito degli stessi con indicazione specifica del n. di ticket consegnati ad ognuno, siglato dagli operatori stessi quale prova dell'avvenuta consegna ricevimento, fattura e relativo giustificativo di pagamento (bonifico bancario e/o E/C bancario, mandati quietanzati);
- j) a seguito dell'erogazione della tredicesima mensilità, tutta la documentazione sopra riportata ai punti a, b, c, d, e, f, g dovrà essere prodotta con riferimento anche a quest'ultima mensilità.

#### Con riferimento alla documentazione da produrre per consentire il controllo degli oneri differiti:

- k) F24 dedicati mensili quietanzati relativi all'Irap sostenuta per gli operatori nonché Dichiarazione Irap relativa corredata di ricevuta telematica di presentazione
  - Nel caso in cui venga prodotto F24 cumulativi, l'Ente dovrà produrre altresì la dichiarazione annuale IRAP unitamente ai prospetti esplicativi analitici, nei quali venga dettagliata la base imponibile, l'aliquota applicata e l'importo versato per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale al fine di dare evidenza delle somme versate per gli operatori impiegati per la realizzazione della presente operazione;
- I) F24 dedicati mensili quietanzati relativi all'INAIL sostenuta per gli operatori nonché Dichiarazione Irap relativa corredata di ricevuta telematica di presentazione
  Nel caso in cui venga prodotto F24 cumulativi, l'Ente dovrà produrre altresì la dichiarazione annuale
  INAIL unitamento ai prespetti esplicativi applitici poi quali venga dettagliata la base imponibile.
  - INAIL unitamente ai prospetti esplicativi analitici, nei quali venga dettagliata la base imponibile, l'aliquota applicata e l'importo versato per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale al fine di dare evidenza delle somme versate per gli operatori impiegati per la realizzazione della presente operazione;
- m) tabulato nominativo del TFR (con evidenza degli operatori impiegati nei C.P.I.) accompagnato dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta iscrizione in contabilità del relativo costo (schede di contabilità generale e relativo raccordo con bilancio annuale approvato);
- n) per gli enti con un organico superiore a 50 dipendenti, F24 con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto versamento del TFR al Fondo tesoreria INPS o altra documentazione contabile di pagamento prevista per i versamenti alle Casse di Previdenza Integrative;
- o) prospetto riepilogativo dei costi differiti, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale secondo il modello di cui all'allegato 3.2;
- p) giustificativi di spesa e pagamento in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente di formazione professionale per la polizza fideiussoria accesa;
- q) registro di contabilità generale (Libro giornale o equivalenti) da cui risulti la registrazione dei pagamenti effettuati in relazione ai costi rendicontati.

L'ente di formazione consegnerà alla Regione Puglia ogni altro documento dovesse occorrere per concludere il giudizio circa l'ammissibilità della spesa relativa all'operazione in parola.

## 5. Linee guida per la gestione dei rapporti Province Pugliesi/Enti di Formazione Professionale

Premesso che, come precedentemente evidenziato:

- i beneficiari degli interventi in oggetto sono le Province Pugliesi che in quanto tali sono tenute al rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia ed in generale della vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunitaria;
- le Province Pugliesi stipulano con gli Enti di Formazione Professionale, Protocolli per l'attuazione dell' Intesa con la Regione Puglia in merito alla collaborazione nei C.P.I. degli operatori della formazione professionale di cui al soppresso art. 26 della L.R. 54/78;

si forniscono le indicazioni di seguito elencate attinenti il rapporto Province /Enti di Formazione Professionale, strettamente correlate agli aspetti della rendicontazione e ammissibilità della spesa.

#### 5.1 Fatturazione dei costi

I costi, fatturati mensilmente dagli enti di formazione professionale alle Province, dovranno corrispondere agli oneri effettivamente consuntivati da quest'ultima nel trimestre di riferimento secondo le presenti Linee Guida.

#### 5.2 Fideiussione

Le erogazioni mensili agli enti della formazione professionale da cui dipendono gli operatori impiegati nei i C.P.I., dovranno essere assistiti da apposita polizza fideiussoria tesa a garantire un importo pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla lettera f) dell'Atto di Intesa. Detta polizza avrà efficacia fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di rilascio e dovrà essere rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993.

Soggetto garantito sarà l'Amministrazione Provinciale. Il costo relativo alle fideiussioni è rendicontabile ai sensi del DPR n.196 del 3 ottobre 2008, art. 3 punto 4 e successive modificazioni ed integrazioni e verrà liquidato a rimborso dalle Province previa presentazione di apposita fattura e relativi giustificativi di pagamento (cfr. par. 4).

#### 5.3 Documentazione di spesa

I giustificativi di spesa devono essere disponibili presso la Provincia in copia conforme agli originali presenti nelle sedi degli Enti di Formazione Professionale, previa apposizione del timbro "Regione Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Categoria di spesa 65" da parte degli stessi Enti .

I giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente devono essere organizzati, conservati ed esibiti alle Province dagli Enti di Formazione Professionale, con riferimento all'attività oggetto di finanziamento in base al principio della "contabilità separata".

Le Province a loro volta disporranno di una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente ciascuna operazione con modalità finalizzate a permettere il controllo.

#### 5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Province forniranno agli Enti di Formazione Professionale le indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi ex artt. 2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

#### 5.5 Protocollo d'Intesa tra Province e Enti di Formazione Professionale

In applicazione delle presenti Linee Guida, le Province Pugliesi dovranno sottoscrivere con ciascun Ente di Formazione Professionale nuovi Protocolli d'Intesa.

Nel Protocollo d'Intesa dovranno essere specificate:

- la tempistica di rendicontazione e di consegna della documentazione di spesa;
- le sanzioni a carico dell'Ente di Formazione Professionale nei casi di mancato rispetto delle indicazioni contenute nello stesso Protocollo d'Intesa;
- le modalità di archiviazione della documentazione contabile;
- le modalità di pubblicizzazione dei risultati dell'attività di orientamento nonché di informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore di tale intervento.

#### Allegato 1. Prospetto di calcolo del costo orario per operatore

Unione e Fondo accia	nurgea sie europeo		*
Periodo	di riferimento (annuale)		
	Luogo di Lavoro		
	Ente di formazione		
	Dipendente		
	(Cognome)	(Nome)	
	Cod. Fisc.		
	Descrizione	Modalità di calcolo	
	Tipologia contrattuale Tempo pieno (TP) o Part time(I Anzianità di servizio ex albo (data di prima assunzione)	PT)	
	Posizione INAIL		n.
	Area funzionale (3=erogazione)		
	Data assunzione Ente Data entrata in servizio nel CPI		
	Livello attuale di appartenenza		
1	Retribuzione base tabellare		
2	Indennita di vacanza contrattuale		
3	Scatti di anzianità complessivi		
4 5	P.E.O.I. Indennità di armonizzazione tra P.E.O e P.E.O.I.		
7	Superminimo (da contratto individuale)		
8	Fondo Incentivi		
Α	Totale retribuzione MENSILE		0,00
В	Mensilità retribuite		13
C=AxB	Retribuzione annua		% €0,00
D.1 D.2	INPS a carico Azienda Altre casse a carico Azienda	Retribuzione annua x Retribuzione annua x	0,00
D.2 D.3	INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI		-
E	Trattamento di fine rapporto (TFR)	((C:13,5)-((%f.garanzia)	-
F	TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO	C+D+E	-
	Orario di lavoro convenzionale annuo		1.872
	Ferie (32 gg x 6 ore) Riposi per festività		192
	Festività soppresse (4gg x 6 ore)	<u></u>	24
G	TOTALE ORE ANNO	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione	1.590
Н	COSTO ORARIO	F:G	0,00

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato 2. Report presenze mensile individuale



do sociale europeo	europeo																														ŀ	
enzia formativa																																
se e anno												П																				
uttività	Tipologie previste	n° utenti serviti nel mese	L														1 8	GIORNI MENSILI	18													1
				L	L	F .	4	- w	Ļ	-	_	_	2	=	12 13	-	L	9	=	\$	5	8	1	2	12	7	25	98	2	28	- R	8
, ossaco	e Cittadini			L	L	L	L	-	-	1	_	1	L			L	L					Γ		1	T	-	H	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
nformazione	Imprese		L	_	_	-	-	-	-	1	-	-	igert	L	L	L					Γ	T	-	T	$\vdash$	-	-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
Profil.	Profiling (orientamento)					-	-	-	_	_	_	-		_	L	L							-			$\vdash$	-	H	$\vdash$	$\vdash$	-	Π
lediazione per	H Raccolta CV				_	-	_	_	-	-	-	-	_		L	_				Γ					1		$\vdash$	$\vdash$	-	+	-	T
incontro	Preselezione					-	-	-	-	-	-	-	-	_	L	L								T			$\vdash$	-	-	+	$\vdash$	Т
i lavoro				L		L	L	_	_	-	_	L	_		L											-			-	$\vdash$	-	
			_		_	L	_	_	L	_	L	_	_		L						Г				T	<u> </u>			-	-		
isure di ostegno	Outplacement collettivo				L		L	L	L	-		_	_	_													$\vdash$		-	-	$\vdash$	
l'inserimento ivorativo	Analisi del mercato del Javoro locate				_	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_	L					Γ				T		T	$\vdash$	F	$\vdash$	-	-	$\vdash$	
	Tirocini formativi - Stage			L	_	_	L	L	_	L	L	_	L	L									$\vdash$		$\vdash$			-	-	-	-	Г
Collc	Collocamento mirato			L	_	_	L	L	_	_	_	_		_											T			-	-	-	$\vdash$	
	VOCE A	Totale ore favorate	٥	0	٥	0	-	0	-	-	•	•	-		•	۰	۰	۰			۰	•	-		-	-					0	T
serire codifica	VOCE B Totale ore non law serire codifica legenda (DAL N.1 AL N. 25) per le ore non lavorate	Totale ore non lavorate per le ore non lavorate		Щ	1	$\parallel$		-	1			-	-						П	$\prod$	$\parallel$	$\parallel$	-	$\parallel$	H	#	$\parallel$	H	H	H	H	П
V 100				L																			K					+			-	
	VOCE C	Totals are lancoats a non- lancoats (44-5)	e	•		d	-		•		9	•	6	•	•			•			•	ď	۰	•		•	•	•				
	VOCE D	Ferle, Riposi per testività e Festività soppresse			L	L		_	L	L	_	L	L	L									-		-	1	<b>!</b>	1	$\vdash$	-	-	
	VOCE E	Semiesoneri sindacali e altre ore non retribuite		L	_	_	_	_	L	L	_	1	_						T	T	T	T	$\vdash$	T	T	-	+	╁	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$
serire codifica	legenda (DAL N. 26 AL N. 34) D ed E	iserire codifica legenda (DAL N. 26 AL N. 34) per le ore inserite nelle voci Ded E		L	_		-	$\vdash$	L	L	-	1												$\vdash$		-	-	-	$\vdash$	$\vdash$	-	T-
		18 P. P. P. P.	,	-		1								-										-			+	-		-		1

Visto del Dirigenta della Provincia dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Att. 47 D.P.R. n. 446 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscrito consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti faisi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione


Legenda delle ore non lavorate e non retribuite da indicare nell'Allegato 2

#### **LEGENDA ALL'ALLEGATO 2**

Codice da inserire nell	
Allowate O Voca D. IIOva name	Decariaione
Allegato 2 Voce B "Ore non	Descrizione
lavorate"	
1	Accertamenti Clinici (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
2	Visita Specialistica (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
3	Permesso per partecipazione ad esami scolastici/universitari (8 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. a) CCNL F.P. 2011-2013
4	Permesso per Lutto (3 gg. ad evento) art. 43 co. 1 lett. b) CCNL F.P. 2011-2013
5	Permesso per motivi Familiari (3 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. c) CCNL F.P. 2011-2013
6	Permesso per giudice popolare - art. art. 43 co. 1 lett. d) CCNL F.P. 2011-2013
7	Congedo Matrimoniale (15 gg.) art. 52 CCNL F.P. 2011-2013
8	Permesso Sindacale per RSU (8 h. mensili) art.17 lett. A CCNL F.P. 2011-2013
9	Assemblea Sindacale (12 h. annue) art.17 lett. B CCNL F.P. 2011-2013
10	Permesso/recupero Elettorale art. 46 CCNL F.P. 2011-2013
11	Permessi L.104/92 Portatori Handicap
12	Permessi L.104/92 Genitori
13	Permessi L.104/92 Assistenza Figli
14	Permessi L.104/92 assistenza coniuge
15	Maternità Obbligatoria art. 50 lett. A CCNL F.P. 2011-2013
16	Maternità Facoltativa art. 50 lett. A co. 5 CCNL F.P. 2011-2013
17	Allattamento art. 50 lett. B CCNL F.P. 2011-2013
18	Malattia e Infortuni artt. n. 49 e n. 51 CCNL F.P. 2011-2013
19	Malattia del Figlio art. 50 lett. C, co. 1 e co. 3 CCNL F.P. 2011-2013
20	Diritto allo Studio art. 54 CCNL F.P. 2011-2013
21	Permesso Breve art. 45 co. 1 CCNL F.P. 2011-2013
22	Recupero Permesso Breve art. 45 co.3 CCNL F.P. 2011-2013
23	Altri Permessi Retribuiti (es. permessi per partecipazione a corsi di aggiornamento o convegni ex. art. 36 o permessi ex art. 63 CCNL F.P.)
24	Recupero Festività ricadenti di Domenica (riposo compensativo)
25	Visita Specialistica con carattere urgenza art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
Codice da inserire	
nell'Allegato 2 Voce D "Ferie	Descrizione
e festività"	
26	Ferie art. 42 CCNL F.P. 2007-2013
27	Festa Patronale art. 42 co.7 CCNL F.P. 2011-2013
Codice da inserire	
nell'Allegato 2 Voce E	Descrizione
"Semiesoneri e altre ore non	Descrizione
retribuite"	
28	Permessi non retribuiti (max 30 gg. annui) art. 44 CCNL F.P. 2011-2013
29	Sciopero art. 16 CCNL F.P. 2011-2013
30	Donazione Sangue art. 1 L. 584/67
31	Crediti e debiti orari art. 39 CCNL F.P. 2011-2013
32	Incarico Pubblico D. Lgs. n. 267/2000 T.U.
33	Assenza Ingiustificata
34	Aspettativa e congedi formativi art.53 lett. A e B CCNL F.P. 2011-2013

Totale costo sostenuto





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA" (Art. 47 D.P.R. n. 445 dei 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto consepevole delle sarzioni penale nel caso di dichiarazioni non veritireis di formazione o uso di atti faisi, richiamate dall'art. 75 dei D.P.R. n. 445 dei 28 dicembre 2000 dichiare che le informazioni contenue nella presente scheda di nievazione contegondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Totale costi carico datore

Inail

Allegato 3.2 - prospetto riepilogativo del costi differiti

Agenzia formativa Mese e anno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 dei 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non ventiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dei D.P.R. n. 445 dei 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di ribevazione contrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

3611





#### Allegato B

# ATTO DI INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GIÀ EFFETTUATI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO CON L'UTILIZZO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

<i>umo</i>	, addì	del mese di	, in Bari
		TRA	
fiscale 80 Assessore	0017210727, d'ora al Diritto allo Sti	de legale in BARI Lungom i in poi denominata "Reg udio e alla Formazione Pro n deliberazione della Giunt	gione", rappresentata dal ofessionale (Prof.ssa Alba
		E	
	, d'ora in po	, con sede legale in oi denominata "Provincia	" oppure "Beneficiario",
	, d'ora in po		" oppure "Beneficiario",

#### PREMESSO CHE

- il P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II "Occupabilità", categoria di spesa 65, prevede la possibilità di finanziare le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione;
- con D.G.R. n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del P.O. Puglia FSE 2007-2013 "Asse II Occupabilità", è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione;
- con D.G.R. n. 1363 del 15/06/2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29/06/2011, sono state approvate le "Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi

- per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", successivamente annullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del 28/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 21/03/2012;
- con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012, integrando le linee guida di cui alla D.G.R. 388/2012, si è inteso riconoscere i costi sostenuti dagli enti di formazione rivenienti dalla gestione del personale;
- con D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012 e con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_sono state modificate le citate Linee Guida;

#### SI CONCORDA E SOTTOSCRIVE QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

La Provincia beneficiaria dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui al PO PUGLIA FSE 2007/2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65) e si impegna con la sottoscrizione del presente atto:

- a) ad osservare le disposizioni contenute nelle "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego" (di seguito Linee Guida), approvate dalla Regione con D.G.R. n. 388/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni;
- c) a rispettare le indicazioni del PO in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici;
- d) dotarsi e garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione FSE e dalle Linee Guida nel rispetto dei principi del T.U.E.L. e dei regolamenti di contabilità delle Amministrazioni Provinciali;
- e) assicurare la conservazione dei documenti, comprovanti la correttezza delle attività svolte, in originale ed in formato elettronico per:
- tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo ai sensi dell'art. 89 par. 3 del Reg. 1083/06, ovvero tre anni successivi all'accettazione da parte della Commissione della dichiarazione di chiusura:

-tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale ai sensi dell'art. 88 del Reg. 1083/06, con riferimento alle operazioni rientranti nella stessa. In questa ipotesi l'Autorità di Gestione FSE comunicherà alle Province le operazioni rientranti nella chiusura parziale dando indicazioni esatte sul termine di conservazione della documentazione almeno per i tre anni successivi alla chiusura del programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

- f) presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, all'Autorità di Gestione FSE per la relativa approvazione, un Piano esecutivo e finanziario sulla sostenibilità del costo annuale dell'operazione relativo all'intero periodo annuale successivo;
- g) produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
- i) stipulare con gli Enti di Formazione Professionale già convenzionati appositi Protocolli d'Intesa in applicazione delle Linee Guida tali da consentire l'espletamento dei controlli regionali di conformità della spesa il cui dettaglio e la cui operatività è descritta nell'allegato I al presente atto;
- j) farsi rilasciare, ai fini delle erogazioni in anticipazione, dagli Enti di Formazione Professionale convenzionati apposita polizza fideiussoria tesa a garantire un importo pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f), assicurando che detta garanzia avrà efficacia fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di rilascio;
- k) garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Nazionale, dal Programma Operativo, dall'Autorità di Gestione FSE per tutta la durata del presente Atto di Intesa;

l) per la gestione finanziaria dell'operazione, la Provincia dovrà obbligatoriamente utilizzare il sistema informatico Mirweb predisposto dall'Autorità di Gestione FSE.

#### Art. 2

La Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si impegna a provvedere al consolidamento delle attività già avviate utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione

#### Art. 3

Per l'utilizzo degli operatori, la Provincia, sentite le OO.SS. e di concerto con la Regione, stabilirà la sede di servizio sulla base delle necessità dei Servizi pubblici per l'Impiego (determinate anche con riferimento al bacino di utenza), nonché eccezionalmente (per necessità di servizio all'utenza, per esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali), l'eventuale dislocamento degli operatori presso sedi situate all'esterno dei Centri per l'Impiego, individuate dalla stessa Provincia quali articolazioni logistiche-territoriali dei Centri medesimi.

La Provincia, nei confronti degli operatori degli Enti di Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'Impiego, è titolare dell'esercizio del potere direttivo, stante la dipendenza funzionale fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

### Art. 4

L'erogazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di quanto sopra avverrà con le seguenti modalità:

- unica erogazione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio, pari al 95% del finanziamento spettante;
- saldo a chiusura dell'attività, previa verifica della rendicontazione da parte della Regione Puglia.

### Art. 5

La Provincia liquiderà gli enti di formazione:

a) con riferimento al costo del personale, sulla base di anticipazioni mensili, a seguito di presentazione di fattura mensile e, con riferimento alla prima liquidazione,

previo deposito di idonea polizza fideiussoria (rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993) pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f) secondo le modalità specificatamente descritte nell'Allegato 1) al presente Atto di Intesa

# Soggetto garantito sarà l'Amministrazione Provinciale.

L'ente di formazione riceverà le anticipazione osservando le prescrizioni contenute nel predetto Allegato 1).

b) con riferimento ai costi di gestione del personale determinato in ragione del 5%, sulla base di pagamenti trimestrali, a seguito di presentazione della relativa fattura e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, previo controllo del rispetto dell'importo massimo rendicontabile previa presentazione della documentazione presentata.

Il saldo verrà erogato ad approvazione del rendiconto da parte della Regione Puglia.

Gli enti di formazione potranno altresì optare per il sistema di pagamento a rimborso, richiedendo alle Amministrazioni provinciali il pagamento trimestrale di quanto loro dovuto solo a seguito di controllo positivo della Regione Puglia in ordine alle spese effettivamente sostenute e qualificate ammissibili.

La rendicontazione avverrà, in riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante presentazione di rendiconti trimestrali, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Al termine delle attività previste annualmente, la Provincia presenterà il rendiconto riepilogativo annuale delle spese sostenute e inserite nel sistema informativo Mirweb, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

La Provincia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa relativi all'attuazione del presente Atto sul sistema informativo Mirweb, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione FSE.

L'Autorità di Gestione FSE svolgerà i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo in merito all'operazione in oggetto;

#### Art. 6


Gli interventi previsti dal PO Puglia FSE 2007-2013 – Asse II "Occupabilità" (categoria di spesa 65) relativi al potenziamento dei servizi all'impiego attraverso la collaborazione degli operatori della formazione professionale di cui all'art. 26 L.R. n. 54/78 – prestatori si servizi - , di cui alla presente convenzione, si concluderanno allo scadere del Programma Operativo in questione, con esonero delle Province da qualsiasi onere, a qualunque titolo, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nelle Linee Guida è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Visto, letto e sottoscritto

# ALLEGATO A: Simulazione processo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2774

Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 concernente il trasferimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in prestazioni erogate in regime ambulatoriale (day service).

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal Responsabile A.P. "Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria - determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno - nuovi modelli organizzativi", dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue.

#### Visto:

Il D.P.C.M. 29-11-2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8/2/2002, n. 33, nell'Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione. Si definiscono "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse". Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle Regioni l'individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario.

L'intesa Stato-Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, in particolare all'art.6, comma 5 e nell'Allegato B, al fine di razionalizzare ed incrementare l'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato una lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati in regime di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori, atteso lo sviluppo della pratica medica, l'organizzazione attuale

ospedaliera e la disponibilità di nuove tecnologie, che consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni.

Il nuovo Patto della Salute per gli anni 2014- 2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all'art. 5 "Assistenza territoriale", punto 19 "specialistica ambulatoriale", ha stabilito che "In vista dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 1 resta confermato che la lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle Regioni e dalle Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per la salute 2010-2012. Si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime ambulatoriale. Ai fini dell'inserimento nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a individuare per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni all'erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero, provvedendo alla trasmissione telematica di tali informazioni al Sistema Tessera Sanitaria e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle eventuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa".

L'art. 20 (Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall'anno 2009) della Legge regionale n. 34/2009 ha disposto che la Giunta regionale definisca la metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del "valore dei ricoveri", da applicare dal 1° gennaio 2010.

L'art. 88 della legge n. 388/2000 così come modificato dal comma 1 - septies dell'art. 79 del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 prevede che i "controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza ...".

#### Premesso che:

La deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 27 gennaio 2009, modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1492 del 4/08/2009, in attuazione del DPCM 29/11/2001, nonché dell'intesa sopra citata e della legge regionale 19/09/2008 n. 23, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, al fine di avviare il trasferimento dei ricoveri potenzialmente inappropriati in regime ambulatoriale, ha definito il nuovo modello organizzativo assistenziale denominato "Day service", oltre alle modalità di accesso e di erogazione delle citate prestazioni.

La Giunta Regionale con atto n. 433 del 10/03/2011, modificato ed integrato con provvedimento n.1789 dell'11/9/2012, ha approvato due differenti tipologie di day service "Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale" (PCA) e "Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC)" e ha definito e tariffato i percorsi assistenziali di chirurgia ambulatoriale cataratta e tunnel carpale, follow-up diabete ed ipertensione.

Con successivo provvedimento n. 2863 del 20 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con ulteriori prestazioni di chirurgia ambulatoriale (PCA) e pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati (PACC). Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 18/06/2014 sono stati trasferiti in setting assistenziale day - service i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto della Salute 2010 - 2012 e sono state altresì definite: tariffe, soglie di ammissibilità e le relative discipline.

Nella deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 10/03/2011 è stato stabilito che le prestazioni relative ai percorsi assistenziali di day service "possono essere erogate in regime di ricovero ordinario e di day hospital solo in presenza di complicanze certificate e documentate dallo specialista. In quest'ultima fattispecie il referente medico del day service, qualora lo ritenga più appropriato, procede direttamente ad erogare il percorso assistenziale in regime di ricovero ordinario o di day hospital riportando in cartella clinica la motivazione ed allegando alla stessa la prescrizione di day service".

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 18/06/2014 ha trasferito in regime di day-service i suddetti 108 DRG ad alto rischio di inappropiatezza;

la suddetta deliberazione si pone in un'ottica di miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri riconducibili ai 108 DRG "ad alto rischio di inappropriatezza", fermo restando quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale con la sentenza n. 1873 del 2010, meglio nota come "quella sulle linee guida": "... la direttrice del medico non può che essere quella di rapportare le proprie decisioni solo alle condizioni del malato, del quale è, comunque, responsabile. -... i principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione, l'esercizio della professione medica, richiamano da un lato il diritto fondamentale dell'ammalato ad essere curato ed anche rispettato come persona, dall'altro, i principi dell'autonomia e della responsabilità del medico, che di quel diritto si pone quale garante nelle sue scelte professionali... nel praticare la professione dunque, il medico deve con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenza di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive, che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità".

# Considerato che:

La legge regionale n. 19/2008, all'art. 15, ha stabilito che, a partire dal 1/10/2008, la valutazione della soglia di appropriatezza dei DRG deve essere effettuata sulla base del M.A.A.P. (Modello di Analisi della Appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di Procedure), che contribuisce ad identificare il volume dei ricoveri ospedalieri potenzialmente trasferibili in setting assistenziali più appropriati.

Attraverso il M.A.A.P. è, infatti, possibile costruire degli Indicatori di Trasferibilità di setting assistenziale per ogni singolo DRG, che informano circa la potenzialità di trasferimento di regime assistenziale da ricovero ordinario a ricovero di 0-1 giorno, da ambedue a day hospital e da tutti questi al regime ambulatoriale/day service.

Per il calcolo delle soglie di ammissibilità è stato applicato il M.A.A.P. all'intera casistica regionale 2013 costituita dai ricoveri ospedalieri e dalle prestazioni ambulatoriali/day service, riconducibili ai 108 DRG potenzialmente inappropriati. Sono stati esclusi dall'analisi i seguenti ricoveri:

- a) I ricoveri indicati dal metodo APPRO (i ricoveri che appartengono alle discipline di psichiatria (cod. 40), riabilitazione (cod. 56), lungodegenza (cod.
- 60), unità spinale (cod. 28), neuroriabilitazione (cod. 75); i ricoveri con degenza oltre soglia specifica per drg; i ricoveri con modalità di dimissione < deceduto > o< trasferito ad altro reparto per acuti > entro 5 giorni; i ricoveri dei neonati minori di giorni 28 di età; i ricoveri con onere di degenza < non a carico del S.S.N. >;
- b) I ricoveri individuati a criticità alta sulla base dei valori di severità clinica e rischio di morte restituiti dalla classificazione APR-DRG;
- c) I ricoveri erogati a pazienti nella fascia di età 0-14 anni e >=75 anni;
- d) I ricoveri con dimissione contro il parere dei sanitari;
- e) I ricoveri in mobilità attiva extraregionale;
- f) I ricoveri urgenti, oltre a quelli indicati dal Patto della salute 2010 2012.

Appare opportuno ribadire che la definizione delle soglie di ammissibilità è realizzata su base regionale e rappresenta uno strumento per l'incremento dell'appropriatezza organizzativa, la cui efficacia si estrinseca contestualmente all'attività di verifica e controllo delle cartelle cliniche effettuata dalle UVARP delle aziende secondo le modalità e i criteri stabiliti dai provvedimenti di Giunta regionale. Infatti, da un lato, dal momento che la scelta del setting del singolo episodio assistenziale non può che discendere da una valutazione clinica come specificato nella DGR n. 433 del 10/03/2011 sopra citata, nell'interesse dei pazienti deve essere salvaguardata la possibilità di effettuare ricoveri oltre soglia, purché ritenuti appropriati dall'UVAR competente; dall'altro lato, appare necessario chiarire che l'attività di controllo, con le relative modifiche tariffarie, deve riguardare la totalità dei ricoveri relativi ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, compresi quelli effettuati sotto la soglia di ammissibilità, così come sancito dalla citata legge 388/2000 e s.m.i.

Di conseguenza i controlli per la valutazione dell'appropriatezza relativamente ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza nonché al DRG 225 da parte dell'UVARP aziendale devono essere effettuati nella misura del 100% dei ricoveri, sia per quelli entro soglia che per quelli oltre soglia, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1202/2014. Qualora, a seguito dei controlli da parte delle UVARP aziendali, il ricovero entro soglia dovesse risultare inappropriato, allo stesso verrà applicata la tariffa del day service prevista nell'Allegato A della Delibera di giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014.

#### Rilevato che:

al punto n. 12 del dispositivo nonché nella parte narrativa della delibera di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 è stata prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle prestazioni in day - service sulla base di proposte inviate alla Regione dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliero Universitarie e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R), appare opportuno estendere la suddetta facoltà anche agli enti e alle case di cura private accreditate del S.S.R.

al fine di meglio monitorare l'attività assistenziale erogata in regime di day- service si rende opportuno istituire l'obbligo della compilazione di una scheda di day-service (SDA), quale documento della cartella clinica del day-service, come da allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

i dati di cui alla suddetta scheda devono essere inviati ai sistemi informativi sanitari, mediante apposito debito informativo, che si istituisce con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 39 della L.R. N. 4/2010.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone, fermo restando quant'altro stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 35 del 27/01/2009, n. 1492 del 4/08/2009, n. 433 del 10/03/2011, n. 2863 del 20/12/2011, la modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 come di seguito:

1. sostituire il punto 9 del deliberato come segue "Per i ricoveri in regime ordinario e in DH, il valore da riconoscere oltre il superamento del valore soglia è pari alla tariffa del day-service abbattuta del 30%. L'abbattimento va applicato al totale della produzione dei ricoveri ordinari e day - hospital, al netto delle verifiche tecnico sanitarie delle UVARP aziendali ";

- 2. sostituire sia in parte narrativa (pag. 8 dopo i controlli a livello regionale) che nella parte dispositiva (punto 19) del periodo "Resta inteso che qualora le prestazioni riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, vengano erogate per ragioni cliniche, in regime di ricovero ordinario e nei limiti delle soglie di ammissibilità, i controlli da parte dell'UVARP aziendale dovranno essere effettuati nella misura del 100%", con il seguente: "Resta inteso che il controllo da parte dell'UVARP aziendale delle cartelle cliniche deve essere effettuato per tutti ricoveri riconducibili ai 108 DRG nonché al DRG 225, di cui all'Allegato A della D.G.R. n.1202/2014. Qualora, a seguito dei controlli da parte delle UVARP aziendali:
  - il ricovero entro soglia dovesse risultare inappropriato, allo stesso deve essere applicata la tariffa del day service prevista nell'Allegato A della delibera di giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014";
  - il ricovero oltre soglia dovesse risultare appropriato, allo stesso deve essere applicata la tariffa di riferimento prevista nell'Allegato A della delibera di giunta regionale n. 951 del 13/05/2013";
  - il ricovero oltr e soglia dovesse risultare inappropriato, allo stesso deve essere applicata la tariffa del day-service abbattuta del 30%.
- 3. inserire, a chiarimento della metodologia di elaborazione delle soglie di ammissibilità, pagina 4 parte narrativa, dopo il quarto capoverso, il seguente periodo: "la relativa formula di calcolo è la seguente":

- (\*) Nel calcolo dei "ricoveri totali (dopo MAAP)" si intendono i ricoveri ordinari e di DH potenzialmente appropriati, dopo l'applicazione dei filtri MAAP, così come indicati dettagliatamente in narrativa.
- 4. specificare che la remunerazione delle prestazioni dei day service (chirurgici e medici), com-

- misurata all'80% della tariffa vigente (DGR n.951/2013 e s.m.i) del ricovero ordinario con durata di degenza 0-1 giorno - Ricoveri diurni del medesimo DRG, è la tariffa omnicomprensiva di tutte le prestazioni inerenti l'intero percorso diagnostico terapeutico, ivi compreso la visita, gli esami diagnostici e strumentali e, per i day service chirurgici, la prima visita post - intervento, nel rispetto dei protocolli previsti per ciascun DRG e dei farmaci nei citati regimi di ricovero, a prescindere dal numero di accessi erogati che comunque non possono essere superiori a tre, al fine di non procurare nocumento al paziente e, quindi, nel rispetto degli standard previsti per le prestazioni da erogarsi anche nel nuovo setting assistenziale "day - service";
- confermare il day service PCA02 "Intervento di liberazione del tunnel carpale" (DGR n. 433/2011) ed eliminare il day - service "Decompressione del tunnel carpale" di cui all'Allegato A della DGR n. 1202/2014, riconducibile al DRG 6;
- 6. dare atto che, in accordo a quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", precisamente all'art. 10, secondo cui "L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386"., le prestazioni riconducibili all'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) devono essere rendicontate come "prestazioni ad accesso diretto", escludendo per le stesse la compartecipazione alla spesa sanitaria.
- inserire al punto n. 12 del dispositivo nonché nella parte narrativa della delibera di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014, dopo le parole "e degli Enti Pubblici" le seguenti "nonché i Legali rappresentanti degli Enti e delle Case di Cura private accreditate";
- 8. inserire, ad integrazione dell'Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014, le seguenti discipline:

DRG	DESCRIZIONE	DICIPLINE DA INSERIRE NELL'ALLEGATO B DELLA D.G.R. n. 1202/2014
282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	CHIRURGIA GENERALE
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	
163	Interventi per ernia, età < 18 anni	
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	UROLOGIA
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	NEFROLOGIA
396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	ONCOLOGIA
317	Ricovero per dialisi renale	PEDIATRIA
294	Diabete, età > 35 anni	GERIATRIA
134	Ipertensione	GERIATRIA

- stabilire che l'applicazione degli abbattimenti tariffari di cui al punto 1 della presente deliberazione della Giunta regionale decorre dal 1 gennaio 2015;
- 10. istituire l'obbligo della compilazione di una scheda di day-service (SDA), quale documento della cartella clinica del day-service, come da allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- 11. autorizzare il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento ad apportare con atto dirigenziale eventuali modifiche alla scheda di day-service (SDA), di cui al predetto punto 10;
- 12. istituire, ai sensi dell'art. 39 della L.R. N. 4/2010, il debito informativo del day- service (SDA);
- 13. autorizzare il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento agli adempimenti derivanti dal presente atto;

14. demandare al Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità la modifica dei sistemi informativi regionali entro tre mesi dall'adozione del presente atto, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali.

# "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S. M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettera f).

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per quanto esplicitato in narrativa e quivi riportato per farne parte integrante e sostanziale:

- di sostituire il punto 9 del deliberato come segue "Per i ricoveri in regime ordinario e in DH, il valore da riconoscere oltre il superamento del valore soglia è pari alla tariffa del day-service abbattuta del 30%. L'abbattimento va applicato al totale della produzione dei ricoveri ordinari e day - hospital, al netto delle verifiche tecnicosanitarie delle UVARP aziendali";
- 2. di sostituire sia in parte narrativa (pag. 8 dopo i controlli a livello regionale) che nella parte dispositiva (punto 19) del periodo "Resta inteso che qualora le prestazioni riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, vengano erogate per ragioni cliniche, in regime di ricovero ordinario e nei limiti delle soglie di ammissibilità, i controlli da parte dell'UVARP aziendale dovranno essere effettuati nella misura del 100%", con il seguente: "Resta inteso che il controllo da parte dell'UVARP aziendale delle cartelle cliniche deve essere effettuato per tutti ricoveri riconducibili ai 108 DRG nonché al DRG 225, di cui all'Allegato A della D.G.R. n.1202/2014. Qualora, a seguito dei controlli da parte delle UVARP aziendali:
  - il ricovero entro soglia dovesse risultare inappropriato, allo stesso deve essere applicata la tariffa del day service prevista nell'Allegato A della delibera di giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014";
  - il ricovero oltre soglia dovesse risultare appropriato, allo stesso deve essere applicata la

- tariffa di riferimento prevista nell'Allegato A della delibera di giunta regionale n. 951 del 13/05/2013";
- il ricovero oltre soglia dovesse risultare inappropriato, allo stesso deve essere applicata la tariffa del day-service abbattuta del 30%.
- di inserire, a chiarimento della metodologia di elaborazione delle soglie di ammissibilità, pagina 4 parte narrativa, dopo il quarto capoverso, il seguente periodo: "la relativa formula di calcolo è la seguente":

- (\*) Nel calcolo dei "ricoveri totali (dopo MAAP)" si intendono i ricoveri ordinari e di DH potenzialmente appropriati, dopo l'applicazione dei filtri MAAP, così come indicati dettagliatamente in narrativa.
- 4. di specificare che la remunerazione delle prestazioni dei day service (chirurgici e medici), commisurata all'80% della tariffa vigente (DGR n.951/2013 e s.m.i) del ricovero ordinario con durata di degenza 0-1 giorno - Ricoveri diurni del medesimo DRG, è la tariffa omnicomprensiva di tutte le prestazioni inerenti l'intero percorso diagnostico terapeutico, ivi compreso la visita, gli esami diagnostici e strumentali e, per i day service chirurgici, la prima visita post - intervento, nel rispetto dei protocolli previsti per ciascun DRG e dei farmaci nei citati regimi di ricovero, a prescindere dal numero di accessi erogati che comunque non possono essere superiori a tre, al fine di non procurare nocumento al paziente, e quindi nel rispetto degli standard previsti per le prestazioni da erogarsi anche nel nuovo setting assistenziale "day - service";
- di confermare il day service PCA02 "Intervento di liberazione del tunnel carpale" (DGR n. 433/2011) ed eliminare il day - service "Decompressione del tunnel carpale" di cui all'Allegato A della DGR n. 1202/2014, riconducibile al DRG 6;

- 6. di dare atto che, in accordo a quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", precisamente all'art. 10, secondo cui "L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386"., le prestazioni riconducibili all'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) devono essere rendicontate come "prestazioni ad accesso diretto", esclu-
- dendo per le stesse la compartecipazione alla spesa sanitaria;
- 7. di inserire al punto n. 12 del dispositivo nonché nella parte narrativa della delibera di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014, dopo le parole "e degli Enti Pubblici" le seguenti "nonché i Legali rappresentanti degli Enti e delle Case di Cura private accreditate";
- 8. di inserire, ad integrazione dell'Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014, le seguenti discipline:

DRG	DESCRIZIONE	DICIPLINE DA INSERIRE NELL'ALLEGATO B DELLA D.G.R. n. 1202/2014
282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	CHIRURGIA GENERALE
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	
163	Interventi per ernia, età < 18 anni	
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	UROLOGIA
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	NEFROLOGIA
396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	ONCOLOGIA
317	Ricovero per dialisi renale	PEDIATRIA
294	Diabete, età > 35 anni	GERIATRIA
134	Ipertensione	GERIATRIA

- di stabilire che l'applicazione degli abbattimenti tariffari di cui al punto 1 della presente deliberazione della Giunta regionale decorre dal 1 gennaio 2015;
- 10. di istituire l'obbligo della compilazione di una scheda di day-service (SDA), quale documento della cartella clinica del day-service, come da allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- 11. di autorizzare il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento ad apportare con atto dirigenziale eventuali modifiche alla scheda di day-service (SDA), di cui al predetto punto 10;
- di istituire, ai sensi dell'art. 39 della L.R. N. 4/2010, il debito informativo del day-service (SDA);
- di autorizzare il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento agli adempimenti derivanti dal presente atto;
- 14. di demandare al Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità la modifica dei sistemi informativi regionali entro tre mesi dall'ado-

- zione del presente atto, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
- 15. di confermare, altresì, quant'altro stabilito nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 35 del 27/01/2009, n. 1492 del 4/08/2009, n. 433 del 10/03/2011, n. 2863 del 20/12/2011 e n. 1202 del 18/06/2014;
- 16. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, nonché agli Enti Ecclesiastici, agli IRCCS pubblici e privati, all'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio APS e alla società "Exprivia Healthcare IT";
- 17. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti;
- 18. di stabilire, infine, che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



# SCHEDA DI DAY SERVICE

STRUTTURA SANITARIA	. COD.	N°SCHEDA I	os IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
COD. STRUTTURA SPECIALI	STICA	COD. PREST	AZIONE DS
N°RICETTA		RICETTA DE	MATERIALIZZATA Si No
COGNOME E NOME	DA	TA DI NASCIT	G G M M A A A A
COMUNE DI NASCITA			SESSO M F
COMUNE DI RESIDENZA		S	TATO CIVILE
REGIONE RESIDENZA USL RE	SIDENZA	1 Celibe/n	
CITTADINANZA		3 Separato	o/a 6 Non dichiarato
CODICE FISCALE STP / ENI			
LIVELLO DI ISTRUZIONE			
MOTIVO DAY SERVICE U.O. DI EF	OGAZIONE		
1 Diagnostico 2 Terapeutico	DATA APE	ERTURA DS	G G M M A A A A
3 Follow up 4 Riabilitativo	DATA CHI	USURA DS	G G M M A A A A
5 Chirurgico			NUM. ACCESSI
Diagnosi ICD9CM Principale			
Diagnosi ICD9CM Secondaria			

A <i>TA</i>	DESCRIZIONE	CODICE	ICD9CM
			ilī
			ilī
			ilī
			ī
			in
			ī
			ili
			ili
			i li
			115
			1
COD. REPERT	ORIO DISPOSITIVO MEDICO PRINCIP	ALE	
	CATE	GORIA DISPOSITIVO MEDICO PRIN	CIPALE
		CO	D. ASA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2775

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL BA.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

- al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";
- al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";
- al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine";
- al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto

di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 dell'1/10/2014, la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con la medesima Deliberazione n. 1870/2014 la Giunta Regionale ha altresì rinviato a successivo provvedimento deliberativo - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'ap-

provazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina approvato con il medesimo provvedimento.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Commissione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

E' pertanto possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore generale dell'ASL BA, attesa l'avvenuta scadenza - in data 17/11/2014 - dell'incarico del dott. Domenico Colasanto, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2501 del 15/11/2011 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di insediamento.

Il Direttore generale dell'ASL BA designato con il presente schema di provvedimento dovrà essere individuato, ai sensi dell'art. 24, co. 8 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i., tra i candidati idonei che risultino inseriti nell'elenco approvato con la citata D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014, rinviandone la relativa nomina ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL BA previsto dall'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;
- Acquisizione della documentazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposi-

- zioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

Di designare quale Direttore Generale dell'ASL BA
 ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010
 s.m.i. - il dott. VITO MONTANARO, il quale risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed

Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014

- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL BA, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte e l'accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.
- Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei predetti accertamenti d'ufficio e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini per l'espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina del soggetto designato con il presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2776

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL BR.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e veri-

fica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

- al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";
- al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";
- al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine";
- al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";

- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 dell'1/10/2014, la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con la medesima Deliberazione n. 1870/2014 la Giunta Regionale ha altresì rinviato a successivo provvedimento deliberativo - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'approvazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina approvato con il medesimo provvedimento.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Commissione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

E' pertanto possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore generale dell'ASL BR, attesa l'avvenuta scadenza - in data 28/11/2014 - dell'incarico della dott.ssa Paola Ciannamea, nominata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2502 del 15/11/2011 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di insediamento.

Il Direttore generale dell'ASL BR designato con il presente schema di provvedimento dovrà essere individuato, ai sensi dell'art. 24, co. 8 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i., tra i candidati idonei che risultino inseriti nell'elenco approvato con la citata D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014, rinviandone la relativa nomina ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL BR previsto dall'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;
- Acquisizione della documentazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di designare quale Direttore Generale dell'ASL BRai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. il dott. GIUSEPPE PASQUALONE, il quale risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014.
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL BR, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte e l'accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.
- Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei predetti accertamenti d'ufficio e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini per l'espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina del soggetto designato con il presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2777

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL BT.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

- al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";
- al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";
- al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine";
- al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

# L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei

- dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 dell'1/10/2014, la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con la medesima Deliberazione n. 1870/2014 la Giunta Regionale ha altresì rinviato a successivo provvedimento deliberativo - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'approvazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina approvato con il medesimo provvedimento.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Com-

missione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

E' pertanto possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore generale dell'ASL BT, attesa l'avvenuta scadenza - in data 18/11/2014 - dell'incarico del dott. Giovanni Gorgoni, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2505 del 15/11/2011 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di insediamento.

Il Direttore generale dell'ASL BT designato con il presente schema di provvedimento dovrà essere individuato, ai sensi dell'art. 24, co. 8 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i., tra i candidati idonei che risultino inseriti nell'elenco approvato con la citata D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014, rinviandone la relativa nomina ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL BT previsto dall'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;
- Acquisizione della documentazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

## COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di designare quale Direttore Generale dell'ASL BT

   ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010
   s.m.i. il dott. OTTAVIO NARRACCI, il quale risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014.
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL BT, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte e l'accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti

dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

- Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei predetti accertamenti d'ufficio e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini per l'espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina del soggetto designato con il presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia

dicembre 2014, n. 2778

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL LE.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

 al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate

- istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";
- al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";
- al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine";
- al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto

comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 dell'1/10/2014, la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con la medesima Deliberazione n. 1870/2014 la Giunta Regionale ha altresì rinviato a successivo provvedimento deliberativo - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'approvazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina approvato con il medesimo provvedimento.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Commissione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

E' pertanto possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore generale dell'ASL LE, attesa l'avvenuta scadenza - in data 21/11/2014 - dell'incarico del dott. Valdo Mellone, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2504 del 15/11/2011 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di insediamento.

Il Direttore generale dell'ASL LE designato con il presente schema di provvedimento dovrà essere individuato, ai sensi dell'art. 24, co. 8 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i., tra i candidati idonei che risultino inseriti nell'elenco approvato con la citata D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014, rinviandone la relativa nomina ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL LE dall'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;
- Acquisizione della documentazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di designare quale Direttore Generale dell'ASL LE

   ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010
   s.m.i. il dott. GIOVANNI GORGONI, il quale risulta
   inserito nell'elenco dei candidati idonei alla
   nomina di Direttore Generale delle Aziende ed
   Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del
   9/12/2014.
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL LE, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte e l'accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.
- Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei predetti accertamenti d'ufficio e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini per l'espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina

del soggetto designato con il presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2779

Art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. - Art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i. - Designazione Direttore Generale della ASL TA.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

- al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";
- al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";

- al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine";
- al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 dell'1/10/2014, la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore

generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con la medesima Deliberazione n. 1870/2014 la Giunta Regionale ha altresì rinviato a successivo provvedimento deliberativo - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'approvazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina approvato con il medesimo provvedimento.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Commissione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

E' pertanto possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore generale dell'ASL TA, attesa l'avvenuta scadenza - in data 18/11/2014 - dell'incarico del dott. Vito Fabrizio Scattaglia, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2503 del 15/11/2011 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di insediamento.

Il Direttore generale dell'ASL TA designato con il presente schema di provvedimento dovrà essere individuato, ai sensi dell'art. 24, co. 8 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i., tra i candidati idonei che risultino inseriti nell'elenco approvato con la citata D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014, rinviandone la relativa nomina ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TA previsto dall'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;

- Acquisizione della documentazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di designare quale Direttore Generale dell'ASL TA

   ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010
   s.m.i. il dott. STEFANO ROSSI, il quale risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014.
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL TA, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte e l'accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.
- Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei predetti accertamenti d'ufficio e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini per l'espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina del soggetto designato con il presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2780

Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Art. 7 della L.R. n. 15/2012. Intervento sostitutivo regionale nella repressione di abusi edilizi. Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Gli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) disciplinano la vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia e le relative responsabilità e sanzioni.

In particolare, l'art. 31 ha ad oggetto la repressione degli interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, e prevede tra l'altro l'intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia della competente struttura comunale.

La Legge Regionale 11 giugno 2012 n. 15, con l'obiettivo di fornire più efficaci strumenti operativi al fine della prevenzione e della repressione dell'abusivismo edilizio, disciplina tra l'altro le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

L'art. 7 della predetta legge, in particolare, prevede quanto segue:

- 1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell'esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.
- A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su impulso di parte l'inerzia o l'inadempimento del Comune, diffida quest'ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta l'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l'inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.

- 4. I commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio del potere sostitutivo.
- 5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.
- 6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.
- 7. Per l'esercizio delle attività del commissario ad acta si applicano le disposizioni dell'articolo 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, in quanto compatibili.
- 8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.

L'esercizio della vigilanza edilizia da parte dei Comuni, nel territorio pugliese, incontra numerosi profili di criticità, per la consistenza tuttora notevole del fenomeno, per la percezione ancora oggi diffusa di impunità da parte dei responsabili degli abusi, per le note difficoltà dei Comuni ad eseguire le demolizioni in danno, a causa della carenza di risorse da anticipare. La mancata esecuzione "spontanea" delle ordinanze di demolizione, pertanto, costituisce purtroppo una casistica largamente maggioritaria, e ciò, a sua volta, in un circolo vizioso alimenta ulteriormente la percezione di mancata effettività della tutela della legalità nel territorio.

In questo scenario, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie di abusivismo, l'intervento sostitutivo regionale deve necessariamente essere commisurato ai differenti livelli di gravità e/o pericolosità ambientale degli abusi, in analogia con quanto previsto ai fini dell'erogazione di misure di

sostegno finanziario in favore dei Comuni ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. n. 15/2012.

Si rende pertanto necessario individuare dei criteri di priorità nell'intervento sostitutivo regionale di repressione degli abusi edilizi; tale funzione è conferita alla Giunta regionale, quale organo a competenza generale e residuale che partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politicoamministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 43, com ma 3, dello Statuto della Regione Puglia. L'art. 6, com ma 2, della L.R. n. 15/2012 individua, ai fini dell'erogazione di misure di sostegno finanziario, un criterio prioritario cui la Regione deve attenersi nelle sue determinazioni: la tutela degli ambiti territoriali di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.

Si ritiene che il medesimo criterio debba sovrintendere all'individuazione degli abusi edilizi sui quali concentrare, in via prioritaria, l'intervento sostitutivo regionale, attesa la priorità che la tutela del territorio assume nei siti di più elevato valore identitario e culturale nonché, ai fini dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, nei siti ove sussiste il maggior rischio idrogeologico.

Del resto, le tragiche conseguenze dei recenti

fenomeni naturali, verificatisi in particolare nell'area garganica, attestano inequivocabilmente che il cattivo uso del territorio - in primis l'attività edilizia illegale - oltre a deturpare la bellezza dei luoghi e a vanificare l'attività pianificatoria, accresce a livello esponenziale i pericoli e i danni a persone e cose conseguenti ai fenomeni atmosferici.

Il servizio Urbanistica regionale, nel corso della costante attività di monitoraggio dell'abusivismo edilizio, ha sollecitato tutte le A m ministrazioni comunali a dar corso con puntualità all'attività di vigilanza edilizia, chiedendo notizie circa i provvedimenti e l'attività amministrativa posta in essere.

Tra gli abusi definitivamente accertati e sanzionati dai Comuni con ordinanze di demolizione, delle quali ancora non si è provveduto all'esecuzione, si segnalano pertanto alla Giunta Regionale i seguenti casi, relativi ai Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste, tutti consistenti in realizzazioni, senza il prescritto titolo edilizio e senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, di consistenti opere edilizie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico incluse nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano:

	Comune	Responsabile	Descrizione	Ordinanza demolizione	Diffide regionali
1	Cagnano Varano	GIARNIERI Nicola	Realizzazione di piano terra di mq 174 circa con annesso porticato di mq 61 circa, pozzo artesiano e scalinata di accesso al solaio	n. 28 del 12/10/2010	Prot. n. 9738 del 07/10/2013 – prot. n. 7287 del 06/10/2014
2	Cagnano Varano	STEFANIA Michelina	Realizzazione di immobile di mq 169 circa, h m 5 circa, tipo capannone	n. 57 del 19/07/2011	Prot. n. 9739 del 07/10/2013 – prot. n. 7288 del 06/10/2014
3	Mattinata	MIUCCI Michelina	Realizzazione di fabbricato di mq 71 circa con annessa veranda	n. 5 del 25/06/2009	Prot. n. 9741 del 07/10/2013 – prot. n. 7285 del 06/10/2014

			T	1	
			Realizzazione di n. 3 manufatti in muratura		Prot. n. 9742 del 07/10/2013
4	Mattinata	LAURIOLA Bartolomeo	(mq 37 circa, mq 2 circa, mq 15 circa), un piazzale pavimentato e recinzione metallica	n. 11 del 30/09/2009	- prot.n. 7284 del 06/10/2014
5	Peschici	TAVAGLIONE Rocco Elia	Realizzazione di manufatto in c.a.di mq 100 circa	n. 48 del 04/05/2010	Prot. n. 10634 del 31/10/2013 – prot. n. 7286 del 06/10/2014
6	Vieste	EZIO Luigi – ARMILLOTTA Libero	Realizzazione di manufatto ad un piano di mq 170 circa, di manufatto a tre piani di mq 114 + 90 + 60 circa, di manufatto a due piani di mq 24 + 8 circa e di un gazebo di mq 25 circa,nonché interventi di ristrutturazione a manufatto preesistente	n. 22 del 21/02/2013	Prot. 5894 del 04/08/2014 – prot. n. 7289 del 06/10/2014

Alle richieste di informazioni e alle diffide formulate dal Servizio Urbanistica regionale, circa l'attività amministrativa finalizzata all'esecuzione delle ordinanze di demolizione, non è stato dato alcun riscontro da parte dei Comuni interessati.

Soltanto il Comune di Peschici, con nota prot. n. 8923 del 20/11/2014, relativamente all'abuso edilizio al n. 5 della tabella che precede, ha rappresentato che le opere abusive non sono state demolite e che non si è proceduto all'acquisizione dell'area e del bene al patrimonio comunale in quanto l'area risulta di proprietà comunale.

Risulta pertanto acclarata l'inerzia delle A m ministrazioni comunali sopra indicate nell'esercizio dei doveri di repressione degli abusi edilizi sanciti dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, e sussistono i presupposti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 15/2012 per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

Si propone, pertanto, la nomina di un commissario ad acta per ciascuno dei quattro Comuni interessati, che svolgerà tutte le attività amministrative finalizzate all'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive sopra indicate, avvalendosi delle strutture tecniche e amministrative dei Comuni sostituiti.

I compensi e rimborsi spese spettanti ai Com missari sono a carico dei Comuni inadempienti, possono essere determinati con le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994 e saranno liquidati dal Servizio Urbanistica regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL A L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art.4, comma 4, lett. f) della L.R. n. 7 del 4/2/97, nonché ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione delle anticipazioni;

DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012, quali Commissari ad acta per i provvedimenti di cui innanzi:

- Comune di Cagnano Varano MERAFINA F.sco Giovanni;
- Comune di Mattinata MERAFINA F.sco Giovanni;
- Comune di Peschici IPPOLITO Giuseppe;
- Comune di Vieste IPPOLITO Giuseppe.

I Comuni sostituiti corrisponderanno ai Com missari ad acta nominati il compenso e il rimborso spese spettanti per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto ai Commissari ad acta nominati ed ai Sindaci dei Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste per gli ulteriori adempimenti di competenza

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2781

P.O. FESR Puglia 2007 - 2013, ASSE VI, Linea di intervento 6.3. Modifica azione 6.3.3 - Asse VI PO FESR Puglia 2007/2013. Modifica dello schema di accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA, approvato con DGR n.859 del 03/05/2013", a seguito di approvazione R.R. n. 15 dell'1 agosto 2014.

Assente l'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Giovanna Genchi, e dal Dirigente del Servizio Attuazione del programma, Pasquale Orlando, riferisce l'Ass. Barbanente:

#### Visto:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1139 del 1 agosto 2006, di adozione del Documento Strategico della Regione Puglia (D.S.R.); la deliberazione n. 1750 del 28/11/2006, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento finale di strategia regionale del PRINT Puglia che declina gli obiettivi strategici e le linee prioritarie di intervento della Regione Puglia a favore del sostegno ai percorsi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali per il ciclo di programmazione 2007-2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 26 febbraio 2007, di approvazione del Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;
- la DGR n. 527 del 27 aprile 2007, che ha adottato il "Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013", successivamente modificato con Delibera n. 549 del 9 maggio 2007;
- la decisione C/2007/5726 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007-2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 12 febbraio 2008, con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia, a seguito della Decisione CE n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007;

### Premesso che:

- il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia prevede nell'ambito dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione", la Linea di Intervento 6.3. "Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese", finalizzata alla realizzazione di progetti, azioni ed iniziative di marketing territoriale e/o settoriale, anche ai fini dell'attrazione degli investimenti esteri, di promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e di promozione economica, intesi a sostenere e rafforzare i processi di apertura ed integrazione internazionale degli operatori economici ed istituzionali regionali;
- con la deliberazione n. 750 del 7 maggio 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Attuazione, relativo all'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" del P.O. F.E.S.R. Puglia 2007-2013, che definisce le modalità di attuazione anche della Linea 6.3. "Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali", e prevede, nell'ambito dell'Azione 6.3.3. "Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi", finalizzati a sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi;
- Con DGR n. 1454 del 17 luglio 2012 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento a Puglia Sviluppo SpA, di specifici compiti di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in specifici ambiti operativi della programmazione unitaria, allo svolgimento di funzioni di organismo intermediario per la gestione dei regimi di aiuto nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché al supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di specifiche linee di intervento del PO FESR Puglia 2007-2013, tra cui la linea 6.3. "Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e delle imprese";
- Con DGR n. 377 del 07/03/2013 la Giunta Regionale ha approvato la versione aggiornata del PPA e relativa rimodulazione del piano finanziario dell'Asse VI del P.O. FESR Puglia 2007-2010, e ha introdotto l'Azione 6.3.3 "Interventi di sostegno

- ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi" che sostiene ed agevola la realizzazione di progetti di promozione internazionale da parte delle P.M.I. pugliesi, in forma aggregata, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di penetrazione commerciale e di cooperazione industriale sui principali mercati esteri;
- l'azione 6.3.3 prevede il sostegno attraverso l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui, con una dotazione di € 12.500.000,00. Inoltre, l'azione dispone di un'ulteriore dotazione pari a € 7.500.000,00 per il perseguimento delle medesime finalità nella forma delle sovvenzioni dirette.
   La Regione Puglia ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo e delle sovvenzioni dirette;
- con DGR n. 859 del 03/05/2013, ai sensi degli artt. 43 e ss del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio, è stato istituito lo strumento di ingegneria finanziaria nella forma del fondo per mutui, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo SpA; è stato, altresì, approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo Spa che disciplina la gestione del fondo stesso e le modalità di attuazione delle sovvenzioni dirette previste nell'ambito dell'Azione 6.3.3., delegando a Puglia Sviluppo S.p.A. le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- in data 12/06/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento repertoriato al n. 015074 del 17/06/2013- corredato dal "Piano delle Attività del Fondo per il sostegno all'Internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi

#### Rilevato che:

- l'accordo finanziamento su citato è stato definito in base al Regolamento regionale n. 19 del 20 agosto 2012 e al Regolamento CE1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minori "de minimis";
- la Commissione europea ha emanato il Regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013 in sostituzione del Regolamento CE 1998/2006;

- con Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014, la Regione Puglia ha disciplinato la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI conformemente alle disposizioni del Regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013;
- si rende necessaria l'adeguamento dell'Accordo di finanziamento al Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014 con il conseguente aggiornamento delle modalità di erogazione del finanziamento;

## Rilevato, altresì, che:

a seguito di un'ampia consultazione con il partenariato socio- economico che ha richiesto l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari dello strumento agevolativo, ai fini di una maggiore adesione degli operatori economici, si rende necessario inserire le medie imprese, anche in forma singola, tra i destinatari dell'azione 6.3.3;

# Per tutto quanto su esposto si propone di:

- modificare l'azione 6.3.3 del PPA Asse VI PO FESR Puglia 2007/2013, come si rileva dall'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, al fine di:
  - 1. adeguare l'azione al Regolamento regionale "de minimis" n. 15 del 1 agosto 2014 e al Regolamento della Commissione europea UE n.1407/2013 del 18/12/2013;
  - 2. annoverare le medie imprese, anche in forma singola, tra i beneficiari finali dell'azione 6.3.3 che, quindi, vanno ad aggiungersi ai soggetti già previsti: Raggruppamenti di P.M.I., costituiti con forma giuridica di "contratto di rete", Consorzi con attività esterna e Società consortili di P.M.I., costituite anche in forma cooperativa;
- approvare nuovo schema di Accordo di finanziamento e relativo Piano delle attività in sostituzione dell' accordo di finanziamento sottoscritto in data 12/06/2013, repertoriato al n. 015074 del 17/06/2013, approvato con DGR n. 859 del 03/05/2013, al fine di:
  - adeguare l'Accordo e il Piano al Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014, disciplinante la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e al Regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013;

2) Annoverare la media impresa, anche in forma singola, tra i beneficiari finali dell'azione 6.3.3;

# Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- modificare l'azione 6.3.3 del PPA Asse VI PO FESR Puglia 2007/2013, come si rileva dall'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, al fine di:
  - 1. adeguare l'azione al Regolamento regionale "de minimis" n. 15 del 1 agosto 2014 e al Regolamento della Commissione europea UE n.1407/2013 del 18/12/2013;
  - 2. annoverare le medie imprese, anche in forma singola, tra i beneficiari finali dell'azione 6.3.3 che, quindi, vanno ad aggiungersi ai soggetti già previsti: Raggruppamenti di P.M.I., costi-

tuiti con forma giuridica di "contratto di rete", Consorzi con attività esterna e Società consortili di P.M.I., costituite anche in forma cooperativa;

- approvare nuovo schema di Accordo di finanziamento e relativo Piano delle attività in sostituzione dell' accordo di finanziamento sottoscritto in data 12/06/2013, repertoriato al n. 015074 del 17/06/2013, approvato con DGR n. 859 del 03/05/2013, al fine di:
  - adeguare l'Accordo e il Piano al Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014, disciplinante la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e al Regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013;
  - 2) annoverare la media impresa, anche in forma singola, tra i beneficiari finali dell'azione 6.3.3;
- di dare atto che l'accordo di finanziamento sottoscritto in data 12/06/2013, il cui schema è stato approvato con DGR n. 859/2013, verrà sostituito

- dal presente schema di atto integrativo che qui si approva (Allegato 2);
- di delegare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Internazionalizzazione a predisporre tutti gli atti consequenziali ed opportuni all'avvenuta approvazione del presente provvedimento, con propria Determinazione acquisito l'assenso del Direttore d'Area competente per materia;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Allegato 1

# <u>Linea 6.3: Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi</u> produttivi e delle imprese

La linea di intervento 6.3 del PO FESR intende sostenere ed accelerare i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e territoriali locali, attraverso l'attuazione di strategie e strumenti di intervento in grado di:

- sviluppare la proiezione internazionale del "Sistema Puglia" e consolidare i processi di apertura verso i mercati esteri, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dell'immagine dei sistemi produttivi e territoriali locali sui principali mercati internazionali;
- potenziare l'attività di marketing territoriale, specie ai fini dell'attrazione degli investimenti, tramite la promozione dei fattori di attrattività del sistema regionale sia territoriale, sia settoriale che di filiera, e quindi delle opportunità localizzative in Puglia, sui principali mercati internazionali;
- rafforzare la capacità di inserimento delle PMI pugliesi nei processi di sviluppo ed integrazione dei mercati di sbocco, di approvvigionamento, dei capitali di investimento, delle tecnologie, dei fattori produttivi e così via a livello internazionale.

A tal fine, la linea di intervento si svilupperà in stretto collegamento con le linee ed azioni di intervento a favore del rafforzamento della competitività delle imprese e della valorizzazione del capitale umano locale, attraverso l'attuazione di strumenti in grado di stimolare e facilitare l'accesso a conoscenze, competenze, mezzi e servizi, fondamentali per potenziare la capacità di presidio dei mercati esteri e per rafforzare il posizionamento competitivo del "Sistema Puglia" e dei principali sistemi e distretti produttivi locali di fronte all'evoluzione del mercato globale.

# Azioni da attivare

Le azioni di intervento previste nell'ambito della Linea 6.3. del PO FESR Puglia 2007 – 2013 sono le seguenti:

- Azione 6.3.1: Interventi per la valorizzazione delle opportunità localizzative in Puglia
- Azione 6.3.2: Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali
- Azione 6.3.3: Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi.

#### Ripartizione finanziaria

Di seguito si riporta l'assegnazione di risorse finanziarie alle singole azioni.

# Allegato 1

Azioni	Spesa pubblica totale	Fesr	Stato	Regione
Azione 6.3.1: Interventi per la valorizzazione delle opportunità localizzative in Puglia	2.000.000 (100%)	1.166.000 (58,30%)	484.200 (24.21%)	349.800 (17,49%)
Azione 6.3.2: Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali	44.300.000 (100%)	25.826.900 (58,30%)	10.725.030 (24,21%)	7.748.070 (17,49%)
Azione 6.3.3: Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi	20.000.000 (100%)	11.660.000 (58,30%)	4.842.000 (24,21%)	3.498.000 (17,49%)
TOTALE	66.300.000 (100%)	38.652.900 (58,30%)	16.051.230 (24,21%)	11.595.870 (17,49%)

Allegato 1

# Azione 6.3.3: Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi

L'azione intende sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, con particolare riferimento al rafforzamento delle relative capacità di inserimento e di presidio dei principali mercati internazionali - in termini sia di sbocco, sia di approvvigionamento di fattori produttivi, di tecnologie e di capitali - attraverso la predisposizione di strumenti di sostegno alla realizzazione, in forma aggregata, di progetti di promozione internazionale, finalizzati a specifici obiettivi di penetrazione commerciale e di cooperazione industriale.

Le modalità di intervento prevedono la costituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 nella forma del Fondo per mutui, nonché sovvenzioni dirette.

Il Fondo per mutui finanzia le spese ammissibili per il 40%. La sovvenzione diretta finanzia le spese ammissibili nella forma di contributo in c/esercizio per il 40%.

Le agevolazioni sviluppano un'intensità di aiuto (ESL) pari all'80%.

Gli aiuti sono concessi a norma del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, che disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014 che disciplina la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: € 20.000.000,00 di cui € 12.500.000,00 per lo strumento di ingegneria finanziaria, denominato "Fondo per il sostegno all'Internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi" e € 7.500.000,00 per le sovvenzioni dirette.

## 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Di fronte all'evoluzione delle condizioni del contesto competitivo in cui si muovono le imprese pugliesi, con specifico riferimento alla struttura ed alle varie dimensioni del mercato globale ed alle opportunità di collaborazione in campo economico e produttivo presenti sui principali Paesi esteri, la crescente domanda locale di assistenza per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione da parte dei sistemi produttivi locali e delle P.M.I. pugliesi, richiede la predisposizione e l'implementazione di strumenti di sostegno, in grado di facilitare l'accesso per le imprese regionali alle opportunità d'affari a livello internazionale.

Gli interventi regionali di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi nasce per rispondere a queste esigenze e prevede interventi di sostegno alla realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla cooperazione industriale, a favore di:

- a. Raggruppamenti di P.M.I., costituiti con forma giuridica di "contratto di rete";
- b. Consorzi di P.M.I.;
- c. medie imprese, anche in forma singola.

Nello specifico, le linee di intervento intendono sostenere la realizzazione di progetti in grado di sviluppare percorsi di internazionalizzazione su mercati internazionali che, anche tramite l'aggregazione, possano aumentare la competitività delle PMI sui mercati esteri, sviluppando le risorse, le competenze ed il know-how funzionali alla penetrazione ed al presidio dei principali mercati esteri.

Allegato 1

In tale ambito, gli interventi previsti intendono rafforzare la competitività delle imprese pugliesi sui mercati esteri, anche tramite la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra le PMI pugliesi che, in una logica di settore, distretto o filiera produttiva specializzata, possano sviluppare dei percorsi strutturati di internazionalizzazione, finalizzati allo sviluppo di iniziative rivolte alla promozione della penetrazione commerciale e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di promozione internazionale che prevedano un insieme articolato e finalizzato di azioni, tra cui: la partecipazione a fiere internazionali, la ricerca di partner, la gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed assistenza ai clienti, l'organizzazione di showroom temporanee e presentazioni di prodotti.

#### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

#### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione - Servizio Internazionalizzazione; Puglia Sviluppo SpA: gestore dello strumento di ingegneria finanziaria (vds successivo par. 5), cui sono delegate le funzioni di Organismo Intermedio.

#### 5) Soggetti beneficiari

Il Fondo Internazionalizzazione ricade nell'ambito dell'art. 44 del Regolamento 1083; il soggetto beneficiario è lo strumento di ingegneria finanziaria costituito nella forma del Fondo per mutui, presso la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A., cui sono delegate le attività di gestione del Fondo.

#### 5.1) Soggetti beneficiari finali

Raggruppamenti di P.M.I., costituiti con forma giuridica di "contratto di rete"; , Consorzi con attività esterna e Società consortili di P.M.I., costituite anche in forma cooperativa; Medie imprese, anche in forma singola.

#### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

I progetti saranno valutati con procedura valutativa a sportello in base alle modalità e scadenze stabilite dagli appositi bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Le spese sono agevolate mediante mutuo a tasso agevolato per il 50% e mediante sovvenzioni in c/esercizio per il 30%. Il mutuo è erogato direttamente dallo strumento di ingegneria finanziaria a valere sulle risorse del Fondo.

#### 7) Requisiti di ammissibilità

- Coerenza con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, specie in relazione alla priorità di intervento relativa alla capacità di apertura internazionale e di attrazione di investimenti, consumi e risorse
- Coerenza con le strategie e gli strumenti della programmazione regionale, specie a favore del rafforzamento dei fattori di attrattività e di competitività locali
- Coerenza con gli obiettivi dei programmi e delle iniziative regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Allegato 1

#### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
- Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto di intervento;
- L'esperienza dell "export manager" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese) dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività di promozione internazionale del progetto di promozione internazionale;
- Numero delle imprese coinvolte nel progetto di promozione;
- Numero di imprese coinvolte nel progetto di promozione che partecipano ad uno dei distretti produttivi o tecnologici regionali, formalmente riconosciuti dalla Regione Puglia e/o al livello nazionale;
- Fattibilità e congruità tecnico-economica dei progetti di intervento;
- Compatibilità degli obiettivi di mercato indicati con la struttura della proposta progettuale e le condizioni dei mercati esteri target.

#### 9) Spese ammissibili

- a) Spese per la partecipazione, soltanto per la prima volta, a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di spese:
  - affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi in base al regolamento dell'iniziativa);
  - servizi di allestimento e manutenzione degli spazi espositivi (ivi compresi, i servizi di pulizia, di facchinaggio e di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet richiesti);
  - costi di inserimento nel catalogo dell'evento fieristico;
  - servizi di hostess e di interpretariato;
  - servizi di spedizione dei materiali e prodotti da esporre (limitatamente ai campioni da esposizione) nell'ambito della manifestazione.
- b) spese per la realizzazione di azioni di promozione e pubblicità, sui mercati esteri, con particolare riferimento al lancio dei prodotti. In particolare, le spese possono riguardare:
  - l'acquisto di spazi pubblicitari;
  - la progettazione e la realizzazione di strumenti promozionali (brochure, dépliant, siti internet, video promozionali, inviti);
  - la realizzazione e la registrazione di marche (brand) unitarie;
  - l'organizzazione e la realizzazione di incontri, workshop, conferenze e/o presentazioni di prodotto;
  - l'affitto di sale, showroom, uffici di rappresentanza;
  - la realizzazione di siti internet in inglese e/o nelle lingue dei Paesi target;
  - i servizi di interpretariato e traduzione;
- c) spese per servizi di consulenza esterna e supporto per l'internazionalizzazione, con particolare riferimento alla realizzazione di servizi di "temporary management" per la gestione dei progetti

Allegato 1

- di promozione internazionale, studi di fattibilità e pre-fattibilità, servizi di ricerca di partner esteri, supporto legale, fiscale e contrattuale per l'estero;
- d) spese connesse con la fase di avvio delle partnership commerciali e produttive con partner esteri, attraverso l'organizzazione di visite in Puglia degli operatori stranieri coinvolti, la produzione di materiale e manualistica tecnica in lingua;
- e) spese di coordinamento e spese del personale interno, dedicato alla realizzazione dei progetti di promozione, entro i limiti stabiliti;
- f) servizi connessi alla predisposizione, alla gestione ed al monitoraggio dello strumento di ingegneria finanziaria costituito nella forma del Fondo per mutui, presso la società in house Puglia Sviluppo S.p.A.

la sede della Società,

Allegato 2

#### ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione

Tra

Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, con sede in Corso Sonnino
n. 177, C.F. n. 80017210727, in persona di\_\_\_\_\_\_\_ giusta delega
conferita con deliberazione della Giunta Regionale n.

e

Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno, via Delle Dalie snc, capitale sociale €
3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale e partita IVA 01751950732 e
numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bari 450076, in persona

#### Premesso che

\_\_, Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso

- l'art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e gli artt. 43 e ss. del Regolamento 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Artiche 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Revised version 10/02/2012);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: "Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006";
- con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo della Regione Puglia per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" PO FESR 2007-2013;
- con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- con D.P.G.R. n. 886 del 24 settembre 2008 sono state adottate le disposizioni sull'"Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";

- con D.G.R. n. 165 del 17 febbraio 2009, si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- con D.G.R. n. 651 del 9 marzo 2010 sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazione alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19 marzo 2010 dell'AdG sono stati approvati:
  - il Manuale delle procedure dell'AdG del PO Puglia FESR 2007–2013;
  - il Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007–2013;
- con D.G.R. n. 1454 del 17 luglio 2012 è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento a Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in specifici ambiti operativi della programmazione unitaria, allo svolgimento di funzioni di organismo intermediario per la gestione dei regimi di aiuto nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché al supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di specifiche linee di intervento del PO FESR Puglia 2007-2013, tra cui la linea 6.3. "Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e delle imprese";
- con DGR n. 377 del 7 marzo 2013 la Giunta Regionale ha approvato la versione aggiornata del Programma Pluriennale di Attuazione e relativa rimodulazione del piano finanziario dell'Asse VI del P.O. FESR Puglia 2007-2010;
- il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.3.3 "Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi"), finalizzata a sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, attraverso l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui, con una dotazione di € 12.500.000,00. Inoltre, l'azione dispone di un'ulteriore dotazione pari a € 7.500.000,00 per il perseguimento delle medesime finalità nella forma delle sovvenzioni dirette;
- ai fini dell'attuazione dell'azione 6.3.3 la Regione Puglia, con la succitata DGR n. 377 del 7 marzo 2013, ha individuato la società in house Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria, nonché quale Organismo intermedio per la gestione delle sovvenzioni dirette;
- ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal relativo "Programma delle Attività" per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo;

- l'Azione 6.3.3 intende perseguire l'obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, con particolare riferimento al rafforzamento delle relative capacità di inserimento e di presidio dei principali mercati internazionali in termini sia di sbocco, sia di approvvigionamento di fattori produttivi, di tecnologie e di capitali attraverso la predisposizione di strumenti di sostegno alla realizzazione, in forma aggregata, di progetti di promozione internazionale, finalizzati a specifici obiettivi di penetrazione commerciale e di cooperazione industriale;nell'ambito della suddetta azione sono previste agevolazioni di sostegno alla realizzazione di progetti di promozione internazionale, a favore delle PMI pugliesi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- il regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014 disciplina la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI;
- le agevolazioni previste dall'azione citata sviluppano un'intensità di aiuto (ESL) pari all'80%, di cui 40% a titolo di mutuo rimborsabile e 40% a titolo di sovvenzione diretta.

#### Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

#### Capo I

#### (Parte generale)

#### Articolo 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:
  - "Azione": si intende l'azione 6.3.3 ("Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi") prevista dal Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 377 del 7 marzo 2013 nell'ambito della linea d'intervento 6.3 ("Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese");
  - "Soggetto intermedio": si fa riferimento a Puglia Sviluppo S.p.A., società *in house* della Regione Puglia a cui sono stati affidati compiti e funzioni di supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio della linea d'intervento 6.3;
  - "Fondo Internazionalizzazione": si intende "Fondo per il sostegno all'Internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi";
  - "Piano delle Attività": si intende Piano delle Attività del "Fondo per il sostegno all'Internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi", allegato al presente Accordo sub 1);
  - "Accordo di finanziamento": si intende la disciplina relativa alla costituzione ed alla gestione del Fondo Internazionalizzazione di cui al Capo II;

- "Parti": Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

#### Articolo 2 - Affidamento funzioni

- 1. La Regione Puglia per l'attuazione dell'azione conferisce a Puglia Sviluppo S.p.A., che accetta, le seguenti funzioni:
  - a. Soggetto intermedio ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006:
  - Soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione, istituito come strumento di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli 43 e seguenti Regolamento (CE) 1083/2006.

#### Capo II

#### (Concessione mutui rimborsabili)

#### Articolo 3 - Accordo di finanziamento

- 1. In conformità all'articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006, la Regione Puglia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Atto, a Puglia Sviluppo S.p.A., che a tal titolo accetta, un finanziamento dell'importo di euro 12.500.000,00 (dodicimilacinquecento/00), per la gestione del Fondo Internazionalizzazione.
- 2. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo Internazionalizzazione rappresentano deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
- 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste al successivo comma 6, lett. a), tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma7, della vigente convezione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere alla banca tesoriera l'assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, i finanziamenti di cui al c. 1) saranno depositati dalla Regione Puglia, successivamente alla firma dell'Accordo di Finanziamento, in unica soluzione, su n. 1 conto corrente a Puglia Sviluppo SpA, denominato Internazionalizzazione PO FESR 2007-2013", costituito come patrimonio separato. La Regione Puglia potrà incrementare i Fondi con ulteriori risorse. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al successivo comma 6, lett. a), la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere i conti intrattenuti con la banca tesoriera ai sensi del c. 2) che precede, nonché ad accreditare il saldo residuo sul conto corrente dedicato presso l'intermediario individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.
- 4. Puglia Sviluppo S.p.A. in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità del Fondo Internazionalizzazione e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
- 5. Le risorse saranno utilizzate nel rispetto della seguente normativa:
  - i) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

- ii) disposizioni in materia di ammissibilità della spesa del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.
- 6. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a:
  - a) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire numero un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo Internazionalizzazione" costituito come patrimonio separato;
  - b) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunicare le coordinate bancarie del suddetto conto bancario alla Regione Puglia;
  - c) attenersi alle previsioni indicate nel Piano delle Attività (Business Plan) relativo al Fondo Internazionalizzazione, allegato al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale;
  - d) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
  - e) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note:
    - i) COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007);
    - ii) COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008);
    - iii) COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Revised version 10/02/2012);
  - f) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, in particolare:
    - i) trasmettere annualmente alla Regione Puglia un rendiconto che assicuri il bilancio complessivo del Fondo Internazionalizzazione (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
    - ii) trasmettere semestralmente alla Regione Puglia l'elenco delle pratiche deliberate; con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo del mutuo, dati dell'intermediario finanziario, dati dei soggetti beneficiari; elenco delle somme restituite dai soggetti beneficiari quali rate del mutuo concesso; situazione delle disponibilità del Fondo Internazionalizzazione;

- iii) trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013:
- iv) trasmettere i Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Puglia 2007-2013;
- v) garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo, secondo modalità tecniche ed operative indicate dall'Autorità di Gestione ed, in particolare, assicurare il corretto inserimento dei dati, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, nel sistema informativo integrato di gestione e controllo (MIR2007) della programmazione 2007-2013;
- g) rispettare la Pista di controllo di cui all'art. 15 del Reg. CE 1828/2006 che sarà definita con successivo atto dell'Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007 2013 ed eventuali prescrizioni o direttive della Regione Puglia in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
- h) rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006, impegnandosi in particolare:
  - i) a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la succitata pista di controllo;
  - ii) a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti;
- i) curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, attraverso:
  - le richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
  - le convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
  - l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
  - la custodia della documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
- j) rispettare le norme sulla informazione e pubblicità in tutte le attività connesse alla gestione del Fondo, con particolare riguardo alle previsioni del "Piano di Comunicazione del PO FESR Puglia 2007-2013";
- k) fornire ai beneficiari le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006.
- 1) verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con il Fondo Internazionalizzazione;

- m) assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la conservazione e disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 90 Reg. CE 1083/2006;
- n) organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni in materia di irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006 e s.m.i.;
- o) garantire la massima diffusione degli Avvisi a valere sul Fondo Internazionalizzazione, mediante pubblicazione sul BURP e sui siti internet della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo S.p.A.

#### Articolo 4 - Verifiche e controlli della Regione Puglia

- 1. La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e s.m.i. e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del P0 FESR Puglia 2007-2013", approvato con Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 marzo 2010 dell'Autorità di Gestione, garantisce i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006, da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto.
- 2. La Regione Puglia effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Puglia Sviluppo S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui all'articolo 10, il rispetto della Pista di Controllo citata nelle premesse e degli obblighi previsti nel presente Atto.

#### Articolo 5 – Utilizzo degli interessi

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo Internazionalizzazione e sono utilizzati ai sensi dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006.

#### Articolo 6 - Durata dell'Accordo ed ammissibilità delle spese

- L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2022. Le operazioni rendicontabili a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.
- 2. Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni somma erogata, compresi i costi di gestione ammissibili.
- 3. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1 fino all'estinzione delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle operazioni finanziate.
- Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.
- 5. Le risorse ancora disponibili, dopo la restituzione del capitale di cui al successivo articolo 7, sono utilizzate dalla Regione Puglia a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006.

## Articolo 7 - Restituzione del capitale

- 1. Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 31 dicembre 2022.
- 2. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato della remunerazione di cui al precedente articolo 5 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.
- 3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà altresì restituire alla Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del beneficiario.

#### Articolo 8 - Assorbimento delle perdite

- Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Puglia Sviluppo S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
- 2. Puglia Sviluppo S.p.A. sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

## Articolo 9 – Costi di gestione ammissibili

- 1. I costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione del Fondo sono ammissibili nei limiti dell'articolo 43, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato con il Regolamento n. 846 del 1° settembre 2009.
- 2. Le parti concordano che Puglia Sviluppo S.p.A. ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, da determinarsi secondo le modalità di rendicontazione contenute nello schema di Convenzione approvato con DGR n. 1454 del 17/07/2012 ed in particolare dell'allegato 4 di detto schema. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.
- 3. I costi di gestione sono prelevati dai fondi disponibili del Conto Bancario intestato al Fondo Internazionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), previa approvazione del rendiconto semestrale da parte della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro Innovazione) ed accreditati su un Conto Bancario di Puglia Sviluppo S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società.

#### Articolo 10 - Contabilità separata

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento con contabilità separata.

#### Capo III

#### (Sovvenzioni dirette)

#### Articolo 11 - Delega funzioni di soggetto intermedio

- 1. L'Azione sostiene i progetti ammessi al Fondo Internazionalizzazione mediante sovvenzioni dirette, nella forma di contributo in conto esercizio per il finanziamento del 30% delle spese ammissibili.
- 2. La Regione Puglia per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 delega a Puglia Sviluppo S.p.A. le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

- 3. Nell'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione degli incarichi di cui al comma 1, Puglia Sviluppo ha l'obbligo di
  - Eseguire i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed ex art. 13 del reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal reg. (CE) n. 846/2009;
  - Esaminare eventuali controdeduzioni sui controlli effettuati presentate dai beneficiari, emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione (in seguito ADG) del PO FESR Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
  - Informare tempestivamente l'ADG e l'Autorità di Certificazione (in seguito ADC) del PO FESR Puglia in merito ad eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti;
  - Informare tempestivamente l'ADG, l'ADC e l'Autorità di Audit (in seguito ADA) del PO FESR Puglia, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale e amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PO FESR Puglia oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;
  - Predisporre periodicamente, su richiesta dell'ADG del PO FESR Puglia, la dichiarazione delle spese sostenute e trasmetterla all'ADG del PO FESR Puglia per la successiva validazione e invio all'ADC del PO FESR Puglia secondo i format utilizzati dall'ADG garantendo inoltre l'accesso all'ADG e all'ADC del PO FESR Puglia al sistema informatizzato del MIUR;
  - assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati:
  - tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
  - fornire la necessaria collaborazione all'AdG del PO FESR Puglia per la definizione e l'utilizzo di un protocollo unico per l'invio dei dati dei progetti dal Sistema informatico del MIUR al Sistema di Monitoraggio Regionale (MIR 2007);
  - assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall' art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - fornire la necessaria collaborazione all'AdA del PO FESR Puglia per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare l'indicazione di tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento;

- esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA del PO FESR Puglia e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro all'AdA e all'AdG del PO FESR Puglia;
- fornire all'AdG del PO FESR Puglia tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PO FESR Puglia;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché il rispetto anche da parte dei beneficiari delle linee di attività ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- informare tempestivamente l'AdG del PO FESR Puglia, in merito alle irregolarità oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 "Irregolarità", a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007;
- assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità;
- stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati presso i beneficiari, sotto forma di originali o di copie autenticate, ai sensi dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- assolvere/collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG del PO FESR Puglia dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
- 4. Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio:
  - ha trasmesso all'AdG del PO FESR Puglia la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo;
  - è tenuta ad informare l'AdG del PO FESR Puglia in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale;
  - si adegua alla metodologia di campionamento, utilizzata dall'ADG per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione.
- 5. Successivamente alla sottoscrizione del presente Atto, la Regione Puglia trasferisce la dotazione finanziaria destinata alle sovvenzioni dirette nella forma del contributo in conto esercizio (Azione 6.3.3), complessivamente pari ad € 7.500.000,00. Detto importo dovrà essere depositato presso un istituto bancario selezionato ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. N. 163/06). Fino all'espletamento delle procedure di selezione, Puglia Sviluppo

potrà utilizzare i rapporti già intercorrenti con l'istituto bancario di cui all'art. 3, comma 3.

6. I pagamenti ai beneficiari finali sono effettuati dall'Organismo Intermedio.

#### Capo IV

#### (Disposizioni finali)

#### Articolo 12 - Monitoraggio e valutazione dell'Azione

- Ai fini del monitoraggio e valutazione dell'Azione, è costituito un gruppo di lavoro, formato da:
  - la dirigente del Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, con funzioni di coordinamento;
  - 2 componenti designati dal Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia;
  - 2 componenti designati da Puglia Sviluppo S.p.a.
- Il Gruppo di Lavoro svolgerà un'attività di monitoraggio dell'andamento dell'Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.
- 3. Il gruppo di lavoro inizierà i suoi lavori, al più tardi, entro 60 gg. dalla data della firma del presente Atto e si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, su convocazione della Regione Puglia.

#### Articolo 13 - Inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. e clausola risolutiva

- 1. La Regione Puglia, in caso di gravi inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. agli obblighi di cui agli articoli 3 e 11, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Atto. Il medesimo si risolverà di diritto e, quindi, perderà automaticamente efficacia qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente sussistenti, legittimanti l'affidamento diretto, cosiddetto "in house", di prestazioni a Puglia Sviluppo S.p.A., oggetto del presente Atto:
  - a) partecipazione totalitaria della Regione Puglia al capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A.;
  - b) esercizio di attività, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente con la Regione Puglia, fatte salve le attività esercitate in favore della Invitalia SpA, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007;
  - c) esercizio, da parte della Regione Puglia, di un controllo sulle attività di Puglia Sviluppo S.p.A., analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri servizi.

#### Articolo 14 - Riservatezza

 Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.

- 2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Atto e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
  - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
  - ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
  - iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
  - iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

#### Articolo 15 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità o efficacia del presente atto sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due: in caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Regione.

#### Articolo 16 – Modifiche e integrazioni

- 1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
- 2. La Regione Puglia si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Atto le indicazioni riportate nel Piano delle Attività, in allegato, senza che questo comporti la necessità di modificare le condizioni che disciplinano l'accordo di finanziamento di cui al Capo II. Puglia Sviluppo S.p.A. riconosce tale diritto alla Regione Puglia.

#### Articolo 17 - Comunicazioni

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail, eventualmente seguita da comunicazioni a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Puglia Autorità gestione Fesr Regione Puglia

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Internazionalizzazione

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:

Puglia Sviluppo S.p.A. Via delle Dalie snc Modugno (Bari)

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

#### Articolo 18 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### Articolo 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Atto, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Bari,
REGIONE PUGLIA
PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

# PIANO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI PUGLIESI

- PO FESR PUGLIA 2007/2013 -

Azione 6.3.3

# Sommario

1. Il sistema delle imprese	•••
2. L'internazionalizzazione delle imprese: analisi di contesto	•••
3. Le politiche regionali a sostegno della competitività delle imprese	•••
3.1 Attuazione delle politiche regionali	• • • •
3.2 PO FESR 2007/2013, Linea 6.3 - Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese	•••
4. Il Fondo regionale per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi	
4.1 Inquadramento normativo	• • • •
4.2 Finalità	
4.3 Beneficiari finali	
4.4 Modalità di intervento del Fondo	
4.5 Procedure per l'ammissione al Fondo	
4.6 Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti e rendicontazione	
4.7 Controlli sui finanziamenti concessi	
5. Indirizzi sulla gestione del Fondo	
6. Criteri di valutazione delle istanze di finanziamento	
7. Risultati attesi	
B. Bilancio d'esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria	
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	
CONTO ECONOMICO	
9. La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria	
10. Gli azionisti	
11. Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria	•••
12. Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente	
3. Politica relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese	
Disposizioni di liquidazione	

# 1. Il sistema delle imprese

Le regioni del Sud Italia sono state tra le aree più colpite, soprattutto dagli ultimi sviluppi della lunga crisi internazionale.

Sebbene sia superata la fase più acuta della crisi finanziaria ed economica internazionale che, soprattutto nel corso del 2009, ha colpito negativamente il ciclo espansivo dell'economia mondiale, gli effetti continuano a trascinarsi e la ripresa della crescita dell'economia mondiale prosegue a ritmi piuttosto deboli, inserendosi in un contesto economico mondiale caratterizzato da numerosi fattori di incertezza, come il rallentamento della domanda nelle economie emergenti.

Nelle principali economie avanzate, persistono i rischi legati alla scarsa fiducia nella resilienza del sistema bancario, alla necessità di completare le riforme del sistema finanziario, all'inflazione ed ai livelli elevati del debito sovrano. Inoltre, i moderati tassi di crescita non riescono ad incidere positivamente sugli elevati livelli di disoccupazione e le forti debolezze strutturali di alcuni Paesi che continuano a pesare negativamente sulle condizioni di sviluppo.

In questo contesto, molti Paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, hanno impresso una accelerazione al pur necessario processo di riforma del settore pubblico e del mercato del lavoro, che tuttavia, nel breve periodo, si è tradotto in una caduta dei redditi delle famiglie e della domanda interna.

In queste condizioni, anche le principali economie emergenti ed in via di sviluppo iniziano a segnare un rallentamento nei rispettivi tassi di sviluppo, dovuti in larga misura alla contrazione degli scambi con i Paesi avanzati, cui si aggiungono, però, le debolezze strutturali interne che aumentano i livelli di rischio di questi Paesi.


Il quadro complessivo che emerge è dunque di grande fragilità e di perdurante cautela sui principali mercati internazionali. Infatti, le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI)<sup>1</sup>, pur confermando la tendenza positiva, indicano livelli di crescita ancora moderati nel breve periodo, sia per le economie avanzate (+2,2% per il 2014; +2,3% per il 2015), sia per le economie emergenti ed in via di sviluppo (+4,9% per il 2014; +5,3% per il 2015).

A livello mondiale, gli ultimi dati del FMI sottendono un graduale consolidamento della ripresa, grazie al positivo contributo delle economie emergenti, con in testa gli Stati Uniti dove la ripresa presenta basi più solide: nel 2012, il valore complessivo della produzione mondiale è risultato pari a 83.258 miliardi di US dollari, a parità di potere d'acquisto (+3,2% sul 2011), passando poi ad un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fonte: "World Economic Outlook. Recovery strengthens, remains uneven", Fondo Monetario Internazionale, aprile 2014.

valore di 86.995 miliardi di US dollari nel 2013 (+3,0%). Le previsioni di breve periodo confermano la tendenza all'espansione dell'economia mondiale, con tassi di crescita annui ancora contenuti, stimati in circa 3,6% per il 2014 ed in 3,9% per il 2015, e con livelli complessivi di produzione ancora sostanzialmente al di sotto dell'effettivo potenziale.

La graduale ripresa della produzione mondiale, come evidenzia il Grafico 1, è accompagnata dalla costante crescita del commercio internazionale che, dopo il significativo rimbalzo nel 2010 (+12,8%), ha conosciuto però una forte decelerazione (+6,2% nel 2011; +2,8% nel 2012; +3,0% nel 2013). Sempre in base alle stime del FMI, nel biennio 2014-2015, l'andamento positivo degli scambi commerciali a livello mondiale dovrebbe intensificarsi (+4,3% nel 2014; +5,3% nel 2013).



Fonte: dati FMI, 2014.

In questo contesto, si evidenzia la debole posizione dell'Italia. Nonostante il graduale attenuarsi della fase recessiva nel 2013, la prima metà del 2014 è stato caratterizzato da una nuova fase di contrazione del prodotto interno lordo, per due trimestri consecutivi (rispettivamente pari a -0,1% e -0,2%), suggellando l'entrata in recessione dell'economia italiana per la terza volta dal 2009<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fonte: Nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanzia (DEF), settembre 2014.

Segnali leggermente più positivi provengono dalla lieve ripresa dei consumi privati (+0,2% nel primo semestre 2014), mentre si è registrata un'ulteriore contrazione degli investimenti (-2,0% nel primo semestre 2014).

Il mercato del lavoro risente della debolezza dell'economia, con livelli di disoccupazione vicini ai massimi storici (12,6% nel secondo trimestre del 2014) che non evidenziano ancora segnali di ripresa.

In termini di previsioni, pur in presenza di alcuni segnali incoraggianti, soprattutto in relazione alla tenuta dei consumi interni e delle esportazioni, il Governo italiano ha comunque rivisto al ribasso le stime ufficiali di crescita per il 2014 ed il 2015 (rispettivamente pari a -0,3% e +0,5%) nel quadro macroeconomico delineato nella tabella seguente.

Tabella 1. Il quadro macroeconomico nazionale tendenziale (variazioni in %)											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
PIL ai prezzi di mercato	-1,9	-0,3	0,5	0,8	1,1	1,2					
Importazioni di beni e servizi	-2,7	1,8	3,3	3,2	3,3	3,3					
Consumi finali nazionali	-2,3	0,2	0,3	0,6	0,9	1,0					
Consumi famiglie	-2,8	0,1	0,5	0,9	1,2	1,2					
Spesa della P.A.	-0,7	0,3	-0,2	-0,3	0,0	0,1					
Investimenti	-5,4	-2,1	0,5	1,6	2,0	2,3					
- macchinari, attrezzature e vari	-3,8	-1,4	1,2	2,2	2,6	2,9					
- costruzioni	-6,8	-2,8	-0,2	1,1	1,5	1,6					
Esportazioni	0,6	1,9	2,8	3,0	3,1	3,2					
Occupazione totale (ULA)	-1,7	-0,9	0,0	0,4	0,5	0,6					

Fonte: nota di aggiornamento al DEF, settembre 2014

I recenti sviluppi macroeconomici delineano uno scenario decisamente problematico per l'Italia, spostando sempre più in avanti le prospettive di ripresa della produzione, anche e soprattutto, per le regioni del Sud.

Infatti, nel Mezzogiorno, il prolungarsi della crisi sta producendo effetti particolarmente negativi: dopo aver mancato completamente il "rimbalzo" del 2010 e della prima parte del 2011, che ha invece interessato il resto del Paese, le regioni del Sud e le Isole hanno visto un modesto recupero di produzione soltanto nel 2011, che tuttavia è stato bruscamente interrotto nel 2012. In base alle ultime stime dell'IPRES³, il mancato avvio della ripresa in questa area del Paese peserà negativamente sulle relative performance in termini di crescita fino al 2014, per poi riprendersi a dei tassi, comunque inferiori a quelli delle altre ripartizioni geografiche, aumentando i divari territoriali interni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fonte: "La Puglia in Cifre 2012", IPRES, 2013 Cacucci Editore.

Tabella 2. Dinamica del prodotto interno lordo delle regioni italiane, 2012-2016 ( <i>Variazioni annuali in %</i> )										
Area Geografica	2012	2013	2014	2015	2016	2000-2008	2013-2016			
Italia Nord-Ovest	-2,3	-1,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8			
Italia Nord-Est	-3,4	-0,7	1,7	1,7	1,4	0,9	1,0			
Italia Centrale	-1,6	-1,3	1,1	1,7	1,5	1,3	0,8			
Mezzogiorno	-3,3	-1,5	0,7	1,3	1,1	0,7	0,4			
- Abruzzo	-2,7	-0,8	0,9	1,2	1,0	0,7	0,6			
- Basilicata	4,3	-2,2	0,3	1,2	0,9	0,2	0,0			
- Calabria	-3,5	-1,9	0,4	1,2	0,9	0,6	0,2			
- Campania	-3,5	-3,4	0,2	1,3	1,3	0,8	-0,2			
- Molise	-4,2	-1,6	0,8	1,3	1,0	0,4	0,4			
- Puglia	-4,0	-2,2	1,0	1,3	1,0	0,3	0,3			
- Sardegna	-2,3	-1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,6			
- Sicilia	-2,8	-1,0	0,8	1,3	1,1	0,9	0,6			
ITALIA	-2,4	-1,3	1,3	1,5	1,3	0,9	0,7			

Fonte: elaborazioni IPRES su dati Istat, DEF 2013 e OBI.

Passando all'analisi delle performance del sistema economico pugliese, sempre in base agli ultimi dati elaborati dall'IPRES<sup>4</sup>, in linea con la tendenza generale a livello nazionale, si rileva un andamento negativo del PIL (-4,0% nel 2012; -2,2% nel 2013), con delle prospettive di ripresa soltanto a partire dal 2014.

Si evidenzia, inoltre, una leggera contrazione del numero delle unità produttive locali nel periodo tra il 2010 ed il 2013 (-281 unità locali), anche a causa del perdurarsi degli effetti negativi della crisi economica mondiale.

Tabella 3. Localizzazioni delle Unità locali con distribuzione per Provincia (IV Trimestre 2013 Provincia Unità Locali con **Unità Locali** Sedi di impresa Totale sede fuori dalla con sede provincia nella provincia Bari 116.577 12.574 4.348 99.655 Barletta-Andria-Trani (BAT) 3.666 976 34.653 39.295 Brindisi 3.195 1.876 31.847 36.918 68.572 Foggia 5.567 2.418 60.587 74.402 Lecce 2.344 8.671 63.387 <u>48.4</u>55 Taranto 4.854 2.112 41.489 **Totale Puglia** 38.527 14.074 331.618 384.219

Fonte: IPRES, 2013

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fonte: op. citata, IPRES.

In generale, con riferimento alla distribuzione territoriale delle unità locali, si conferma la maggiore concentrazione nelle province di Bari e BAT, dove si localizza il 40,5% del totale regionale, seguita dalle province di Lecce (19,4%), Foggia (17,8%), Taranto (12,6%) e Brindisi (9,6%).

Per ciò che riguarda la distribuzione settoriale, si evidenzia che il settore terziario incide per il 51,1% sul totale delle unità locali presenti nella regione Puglia, seguito dal settore agricolo che incide per il 21,1% ed il settore delle costruzioni che aggrega l'11,3% delle unità locali, mentre quello manifatturiero raggiunge soltanto l'8,5%.

Tabella 4. L	ocalizzazioni	delle Unità	ı locali co	n distribuzior	ne per settore di	
attività						
(IV Trimest	re 2013)					

(IV Trimestre 2013)				
	Unità locali con sede in provincia	Unità locali con sede fuori provincia	Sedi di impresa	TOTALE
A Agricoltura, silvicoltura pesca	780	417	79.861	81.058
B Estrazione di minerali da cave e miniere	138	36	282	456
C Attività manifatturiere	4.046	1.103	27.437	32.586
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz	401	1.023	560	1.984
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d	243	109	655	1.007
F Costruzioni	1.689	481	41.414	43.584
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut	18.378	4.117	102.707	125.202
H Trasporto e magazzinaggio	870	938	8.176	9.984
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.704	427	20.311	25.442
J Servizi di informazione e comunicazione	602	498	4.655	5.755
K Attività finanziarie e assicurative	538	1.403	5.393	7.334
L Attività immobiliari	264	88	4.784	5.136
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	892	715	7.165	8.772
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp	1.001	612	7.087	8.700
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	0	0	4	4
P Istruzione	343	184	1.499	2.026
Q Sanità e assistenza sociale	858	177	2.071	3.106
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver	865	492	3.679	5.036
S Altre attività di servizi	881	85	13.757	14.723
T Attività di famiglie e convivenze come datori di				
lavoro p	0	0	1	1
X Imprese non classificate	1.034	1.169	120	2.323
Totale Puglia	38.527	14.074	331.618	384.21 9

Fonte: IPRES, 2013

Passando all'analisi della situazione relativa al valore aggiunto prodotto delle imprese attive in Puglia, si pone in evidenza le crescenti difficoltà incontrate negli ultimi anni in quasi tutti i settori economici (tabella 5).

Tabella 5. Andamento del Valore Aggiunto in Puglia per settore economico, 2009- 2012 e stime 2013-2016 <i>(valori in milioni di euro)</i>										
Settore Economico	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	2009 - 2012	2013 - 2016
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.282,0	2.315,8	2.262,3	2.317,0	2.283,6	2.258,0	2.234,4	2.141,5	1.5%	-6.2%
Costruzioni	4.510,4 0	4.236,3 0	4.221,3 0	3.774,4 0	4.056,6 0	4.205,8 0	4.293,4 0	4.356,2 0	-16,3%	7,4%
Industria in senso stretto	7.621,1	7.990,6 0	8.154,2 0	7.619,2 0	7.455,3 0	7.644,5 0	7.884,9 0	8.230,1 0	0,0%	10,4%
Servizi	42.481, 00	43.073, 90	43.528, 50	42.749, 30	42.796, 70	43.216, 70	43.580, 40	43.952, 90	0,6%	2,7%
Totale	56.851 ,70	57.555 ,20	58.108 ,50	56.360 ,70	55.995 90,	56.565 ,80	57.206 ,80	57.975 ,40	-0,9%	3,5%

Fonte: IPRES, 2013

Nel 2012 il valore aggiunto in Puglia è tornato a flettere per effetto della diminuzione della domanda interna e del rallentamento di quella estera, interrompendo la debole ripresa del biennio precedente. Infatti, nel periodo 2009-2012, il valore aggiunto dall'economia pugliese ha registrato una leggera flessione, pari allo 0,9%, sebbene la contrazione nel settore delle costruzioni è stato notevolmente superiore (pari al 16,3%).

Il calo della produzione del settore delle costruzioni ha riflesso in prevalenza l'ulteriore indebolimento del mercato residenziale: il numero delle compravendite si è ridotto di un quarto, dimezzandosi rispetto al picco del 2006<sup>5</sup>.

Nel 2013 è proseguita in Puglia la fase recessiva iniziata nel 2012, con un'ulteriore calo del valore aggiunto. L'attività nel settore industriale è rimasta nel complesso debole, risentendo dello scarso sostegno fornito dalla domanda interna ed estera. Le rilevazioni condotte dalla Banca d'Italia<sup>6</sup> presso le imprese industriali indicano un calo del fatturato dell'1 per cento, meno intenso rispetto al 2012 e fortemente differenziato tra imprese e settori:

- i comparti del "made in Italy" (alimentare, tessile e abbigliamento, arredo-mobile) hanno ristagnato;
- il settore meccanico ha mostrato una dinamica positiva;
- è proseguito il calo del comparto siderurgico e di quello della gomma e plastica.

L'incertezza sulle prospettive di recupero dell'economia e la presenza di un'ampia quota di capacità produttiva non utilizzata hanno contribuito all'ulteriore contrazione degli investimenti. Per il 2014

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fonte: "Economie regionali: L'economia della Puglia", Banca d'Italia, n. 17, giugno 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fonte: "Economie regionali: L'economia della Puglia", Banca d'Italia, n. 16, giugno 2014.

le imprese pugliesi si attendono un miglioramento del quadro congiunturale, cui corrisponderebbe un aumento, seppur moderato, delle vendite.

Sulla scorta delle ultime stime dell'IPRES che indicano una tendenza alla crescita (pari al 3,5% nel periodo 2013-2016), la situazione dovrebbe migliorarsi sebbene continueranno a pesare sulle prospettive di sviluppo l'andamento di alcune situazioni di crisi locali contingenti (come l'ILVA, OM Carrelli, ecc.) o cronicizzate (come quella del polo del mobile imbottito).

# 2. L'internazionalizzazione delle imprese: analisi di contesto

Di fronte al rallentamento dell'economia mondiale, dopo diversi anni di crescita, nel 2013 si è registrato un sostanzialo stallo dell'export italiano (-0,1%) con un significativo deterioramento delle performance di numerose regioni, tra cui la Puglia (-10,4%). In questa fase, soltanto le ripartizioni settentrionali hanno registrato dei risultati positivi (+0,6% per l'Italia Nord-occidentale; +2,4% per l'Italia Nord-orientale), mentre tutte le altre ripartizioni hanno registrato una battuta d'arresto (-0,7% per l'Italia centrale; -8,7% per il Mezzogiorno).

Tabella 6. Dinamica delle esportazioni delle regioni italiane (merci), 2008-2013 (Valori in milioni di euro, variazioni e quote in %)												
Area	Valori e variazioni Quote											
Geografica	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Italia Nord-	147.95	118.17	134.94	150.11	155.34	156.45	40,1	40,5	40	39,9	39,9	40,1
Occidentale	1	8	8	7	1	7						
	2,1	-20,1	14,2	11,2	3,5	0,6						
Italia Nord-	116.97	91.604	105.82	117.65	118.96	121.92	31,7	31,4	31,4	31,3	30,5	31,3
Orientale	2	21.7	0	5	0	9						
Halla Castasta	1,3	-21,7	15,5	11,2	1,1	2,4	14.6	15.0	15.0	101	100	16.4
Italia Centrale	53.804	45.587	53.605	60.705	64.526	64.121	14,6	15,6	15,9	16,1	16,6	16,4
NA	-4,1	-15,3	17,6	13,2	6,3	-0,7	11.0	10.5	11.5	11.5	11.0	10.0
Mezzogiorno	43.391	30.685	38.955	43.075	46.426	42.511	11,8	10,5	11,5	11,5	11,9	10,9
	4,5	-29,3	27,0	10,6	7,8	-8,7	2.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
- Abruzzo	7.640	5.229	6.338	7.246	6.897	6.734	2,1	1,8	1,9	1,9	1,8	1,7
	4,3	-31,6	21,2	14,3	-4,8	-2,4						
- Molise	643	417	417	401	376	338	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	2,2	-35,1	0,0	-3,8	-6,2	-10,2						
- Campania	9.436	7.918	8.938	9.443	9.400	9.588	2,6	2,7	2,6	2,5	2,4	2,5
	-0,1	-16,1	12,9	5,7	-0,5	1,8						
- Puglia	7.439	5.749	6.918	8.174	8.772	7.947	2	2	2,1	2,2	2,3	2,0
	3,4	-22,7	20,3	18,2	7,3	-10,4						
- Basilicata	1.963	1.523	1.443	1.399	1.153	1.012	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
	-6,5	-22,4	-5,3	-3,0	-17,6	-12,3						
- Calabria	392	328	345	374	374	351	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	-8,9	-16,3	5,2	8,4	0,0	-7,0						
- Sicilia	10.024	6.242	9.283	10.770	13.052	11.147	2,7	2,1	2,8	2,9	3,3	2,9
	3,8	-37,7	48,7	16,0	21,2	-14,8						
- Sardegna	5.853	3.280	5.274	5.269	6.402	5.392	1,6	1,1	1,5	1,4	1,6	1,4
	23,9	-44,0	60,8	-0,1	21,5	-15,5						
ITALIA	369.0	291.7	337.3	375.9	389.7	389.8	100,	100,	100,	100,	100,	100,
	16	33	46	04	25	54	0	0	0	0	0	0
Fonto: olaborazia	1,2	-20,9	15,6	11,4	3,7	-0,1						

Fonte: elaborazioni MISE su dati ISTAT 2014.

In questo contesto, le esportazioni della Puglia sono diminuite più rapidamente che nel resto del Mezzogiorno, arrestando il recente ciclo espansivo avviato nel 2010, con un decremento delle vendite all'estero nel 2013, pari al 10,4%, per assestarsi su un valore complessivo di 7.947 milioni di euro. A questo risultato, tra i peggiori delle regioni del Mezzogiorno, dopo la Sardegna (-15,5%), la Sicilia (-14,8%) e la Basilicata (-12,3%), ha fortemente contribuito la dinamica delle vendite all'estero del settore siderurgico in Puglia (-33,1%) che ha risentito soprattutto degli effetti della vicenda giudiziaria che ha riguardato lo stabilimento ILVA di Taranto<sup>7</sup>, con conseguente caduta delle relative produzioni ed esportazioni.

Infatti, al netto del calo registrato, le esportazioni pugliesi nel 2013 si sono comunque attestate su valori superiori a quelli raggiunti nella fase pre-crisi ed i primi segnali per il 2014 appaiano estremamente incoraggianti, con una crescita delle esportazioni regionali registrata nel primo semestre, pari al 9,4% rispetto all'anno precedente, a dimostrazione della capacità reattiva delle imprese pugliesi che, in questa difficile fase congiunturale, cercano sempre di più nuovi sbocchi di mercato all'estero.

Infatti, in base alle ultime indagini effettuate dalla Banca d'Italia, circa il 45 per cento delle imprese regionali ha piani di espansione della propria presenza all'estero nei prossimi tre anni<sup>8</sup>.


Si registrano, inoltre, dei miglioramenti in relazione alla capacità delle imprese pugliesi di esportare dei prodotti con un più alto contenuto tecnologico, frutto anche degli investimenti in innovazione e la ricerca industriale, a vantaggio di una migliore rispondenza delle specializzazioni produttive regionali all'andamento della domanda mondiale e di una maggiore capacità di intercettare la ripresa del commercio mondiale.

Questi progressi appiano evidenti dall'analisi del contributo dei vari settori produttivi all'andamento dell'export regionale nel 2013 (grafico 2) che conferma il maggiore contributo al risultato dell'export regionale dei settori di trasformazione industriale ed a maggiore intensità di innovazione, con particolare riferimento alla produzione di beni intermedi e strumentali e di mezzi di trasporto, considerati "a domanda mondiale dinamica", mentre si riduce progressivamente il peso dei principali settori manifatturieri a "matrice tradizionale", ovvero delle cosiddette "3 F" del "made in Italy": food & wine, fashion, furniture.

Infatti, anche nel corso del 2013, così come nel 2012, il risultato esportativo regionale è stato trainato soprattutto dall'impulso del settore chimico-farmaceutico, che si conferma da diversi anni il settore leader dell'export regionale, seguito dai comparti dei mezzi di trasporto (autoveicoli, aeromobili e veicoli spaziali) da quello metallurgico e da quello dei macchinari: questi quattro comparti incidono complessivamente sull'export pugliese per il 60,8%.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fonte: "Economie Regionali: L'economia della Puglia", Banca D'Italia, n. 39 novembre 2013. <sup>8</sup> Fonte: "Economie regionali: L'economia della Puglia", Banca d'Italia, n. 16, giugno 2014.

Nello stesso tempo, i vari comparti dei settori tradizionali del "made in Italy" (sistema moda, sistema arredo-mobile e design, marmi e pietre naturali, agro-industria) che presentano un'ampia diffusione su tutto il territorio regionale, hanno contribuito all'export pugliese con delle quote notevolmente più ridotte e tendenzialmente al di sotto del 5%, ad eccezione della filiera agro-industria che si conferma al secondo posto con una quota complessiva del 17,2% dell'export regionale.




Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 2013.

Prendendo in esame le dinamiche di sviluppo delle esportazioni dei principali settori produttivi nel corso del 2013, si evidenziano i seguenti andamenti principali:

il settore che ha maggiormente inciso sull'export pugliese è quello relativo ai prodotti chimici
e farmaceutici, che ha sviluppato esportazioni per un valore complessivo di oltre 1,82 miliardi
di Euro, registrando un aumento pari al 7,3% rispetto al 2012;

- il settore della produzione di macchine ed apparecchi meccanici che ha soddisfatto ordini esteri per un valore complessivo di circa 739 milioni di Euro, continua a fornire un contributo importante all'espansione commerciale all'estero della Puglia pur evidenziando segnali di rallentamento rispetto al risultato del 2012 (-31,2%);
- il settore manifatturiero dei metalli e prodotti in metallo, il cui cuore è localizzato attorno al polo siderurgico di Taranto, per le note vicende connesse con la situazione dell'ILVA, ha registrato una flessione delle vendite all'estero (-33,3% rispetto al 2012), con un valore di circa 889 milioni di Euro;
- i comparti legati alla produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi hanno registrato performance esportative estremamente positive (+49,1%, per un valore complessivo di oltre 784 milioni di Euro), mentre il comparto degli aeromobili e veicoli aerospaziali ha evidenziato un lieve calo (-0,8%, per un valore complessivo di 393 milioni di Euro);
- il settore delle navi e imbarcazioni ha registrato una crescita del 16,3%, stabilendosi però su un valore complessivo di appena 3,3 milioni di Euro;
- l'industria estrattiva in Puglia, con particolare riferimento alle vendite di prodotti delle miniere e delle cave, in controtendenza con il trend avviato nel corso del triennio 2010-2012 sul fronte dell'export, ha registrato una contrazione delle esportazioni pari al 61,5% nel 2013, assestandosi su un valore complessivo delle vendite pari a 151,7 milioni di Euro;
- prosegue il ciclo espansivo delle vendite all'estero dei prodotti alimentari e bevande pugliesi (compresi i vini) (+1,8%), unitamente al settore dei prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca che ha registrato un lieve incremento delle vendite all'estero pari allo 0,5%;
- le esportazioni del sistema moda pugliese hanno registrato risultati diversificati nei vari comparti di specializzazione: il tessile-abbigliamento ha segnato una ripresa delle vendite all'estero pari al 5,5%, mentre le calzature ed i prodotti in pelle e cuoio, hanno nuovamente registrato una diminuzione delle vendite all'estero del 6,4%;
- il settore dei **mobili**, a forte connotazione distrettuale in Puglia, ha nuovamente registrato un lieve calo (-0,3%), con un valore complessivo delle esportazioni regionali di mobili che si è attestata su un valore di 349 milioni di Euro.

Passando all'analisi della distribuzione geografica delle esportazioni regionali nel 2013 grafico 9), si conferma la propensione degli operatori pugliesi a concentrare le proprie vendite in Europa, nonostante la minore vivacità della dinamica della domanda interna dei mercati europei negli ultimi anni. Di pari passo, si evidenziano ancora delle difficoltà relative alla capacità di diversificare geograficamente i mercati di sbocco delle esportazioni pugliesi, ovvero di adattarsi all'evoluzione della domanda internazionale che risulta notevolmente più vivace all'interno dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo.



Infatti, nel corso del 2013, l'export pugliese ha continuato a dirigersi, in misura preponderante, verso i Paesi europei: il 77,7% dell'export pugliese si è collocato in Europa, dove il mercato comune dell'Unione Europea ha assorbito una quota complessiva del 52,8%, cui si aggiunge il 25% degli altri Paesi europei.

Al di fuori dell'Europa, l'America settentrionale occupa una quota del 6,6%, mentre le altre aree geografiche continuano ad assorbire delle quote di export pugliese ancora più marginali e, nello specifico:

- il 5,8% dell'export pugliese si è collocato nel 2013 nei Paesi dell'Asia Centrale ed Orientale, nonostante la presenza dei mercati più dinamici a livello internazionale all'interno di quest'area (Cina ed India) che dimostrano un'attenzione sempre più forte verso le produzioni del "made in Italy";
- il 7% dell'export pugliese si è collocato nell'ampia area del Nord Africa e Medio Oriente, molto sensibili alle produzioni "made in Italy", sia nei settori tradizionali (sistema moda, sistema arredo-mobili e design), sia in settori più innovativi (materiali e macchinari per l'edilizia, "green economy");
- una quota residuale delle vendite all'estero da parte di operatori pugliesi hanno riguardato i mercati sempre più attivi dell'area dell'America centro-meridionale (1,7%).

Entrando nel merito dei singoli partner commerciali, si evidenzia che, nella graduatoria dei principali Paesi partner della Puglia per le esportazioni, 9 dei primi 10 partner sono rappresentati da Paesi europei. In questo ambito, nel corso del 2013, con una quota pari al 15,9%, la Svizzera ha riconfermato il proprio ruolo di primato in termini di principale mercato di destinazione dell'export pugliese, mentre la Germania si è collocata al secondo posto (con una quota del 13,8%), seguita dalla Francia (8,9%), Spagna (6,3%) e Stati Uniti (6%).

Rispetto alla dinamica delle esportazioni pugliesi verso questi Paesi, si evidenzia che le esportazioni verso la Svizzera e la Germania sono cresciute rispettivamente di circa il 21% ed il 6,4%, mentre le vendite verso Francia, Spagna e Stati Uniti, alcuni dei mercati più consolidati di destinazione dell'export pugliese, hanno registrato una flessione della domanda.

Tabella 6. Principali partner della Puglia in base al flusso di	esportazioni, 2013
(Valori in migliaia di euro e variazioni in %)	

		Esportazi	oni	Importazioni							
	Valore	Var. 2013/2012 (%)	Quota sul totale export regionale (%)	Valore	Var. 2013/2012 (%)	Quota sul totale import regionale (%)					
Cuizzoro	1.261.90	20.0	15.0	1.230.21	2.0	14.6					
Svizzera	1.097.25	20,9	15,9	3	3,9	14,6					
Germania	1.097.23	6,4	13,8	681.035	-16	8,1					
Francia	703.467	-10	8,9	401.203	8,5	4,8					
Spagna	499.454	-13,3	6,3	343.467	-42,1	4,1					
Stati Uniti	476.362	-24,9	6,0	683.264	-27,5	8,1					
Regno Unito	351.096	-28,741	4,4	79.861	28,6	1,0					
Turchia	326.167	-4	4,1	182.656	4,3	2,2					
Grecia	230.284	-0,3	2,9	157.484	6,3	1,9					
Albania	228.998	23,8	2,9	164.934	2,3	2,0					
Belgio	209.604	-21	2,6	146.518	-43,5	1,7					
_	7.947.3			8.398.9							
MONDO	71	-10,4	100,0	68	-15,4	100,0					

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2013.

Nonostante la performance negativa delle esportazioni pugliesi nel 2013, la Puglia è riuscita a migliorare il saldo della bilancia commerciale regionale che, seppur si è chiuso con un disavanzo, pari ad oltre 457,6 milioni di Euro, risulta in netto miglioramento rispetto al 2012 che si era chiuso invece con un disavanzo di oltre 1.174 milioni di Euro.

Infatti, nel corso del 2013, le importazioni pugliesi dal resto del mondo hanno conosciuto una significativa contrazione (-15,4%), contribuendo così al miglioramento del disavanzo commerciale.

In relazione ai singoli partner commerciali, si evidenzia che, nella graduatoria dei principali Paesi partner della Puglia per le importazioni figurano ormai molti di quei Paesi emergenti ed in via di sviluppo considerati tra i più "dinamici" sullo scenario internazionale, i quali riescono a piazzare la

loro offerta sul mercato regionale, mentre, come si è già evidenziato, le imprese regionali non riescono, viceversa, a sviluppare i relativi flussi commerciali nella direzione opposta.

Al primo posto nella graduatoria dei Paesi fornitori della Puglia nel 2013, figura la Svizzera che ha aumentato le vendite in Puglia del 3,9%, anche per via della presenza di importanti aziende farmaceutiche svizzere nella regione, seguita dal Brasile (-27,6%) e dagli Stati Uniti (-27,5%) che seppur evidenzino una diminuzione del flusso esportativo di beni verso la Puglia, detengono una quota consistente sul totale import regionale (rispettivamente 8,3% e 8,1%).

Tabella 7. Principali partner della Puglia in base al flusso di importazioni, 2013 (Valori in migliaia di euro e variazioni in %)

		Importaz	ioni	Esportazioni						
	Valore	Var% 2013/201 2 (%)	Quota sul totale import regionale (%)	Valore	Var % 2013/2012 (%)	Quota sul totale export regionale (%)				
	1.230.21			1.261.90						
Svizzera	3	3,9	14,6	3	20,9	15,9				
Brasile	697.559	-27,6	8,3	52.774	-29,8	0,7				
Stati Uniti	683.264	-27,5	8,1	476.362	-24,9	6,0				
				1.097.25						
Germania	681.035	-16	8,1	3	6,4	13,8				
Cina	446.930	-6,4	5,3	88.047	-9,7	1,1				
Indonesia	410.675	-10,1	4,9	6.204	4,4	0,1				
Francia	401.203	8,5	4,8	703.467	-10	8,9				
Spagna	343.467	-42,1	4,1	499.454	-17,3	6,3				
Russia	285.974	-16,6	3,4	67.363	-28,9	0,8				
Paesi Bassi	222.318	-3,5	2,6	202.926	-43,1	2,6				
	8.398.9			7.947.3						
MONDO	68	-15,4	100,0	71	-10,4	100,0				

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2013.

In base a queste dinamiche di sviluppo del commercio estero pugliese, prendendo spunto dai positivi dati per i primi mesi del 2014 che evidenziano una buona ripresa dell'export pugliese, a conferma della rinnovata dinamicità delle imprese pugliesi sui mercati esteri, si evidenzia l'opportunità per le imprese esportatrici di indirizzare maggiormente i propri sforzi in direzione delle aree geografiche più dinamiche, allineandosi con l'effettiva evoluzione della domanda internazionale, anche al fine di valorizzare la relativa capacità di esportare nei settori a domanda mondiale dinamica, con maggiori contenuti di innovazione.

Infatti, nonostante il nuovo slancio esportativo delle imprese pugliesi ed il costante aumento del numero delle imprese esportatrici in Puglia, (passate da 5.859 nel 2011 a 6.246 nel 2012), si ritiene che l'andamento delle vendite all'estero della Puglia abbia intercettato soltanto in parte la ripresa del commercio internazionale per via di alcuni persistenti elementi di debolezza che si possono ricondurre ad alcuni fattori endogeni legati alla struttura dell'economia regionale, alla cultura

imprenditoriale prevalente ed all'approccio all'internazionalizzazione adottato dagli operatori economici locali rispetto alle opportunità di sviluppo sui mercati esteri, con particolare riferimento a:

- il preponderante peso dei mercati più maturi per i beni del "made in Italy" nella composizione dei mercati di destinazione dell'export regionale, con particolare riferimento ai Paesi europei e dell'America settentrionale, che evidenziano, soprattutto in questa fase di ciclo congiunturale, delle prospettive di sviluppo assai moderate;
- il debole posizionamento sui mercati più dinamici, sebbene spesso geograficamente e culturalmente più lontani, con particolare riferimento ai Paesi del vicino e lontano Oriente, che presentano le migliori prospettive di sviluppo nel breve-medio periodo;
- la limitata dimensione delle singole imprese e la scarsa propensione ad aggregarsi che si conferma una variabile decisiva nel processo di internazionalizzazione di fronte agli elevati costi fissi associati in termini di investimenti, competenze, capacità di muoversi in mercati nuovi, adattamento del sistema di offerta alle condizioni della domanda estera;
- il perdurante "gap" nell'utilizzo di capitale umano qualificato e le scelte organizzative adoperate per gestire le strategie di internazionalizzazione.

Al fine di recuperare e mantenere le posizioni di mercato già acquisite e garantire una maggiore capacità di penetrazione e di presidio dei mercati emergenti, è necessario per le imprese pugliesi percorrere un duplice vettore di sviluppo che associ l'innovazione dell'offerta produttiva alla costante ricerca di nuove opportunità di sviluppo ed integrazione sui mercati internazionali.

In base ad una recente indagine della Banca d'Italia<sup>9</sup>, l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) accusa in Puglia un ritardo cui contribuisce la struttura produttiva regionale, caratterizzata soprattutto da imprese di dimensioni piccole e micro, e la recente crisi internazionale sembra aver rallentato il ricorso all'innovazione da parte delle imprese regionali. Risulta comunque in atto un graduale recupero, grazie soprattutto al significativo impulso delle spese in R&S sostenute dalla Regione Puglia: nel 2008, gli investimenti pubblici in R&S rappresentava lo 0,55% del PIL regionale, in linea con le performance di altre regioni italiane, mentre dal 2009 in poi la Regione Puglia ha ulteriormente rafforzato gli interventi ed incentivi a disposizione delle imprese per lo sviluppo di progetti di innovazione.

A tale "formula" di sviluppo delle imprese che associa l'internazionalizzazione all'innovazione, appare necessario aggiungere anche la dimensione del capitale umano di qualità che risulta indispensabile per assicurare la capacità di governance dei processi e delle strategie aziendali, indirizzate a conquistare maggiore efficienza produttiva e competitività sui mercati domestici ed internazionali. Anche su questo piano, i recenti interventi straordinari della Regione Puglia a favore

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Fonte: "L'economia della Puglia", Quaderno Banca d'Italia, giugno 2011.

dell'occupazione e della qualificazione professionale dei giovani disoccupati sta generando nuovi mezzi e strumenti per le imprese locali, orientate a migliorare e rafforzare le proprie strutture interne.

In tale contesto, la politica di intervento regionale di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi può fornire un importante contributo anche allo sviluppo competitivo delle imprese e dei sistemi produttivi locali, soprattutto in termini di:

- il sostegno al rafforzamento ed alla riconversione delle strategie di internazionalizzazione, con particolare riferimento alla diversificazione degli sbocchi geografici di mercato per le produzioni regionali con maggiore potenzialità di sviluppo sui mercati esteri, orientandosi maggiormente verso i Paesi emergenti;
- il rafforzamento della capacità di aggregazione delle imprese pugliesi, specie in una logica di distretto o filiera specializzata, con particolare riferimento alle rispettive strategie di approccio alle opportunità di sviluppo sui mercati esteri, anche attraverso la realizzazione di opportune sinergie con gli altri strumenti di intervento regionale, volti soprattutto all'innovazione ed alla ricerca, in un'ottica di irrobustimento dei fattori di competitività dei settori produttivi locali.

# 3. Le politiche regionali a sostegno della competitività delle imprese

# 3.1 Attuazione delle politiche regionali

La Regione Puglia sostiene, nel quadro della programmazione pluriennale, il sistema imprenditoriale e produttivo regionale sia in relazione alla competitività dei comparti più diffusi localmente, sia per quanto concerne la nascita e lo sviluppo di nuove specializzazioni a maggior valore aggiunto<sup>10</sup>.

Tale sostegno è realizzato nell'ambito dell'attuazione delle politiche di coesione dell'Unione Europea (UE) che contribuisce a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione all'interno dell'Unione Europea, attraverso vari strumenti finanziari ed in particolar modo attraverso i fondi strutturali.

Nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, la politica industriale della Regione Puglia ha l'obiettivo di accrescere e rafforzare la competitività dei sistemi produttivi attuando strategie finalizzate a migliorare la capacità di offerta di risorse qualificate, la produttività, l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la propensione all'internazionalizzazione delle imprese locali.

Per realizzare il suindicato obiettivo generale, la Regione Puglia ha definito i seguenti obiettivi operativi da realizzare nell'ambito dell'Asse VI del P.O. FESR 2007-2013:

- a) consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti di filiera promossi anche dai distretti produttivi, a favore dell'innovazione, della logistica e dell'integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione;
- ampliare l'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, attraverso l'aumento del capitale di rischio (accesso al microcredito);
- c) consolidare ed ampliare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese attraverso iniziative a sostegno di strategie di sviluppo regionale o locale per l'internazionalizzazione delle PMI<sup>11</sup>;
- d) migliorare le condizioni insediative delle imprese pugliesi.

Nel Programma Pluriennale di Attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso specifiche linee di intervento, tra cui, all'ASSE VI:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Fonte: <a href="http://ec.europa.eu/regional\_policy">http://ec.europa.eu/regional\_policy</a>, P.O. FESR Puglia 2007-2013 Programma Pluriennale di Attuazione Periodo 2007-2010, Asse I e Asse VI.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> La realizzazione di tale obiettivo esclude interventi finalizzati a finanziare delocalizzazioni, nonché investimenti diretti e indiretti all'estero, nonché azioni di internazionalizzazione culturale o istituzionale.

- Interventi per la competitività delle imprese (Linea 6.1);
- Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi (Linea 6.2);
- Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (Linea 6.3).

#### ed all'ASSE I:

- Sostegno alle attività di ricerca delle imprese (Linea 1.1);
- Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della domanda delle imprese (Linea 1.2);
- Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali (Linea 1.3);
- Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI (Linea 1.4);
- Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali (Linea 1.5).

# 3.2 PO FESR 2007/2013, Linea 6.3 - Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese

La linea di intervento 6.3 del P.O. FESR è dotata di un *budget* pari a € 66.300.000,00 ed intende sostenere ed accelerare i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e territoriali locali, attraverso l'attuazione di strategie e strumenti di intervento in grado di:

- sviluppare la proiezione internazionale del "Sistema Puglia" e consolidare i processi di apertura verso i mercati esteri, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dell'immagine dei sistemi produttivi e territoriali locali sui principali mercati internazionali;
- potenziare l'attività di marketing territoriale, specie ai fini dell'attrazione degli investimenti, tramite la promozione dei fattori di attrattività del sistema regionale sia territoriale, sia settoriale che di filiera, e quindi delle opportunità localizzative in Puglia, sui principali mercati internazionali;
- rafforzare la capacità di inserimento delle PMI pugliesi nei processi di sviluppo ed integrazione dei mercati di sbocco, di approvvigionamento, dei capitali di investimento, delle tecnologie, dei fattori produttivi e così via a livello internazionale.

A tal fine, la linea di intervento si svilupperà in stretto collegamento con linee ed azioni di intervento a favore del rafforzamento della competitività delle imprese e della valorizzazione del capitale umano locale, attraverso l'attuazione di strumenti di intervento in grado di stimolare e facilitare l'accesso a conoscenze, competenze, mezzi e servizi, fondamentali per potenziare la capacità di presidio dei mercati esteri e per rafforzare il posizionamento competitivo del "Sistema

Puglia" e dei principali sistemi e distretti produttivi locali di fronte all'evoluzione del mercato globale.

Sono previste le seguenti azioni a valere sulla Linea 6.3:

Azione 6.3.1 Interventi per la valorizzazione delle opportunità localizzative in Puglia: L'azione sostiene la realizzazione di interventi regionali per la definizione e l'implementazione di un sistema di marketing localizzativo regionale, finalizzato alla valorizzazione delle opportunità localizzative in Puglia ed all'attivazione di una serie di azioni mirate a promuovere e far conoscere ai potenziali investitori le specificità sia territoriali che settoriali della regione e le relative opportunità di investimento, collaborazione e/o insediamento, in linea con le politiche regionali di intervento a favore del rafforzamento dei fattori di attrattività e di competitività locali.

Azione 6.3.2 Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali: L'azione sostiene la realizzazione di interventi, a titolarità regionale, per la definizione e l'implementazione di progetti ed iniziative, anche a valenza pluriennale, di promozione economica, specie in una logica di filiera e/o distretto, e di promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, intesi a favorire una maggiore apertura verso i mercati esteri ed una migliore capacità di inserimento del sistema imprenditoriale regionale nei processi di sviluppo ed integrazione dei mercati - di sbocco, di approvvigionamento, dei capitali di investimento, delle tecnologie, dei fattori produttivi e così via - a livello internazionale.

Azione 6.3.3 Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi: L'azione intende sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, con particolare riferimento al rafforzamento delle relative capacità di inserimento e di presidio dei principali mercati internazionali - in termini sia di sbocco, sia di approvvigionamento di fattori produttivi, di tecnologie e di capitali - attraverso la predisposizione di strumenti di sostegno alla realizzazione di progetti integrati ed iniziative aggregate per la promozione internazionale, la penetrazione commerciale e la cooperazione industriale.

# 4. Il Fondo regionale per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi

#### 4.1 Inquadramento normativo

Lo strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo mutui per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi (Fondo Internazionalizzazione), è disciplinato dalle norme e regolamenti nel seguito indicate:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, art. 44 e seguenti.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consigli, articoli 43 e seguenti.
- Note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria emanate dalla Commissione europea ed in particolare:
  - nota COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007);
  - nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008);
  - nota COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011);
  - nota COCOF/10/0014/05-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Revised version 10/02/2012).
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, ove si stabilisce che: "Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006".
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del funzionamento del trattato dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
- Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2014, per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n.2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n.19 e 7 febbraio 2013, n.1.

#### 4.2 Finalità

Dinanzi alle nuove prospettive di sviluppo per gli operatori italiani e pugliesi generate dalla ripresa dei flussi di commercio globale (cfr. grafico 1), superata la fase più acuta della perdurante crisi internazionale, la persistente debolezza della posizione della Puglia nell'economia internazionale si deve ricondurre soprattutto ad alcuni fattori interni legati a:

- la struttura dell'economia regionale;
- la cultura imprenditoriale dominante;
- l'approccio all'internazionalizzazione adottato dagli operatori economici locali rispetto alle opportunità di sviluppo sui mercati esteri.

Infatti, tenuto conto che la crescita dell'economia mondiale viene trainata, in misura sempre maggiore, dallo sviluppo degli scambi internazionali, visto l'andamento instabile dell'export regionale, si ritiene che le imprese pugliesi non riescano a sfruttare appieno le opportunità offerte sui mercati esteri e, quindi, a rafforzare il relativo posizionamento competitivo.

Le principali barriere allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale si confermano di natura strutturale endogena, con particolare riferimento a:

- l'inefficienza dinamica del modello di specializzazione produttiva che continua a concentrare i suoi vantaggi comparati nei settori tradizionali del "made in Italy", i quali incontrano tassi di sviluppo della domanda mondiale relativamente più lenti, rispetto ai beni strumentali ed intermedi, e sono quelli più esposti alla concorrenza dai Paesi a basso costo di manodopera;
- il perdurante "gap" nell'utilizzo di capital umane qualificato e le inadeguate scelte organizzative adoperate per gestire le strategie di internazionalizzazione (scarsi livelli di investimenti in risorse umane specializzate e/o assenza di uffici/strutture dedicati ai rapporti con i mercati esteri);
- la scarsa propensione del sistema imprenditoriale regionale ad attivare investimenti all'estero, utili ad assicurare il presidio dei mercati e delle opportunità d'affari.

La sfida più rilevante per le imprese pugliesi si conferma, quindi, l'esigenza di rafforzare e rinnovare i rispettivi fattori di competitività, orientandosi verso settori più innovativi, a maggiore valore aggiunto, e/o mercati più dinamici.

Di fatto, la recessione ha accelerato per le imprese più dinamiche un processo di riposizionamento strategico, nel quale la spinta verso l'innovazione costituisce un elemento importante per il recupero di livelli più elevati di competitività, soprattutto nel contesto della globalizzazione dei mercati.

Di fronte all'evoluzione delle condizioni del contesto competitivo in cui si muovono le imprese pugliesi, con specifico riferimento alla struttura ed alle varie dimensioni del mercato globale ed alle opportunità di collaborazione in campo economico e produttivo presenti sui principali Paesi esteri, la crescente domanda locale di assistenza per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e delle P.M.I. pugliesi richiede la predisposizione e l'implementazione di strumenti di sostegno in grado di facilitare l'accesso per le imprese regionali alle opportunità d'affari a livello internazionale.

La linea di intervento regionale di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi è stata istituita nel 2013 per rispondere a queste esigenze, attraverso la predisposizione di strumenti di agevolazione per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla cooperazione industriale, a favore dei raggruppamenti di PMI pugliesi, nonché delle imprese di medie dimensioni che, anche in forma singola, possano profittare delle opportunità presenti sui mercati esteri.

Nello specifico, tali strumenti intendono sostenere la realizzazione di progetti, in grado di sviluppare percorsi strutturati di internazionalizzazione, finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici di penetrazione commerciale e industriale sui mercati esteri, che prevedano un insieme articolato e finalizzato di azioni di studio e promozione, tra cui la partecipazione a fiere internazionali, la ricerca di partner, la gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed assistenza ai clienti, l'organizzazione di showroom e presentazioni di prodotti.

In tale ambito, gli interventi intendono sostenere la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra le PMI pugliesi che, in una logica di settore, distretto o filiera produttiva specializzata, possano sviluppare dei progetti promozionali, in cooperazione tra le imprese, portando a fattore comune le risorse, le competenze ed il know-how funzionali alla penetrazione ed al presidio dei principali mercati esteri, con evidenti benefici in termini di riduzione dei rischi e degli investimenti richiesti per approcciare nuovi mercati internazionali.

Nello stesso tempo, attraverso l'apertura degli incentivi anche alle imprese di medie dimensioni, si intende offrire la possibilità alle imprese più strutturate che dispongono di maggiori risorse autonome per sviluppare dei percorsi di internazionalizzazione, l'opportunità di accedere alle agevolazioni regionali per intensificare le proprie azioni di studio e promozione all'estero, attraverso dei progetti promozionali finalizzati a rafforzare la competitività sui mercati esteri.

#### 4.3 Beneficiari finali

I soggetti beneficiari finali dell'azione 6.3.3 sono:

- i raggruppamenti di PMI, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" e dotati di soggettività giuridica, o che si impegnino ad acquisire specifica soggettività giuridica, prima della concessione dei finanziamenti;
- i consorzi con attività esterna, società consortili di PMI costituite anche in forma cooperativa;

le medie imprese, anche in forma singola.

Ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti previsti, le piccole e medie imprese che intendono partecipare attivamente ai progetti di promozione internazionale devono essere attive da almeno due anni in uno dei seguenti settori:

- a. il settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C);
- il settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codice primario Ateco 2007 lett. D);
- c. il settore della raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e recupero dei materiali (codice primario Ateco 2007 lett. E);
- d. il settore delle costruzioni (codice primario Ateco 2007 lett. F);
- e. i settori di servizi alle imprese (codice primario Ateco 2007):
  - H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  - J 58 Attività editoriali;
  - J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video, di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
  - J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
  - J 63 Attività dei servizi d'informazione ed altri servizi informatici;
  - M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria;
  - M 74.1 Attività di design specializzate;
  - M 74.2 Attività fotografiche;
  - R 90.01 Rappresentazioni artistiche;
  - R 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.

Ai fini della classificazione delle PMI, sono adottati i parametri definiti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GURI n. 238 del 12.10.2005) di adeguamento dei criteri di individuazione delle PMI alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).

Si precisa, inoltre, che ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del funzionamento del trattato dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sono finanziabili le iniziative poste in essere da imprese del settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C), attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni. A

tal riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

In ogni caso, ciascuna delle piccole e medie imprese che intende partecipare attivamente ai progetti di promozione internazionale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una propria sede legale e/o operativa in Puglia;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essere attivi e non essere sottoposti a
  procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
  altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione
  della domanda;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- non trovarsi nelle condizioni di dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi nelle condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli
   Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- non aver goduto o non godere di altre agevolazioni a valere su normative regionali, nazionali o
  comunitarie per le stesse iniziative o per parti di esso e non hanno presentato e non intendono
  presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura.

#### 4.4 Modalità di intervento del Fondo

Le modalità di intervento prevedono la costituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 nella forma del Fondo per mutui.

Inoltre, per le medesime finalità del Fondo, è previsto il finanziamento tramite sovvenzioni dirette.

Il Fondo per mutui finanzia le spese ammissibili per il 40%. La sovvenzione diretta finanzia le spese ammissibili nella forma di contributo in c/esercizio per il 40%.

Le agevolazioni sviluppano un'intensità di aiuto (ESL) pari all'80%.

I finanziamenti concessi a valere sul Fondo mutui saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

Importo minimo:

25.000 Euro

Importo massimo:

100.000 Euro

Durata massima:

60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi.

Tasso di interesse:

fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea del 19/01/2008).

Tasso di mora:

in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse

di mora pari al tasso legale.

Rimborso:

in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.

Modalità di rimborso:

SEPA Direct Debit (SDD) con addebito sul conto corrente dedicato.

Garanzie:

al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno

richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.

Vincoli di destinazione:

il finanziamento concesso potrà essere utilizzato unicamente per finanziare i costi che il beneficiario ha indicato nel progetto di promozione internazionale approvato dal Gestore del Fondo di

ingegneria finanziaria.

#### 4.5 Procedure per l'ammissione al Fondo

Il Fondo intende sostenere la realizzazione di progetti di promozione internazionale a favore delle PMI pugliesi che, anche attraverso opportune forme di aggregazione, possano acquisire, rafforzare e/ o unire le competenze, le esperienze e le risorse necessarie per predisporre e porre in essere specifiche iniziative di studio e promozione, volti alla penetrazione commerciale ed alla cooperazione industriale sui principali mercati internazionali.

I progetti saranno valutati con procedura valutativa a sportello, per ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, art. 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, in base alle modalità e scadenze stabilite da appositi bandi o avvisi pubblicati sui portali internet della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo.

Le istanze di finanziamento saranno presentate al Gestore del Fondo Internazionalizzazione secondo gli schemi, le scadenze e le modalità riportati nei suddetti avvisi pubblici.

Le istanze di finanziamento verranno protocollate secondo l'ordine cronologico di arrivo e saranno sottoposte ad una valutazione preliminare diretta ad accertarne l'esaminabilità mediante la verifica del rispetto dei termini per l'inoltro dell'istanza, della completezza e conformità formale dell'istanza presentata nonché la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai suddetti avvisi pubblici.

Per tutte le istanze non esaminabili sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza.

Per tutte le istanze ritenute esaminabili, si procederà, in base all'ordine cronologico di arrivo, al loro esame sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, finalizzato a verificare la relativa ammissibilità con particolare riferimento a:

- a) la rispondenza dei progetti di intervento ai criteri di valutazione;
- b) la corrispondenza delle spese previste nel budget previsionale di spesa e le spese ammissibili previste nel presente avviso e nei suoi allegati;
- c) la sussistenza delle finalità e degli obiettivi previsti nel avviso.

Per quanto attiene alla verifica della rispondenza dei progetti di intervento ai criteri di valutazione, l'esame istruttorio cui verranno sottoposte le istanze di finanziamento prevede la valutazione dei progetti presentati sulla base dei criteri indicati al successivo par. 6.

Ai fini della determinazione dell'importo di finanziamento ammissibile, si evidenzia che le tipologie di spese ammissibili riguarderanno:

a) Spese per la partecipazione in forma collettiva, soltanto per la prima volta, a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale, con specifico riferimento alle seguenti tipologie di

#### spese:

- affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi in base al regolamento dell'iniziativa);
- servizi di allestimento e manutenzione degli spazi espositivi (ivi compresi, i servizi di pulizia, di facchinaggio e di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet richiesti);
- costi di inserimento nel catalogo dell'evento fieristico;
- servizi di hostess e di interpretariato;
- servizi di spedizione dei materiali e prodotti da esporre (limitatamente ai campioni da esposizione) nell'ambito della manifestazione.
- b) spese per la realizzazione di azioni di promozione e pubblicità, in forma aggregata, sui mercati esteri, con particolare riferimento al lancio dei prodotti. In particolare, le spese possono riguardare:
  - l'acquisto di spazi pubblicitari;
  - la progettazione e la realizzazione di strumenti promozionali (brochure, dépliant, siti internet, video promozionali, inviti);
  - la realizzazione e la registrazione di marche (brand) unitarie;
  - l'organizzazione e la realizzazione di incontri, workshop, conferenze e/o presentazioni di prodotto;
  - l'affitto di sale per incontri e/o esposizioni temporanee;
  - la realizzazione di siti internet in inglese e/o nelle lingue dei Paesi target
  - i servizi di interpretariato e traduzione;
- c) spese per servizi di consulenza esterna, connessi con la realizzazione dei progetti di promozione internazionale (servizi di ricerca di partner esteri, studi di valutazione della fattibilità di successivi investimenti all'estero e/o di partnership commerciali e produttivi con partner esteri, supporto legale, fiscale e contrattuale per l'estero);
- d) spese per servizi di consulenza esterna, connessi con la figura del "export manager" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese), dedicato esclusivamente al lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle attività del progetto di promozione internazionale della rete, da svilupparsi anche nel/i Paese/i target di riferimento dei progetti di promozione internazionale:

e) spese del personale dipendente interno, dedicato al coordinamento e/o alla realizzazione delle attività previste dai progetti di promozione, entro i limiti stabiliti.

Non saranno ammesse ai finanziamenti previsti, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale dipendente per attività di ordinaria gestione;
- b) spese generali;
- c) spese di viaggio e di soggiorno;
- d) spese per servizi di consulenze ordinarie, contabili, fiscali, giuridico-amministrative.

In ogni caso, i finanziamenti previsti dall'intervento regionale non potranno superare il limite dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e saranno erogate secondo le seguenti modalità:

- a. un contributo in conto esercizio, per il 40% spesa ritenuta ammissibile;
- b. un mutuo a tasso agevolato, concesso dal presente fondo, per il 40% spesa ritenuta ammissibile.

Saranno esclusi dai finanziamenti regionali, i progetti con spesa ritenuta ammissibile, inferiore a €50.000, mentre le agevolazioni concedibili non potranno superare complessivamente l'importo di €200.000, ovvero €100.000 di contributo in conto esercizio e €100.000 di valore di mutuo a tasso agevolato.

Durante la fase istruttoria il Gestore del Fondo Internazionalizzazione, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il mutuo concesso dal fondo.

Il Gestore del Fondo Internazionalizzazione, sulla base delle istanze istruite positivamente, provvederà periodicamente ad adottare i provvedimenti di ammissione a finanziamento delle stesse e, successivamente, a sottoscrivere il contratto di finanziamento, relativamente alla quota prevista nella forma di mutuo, con i beneficiari ammessi. Sarà allegato al contratto di finanziamento anche il piano di ammortamento del finanziamento con evidenza delle scadenze delle singole rate di mutuo da rimborsare.

Nei casi in cui la verifica istruttoria si chiuda con un esito di inammissibilità, il Gestore del Fondo Internazionalizzazione adotterà il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento, dandone comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

### 4.6 Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti e rendicontazione

I finanziamenti previsti verranno concessi in due soluzioni:

1. il mutuo a tasso agevolato di cui al precedente par. 4.4, fino ad un massimo del 40% spesa

ritenuta ammissibile, che verrà erogata in un'unica soluzione anticipata;

2. il contributo in conto esercizio, fino ad un massimo del 40% spesa ritenuta ammissibile, verrà erogata in un'unica soluzione ad ultimazione del progetto e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

In caso di raggruppamenti costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" e dotati di soggettività giuridica, il finanziamento sarà liquidato interamente alla rete.

In caso di Consorzio, il finanziamento sarà liquidato interamente al consorzio.

Ai fini della liquidazione del contributo in conto esercizio, i soggetti beneficiari dovranno produrre una rendicontazione finanziaria e una rendicontazione tecnica, impostata nel modo seguente:

#### a) Rendicontazione finanziaria

Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di promozione internazionale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i modelli predisposti dal Gestore che saranno disponibili sui siti internet della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo.

La documentazione di spesa richiesta sarà costituita dal rendiconto analitico, comprensivo della lista delle fatture pagate con l'indicazione del numero, della data di emissione, della descrizione della spesa, della ragione sociale dell'intestatario, della ragione sociale del fornitore, della data di pagamento e dell'importo escluso IVA, di ciascuna fattura.

Per le spese del personale interno, dipendente dalla media impresa, dalla rete o dal consorzio, ovvero da una o più imprese della rete o del consorzio, adibito alla realizzazione oppure al coordinamento delle attività del progetto vanno indicati per ciascun lavoratore: la ragione sociale del datore di lavoro, il nominativo del lavoratore, la qualifica posseduta e il tipo di attività svolta specificatamente finalizzata alla realizzazione del progetto, il periodo in cui sono state realizzate le attività, il totale delle ore lavorate, il costo unitario orario e il totale delle spese sostenute per ciascun dipendente.

Tale rendiconto dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

- copia semplice delle fatture o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei rendiconti analitici sopraccitati, debitamente quietanzati;
- per ogni consulenza esterna, dovrà essere allegata, oltre a fotocopia delle fatture di spesa quietanzate che andranno indicate nel rendiconto analitico di cui sopra, copia del contratto stipulato tra la rete o il consorzio ed il consulente, unitamente al CV professionale del consulente, e specifica ed apposita relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti;

- richiesta di pagamento del finanziamento in conto esercizio, sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto beneficiario, con la quale si richiede il pagamento del finanziamento concesso;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
   Artigianato, Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi.
   E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante della rete o del consorzio deve fornire una serie di informazioni relative alle spese rendicontate ed alle imprese che hanno partecipato al progetto di promozione, oltre ad impegnarsi a:
  - o restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali maturati;
  - o consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della società Puglia Sviluppo, nei tre anni successivi alla concessione dei contributi;
  - o fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria da Puglia Sviluppo per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Tutti i documenti contabili devono essere debitamente quietanzati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o di contabile bancaria.

Tutte le fatture devono essere emesse a carico dei soggetti beneficiari.

In caso di raggruppamenti, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" e dotati di soggettività giuridica, le fatture devono essere intestate esclusivamente alla rete. In caso di consorzi, le fatture devono essere emesse esclusivamente a carico del consorzio.

Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dai soggetti beneficiari.

#### b) Rendicontazione tecnica

La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione finale, firmata dal legale rappresentante della rete o del consorzio, che illustri dettagliatamente l'attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale.

Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse.

I finanziamenti concessi nella forma di sovvenzioni dirette verranno liquidati alla rete o al consorzio beneficiario sulla base della spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e successivamente ritenuta ammissibile. Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a finanziamento, il Gestore provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di finanziamento da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione.

Qualora per valutare la rendicontazione siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata, verrà richiesta la documentazione integrativa da inviare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della spesa relativa.

I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditati i contributi concessi.

La mancata o non conforme quietanza dei titoli di spesa comporterà la decurtazione della spesa ammissibile, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.

I soggetti beneficiari sono obbligate ad effettuare i pagamenti esclusivamente dal conto corrente dedicato con mezzi di pagamento direttamente intestati ai fornitori utilizzando un forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.

#### 4.7 Controlli sui finanziamenti concessi

Il Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria procede ai controlli sui finanziamenti concessi ai beneficiari finali, in conformità con quanto indicato nel Manuale dei controlli di Primo livello del Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2007 - 2013, in ragione di quanto disposto dalla proprie procedure interne.

In ogni caso, il Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria procederà alla verifica amministrativa su tutti i beneficiari dei finanziamenti del Fondo, mediante controlli documentali, anche attraverso la compilazione di specifiche check-list.

Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali delle spese liquidate sono effettuate attraverso verifiche in loco su base campionaria dei singoli progetti in corso.

Nel corso delle verifiche previste sarà accertato anche quanto di seguito indicato:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del finanziamento e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel presente avviso;

- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- il possesso e il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per la concessione del finanziamento e la corretta destinazione del medesimo;
- la corretta destinazione del finanziamento;
- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando e nei suoi allegati per la concessione del finanziamento stesso nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite dal bando medesimo e dai suoi allegati.

All'esito delle verifiche, nel caso in cui ci siano irregolarità o difformità nelle spese effettuate dai beneficiari, il Gestore invia ai beneficiari una comunicazione (Preavviso di rettifica di spese), contenente gli importi rettificati, le motivazioni delle rettifiche e la richiesta di rimborso al Fondo con indicazione delle modalità di rimborso. Tale comunicazione è inviata ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i.

A seguito dell'invio dei preavvisi di rettifica di spesa, i beneficiari potranno:

- rimborsare al Fondo le spese rettificate;
- presentare per iscritto, entro il termine di trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese rettificate;
- riservarsi di presentare, entro il termine di trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, ulteriore documentazione afferente spese ammissibili sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa.

In quest'ultima ipotesi, le nuove spese sostenute dal beneficiario saranno oggetto di analoga verifica documentale.

A seguito delle verifiche effettuate, il finanziamento potrà, quindi, essere rideterminato rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocato completamente. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dalla rendicontazione, renda l'intero progetto non ammissibile, il Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria procederà con l'attivazione del procedimento di revoca.

# 5. Indirizzi sulla gestione del Fondo

Il Fondo Internazionalizzazione è stato istituito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con DGR n. 859 del 03/05/2013 e successivamente sottoscritto in data 12/06/2013, che ha conferito a Puglia Sviluppo S.p.A. le seguenti funzioni:

- a. Soggetto intermedio ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b. Soggetto gestore del *Fondo per il sostegno all'Internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi* (Fondo Internazionalizzazione), istituito come strumento di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli 43 e seguenti Regolamento (CE) 1083/2006.

Ai fini della gestione degli interventi regionali di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi, il Gestore del Fondo Internazionalizzazione ha proceduto all'individuazione di un Istituto di Credito, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale è stato attivato un conto corrente bancario dedicato, denominato "Interventi regionali di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi".

La dotazione finanziaria inizialmente assegnata al Fondo Internazionalizzazione è risultata pari a €12.500.000.

Nella fase di avviamento del Fondo Internazionalizzazione, in considerazione delle finalità del P.O. FESR Puglia 2007-2013 e tenendo conto della composizione del tessuto produttivo regionale, nonché della distribuzione dell'export pugliese per settore, era stata ipotizzata una possibile utilizzazione delle risorse disponibili, con una stima della distribuzione per macro-settori economici e per province, nel modo evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 8.	Tabella 8. Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per macrosettori e per								
province, 2	province, 2013								
(in migliaia di euro)									
	INDUSTRIA IN	COSTRUZIONI, ENERGIA,							
	SENSO STRETTO	ACQUA E RIFIUTI	SERVIZI	TOTALE					
Provincia	Ipotesi di quota disponibile (Euro)	Ipotesi di quota disponibile (Euro)	Ipotesi di quota disponibile (Euro)	Ipotesi di quota disponibile (Euro)					
Bari	3.151.800,32	382.661,02	836.370,20	4.370.831,54					
BAT	842.588,10	94.028,64	195.843,66	1.132.460,40					
Brindisi	926.970,20	105.685,16	235.098,92	1.267.754,28					
Foggia	1.043.751,20	188.238,50	380.757,66	1.612.747,36					
Lecce	1.421.951,24	331.939,28	492.798,80	2.246.689,32					
Taranto	1.362.949,74	147.447,42	359.131,30	1.869.528,46					
Totale	8.750.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00					
Puglia	(70%)	(10%)	(20%)	(100%)					

Provincia di Lecce

Provincia di Foggia

**Provincia di Taranto** 

Provincia di Brindisi

**Provincia BAT** 

**Puglia** 

Sulla scorta, invece, dei settori più rappresentati nelle istanze di finanziamento sinora pervenute a valere sul Fondo che vede prevalere le domande provenienti da consorzi e reti di imprese attivi nei settore della "green economy" (edilizia, energia rinnovabile, tecnologie ambientali per il trattamento delle acque o dei rifiuti, e così via) è possibile presentare una nuova ipotesi della possibile utilizzazione delle risorse disponibili, con una stima della distribuzione per macro-settori economici e per province, nel modo seguente.

Tabella 9. Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per macrosettori e per COSTRUZIONI, **INDUSTRIA IN SERVIZI TOTALE ENERGIA, ACQUA SENSO STRETTO E RIFIUTI** Ipotesi di quota Ipotesi di quota Ipotesi di quota Ipotesi di quota disponibile disponibile disponibile disponibile (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) **Provincia** Provincia di Bari 1.875.000,00 1.500.000,00 375.000,00 3.750.000,00

500.000,00

500.000,00

900.000.00

950.000,00

650.000,00

40%

5.000.000,00

125.000,00

125.000,00

225.000,00

237.500,00

162.500,00

10%

1.250.000,00

1.250.000.00

1.250.000,00

2.250.000,00

2.375.000,00

1.625.000,00

100%

12.500.000,00

625.000,00

625.000,00

1.125.000.00

1.187.500,00

6.250.000,00

812.500,00

50%

# 6. Criteri di valutazione delle istanze di finanziamento

Ai fini della valutazione delle istanze di finanziamento pervenute al Gestore del Fondo e ritenute esaminabili in base alle procedure per l'ammissione di cui al precedente paragrafo 4.5., si procederà ad attribuire ad ogni progetto di promozione internazionale presentato un punteggio massimo di:

- 80 punti, in caso di progetti presentati da reti o consorzi;
- 70 punti, in caso di progetti presentati da medie imprese.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento regionale, il punteggio di soglia e condizione minima di ammissibilità dovrà essere di:

- 40/80, in caso di progetti presentati da reti per l'internazionalizzazione;
- 35/70 punti, in caso di progetti presentati da medie imprese.

Il punteggio da assegnare a ciascuna proposta progettuale è determinato considerando i seguenti elementi:

- i. Affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
- ii. Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto di intervento;
- iii. Esperienza del "export manager" (temporary manager o manager condiviso dal
- raggruppamento di imprese), dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività di promozione internazionale del progetto di promozione internazionale;
- iv. Nel solo caso di reti o consorzi: numero delle imprese coinvolte nel progetto di promozione;
- v. Nel caso di reti o consorzi: numero di imprese coinvolte nel progetto di promozione che partecipano ad uno dei distretti produttivi o tecnologici regionali, formalmente riconosciuti dalla Regione Puglia e/o a livello nazionale; Nel caso delle medie imprese, in forma singola: partecipazione ad uno dei distretti produttivi o tecnologici regionali, formalmente riconosciuti dalla Regione Puglia e/o a livello nazionale
- vi. Fattibilità e congruità tecnica del progetto di intervento;
- vii. Fattibilità economica del progetto di intervento;
- viii. Compatibilità degli obiettivi di mercato indicati con la struttura della proposta progettuale e le condizioni dei mercati esteri target;
- ix. Coerenza dei Paesi target individuati dal progetto di promozione con i Paesi target della programmazione regionale.

## 7. Risultati attesi

Gli interventi regionali di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi sono finalizzati a stimolare e consolidare la capacità degli operatori economici a livello regionale a strutturarsi, anche in una logica di rete, per programmare ed attuare progetti di intervento integrati e sostenibili, in un'ottica di medio-lungo termine, al fine di fronteggiare l'attuale difficile fase congiunturale che caratterizza l'evoluzione dell'economia mondiale e cogliere appieno le opportunità di sviluppo presenti sui mercati esteri più dinamici.

Inoltre, attraverso le opportune forme di aggregazione previste, gli strumenti di intervento regionali puntano a mettere le PMI pugliesi nelle condizioni di acquisire, rafforzare e/o unire le competenze, le esperienze e le risorse necessarie per attuare dei progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla cooperazione industriale sui principali mercati internazionali.

In questo modo il sostegno alla realizzazione dei progetti di promozione internazionale a favore di PMI pugliesi, nelle varie forme previste, dovrebbe permettere, nel breve-medio periodo, di incidere positivamente sulle performance regionali in relazione alle seguenti dimensioni di apertura internazionale:

- la propensione all'esportazione delle PMI regionali, con la possibilità di rafforzare ulteriormente l'incremento sia delle quote regionali di esportazioni, sia del numero di operatori all'esportazione regionali, anche attraverso una maggiore e migliore diversificazione dei Paesi di destinazione delle esportazioni pugliesi a favore dei mercati emergenti ed il recupero delle quote di mercato nei mercati tradizionali di riferimento;
- la capacità delle PMI pugliesi di esportare prodotti ad elevata produttività;
- l'apertura internazionale delle PMI pugliesi, attraverso lo sviluppo della capacità di realizzare partnership internazionali anche nella "supply chain", specie nei settori più innovativi, nella distribuzione e nella logistica;
- la capacità degli imprenditori pugliesi di realizzare progetti di collaborazione industriale/commerciale all'estero.

Sul fronte della propensione all'esportazione delle PMI pugliesi, come già evidenziato nei precedenti capitoli, sebbene le esportazioni pugliesi abbiano evidenziato una forte tendenza allo sviluppo nel triennio "post-crisi", con una crescita complessiva pari al 26,8% nel periodo 2010-2012, raggiungendo un valore di oltre 8.772 milioni di Euro nel 2012, si evidenzia che nel 2013 si è verificato un significativo calo dell'export pugliese che si è assestato su un valore complessivo di 7.947 milioni di Euro (-10,4% sul 2012).

Inoltre, la quota regionale sul totale delle esportazioni "made in Italy" rimane su livelli particolarmente contenuti (2,3% nel 2012; 2,0% nel 2013) e nettamente inferiori a quelli delle regioni del Centro-nord Italia.

Le difficoltà sperimentate dall'export regionale in relazione alla capacità di sviluppo della relativa quota sul totale dell'export italiano, come si è già evidenziato, si conferma nei livelli ancora relativamente contenuti di operatori all'esportazione registrati in Puglia che, in base agli ultimi dati dell'ISTAT per il 2012, rappresentano appeno il 3% degli operatori registrati attivi in Italia.

Inoltre, l'analisi della dinamica di sviluppo del numero degli operatori all'export in Puglia nel triennio 2010-2012, come illustra la seguente tabella, evidenzia come le esportazioni regionali aumentano con dei tassi notevolmente superiori ai tassi di aumento del numero degli esportatori, per cui aumenta il valore pro-capite delle esportazioni per operatore: nel 2010, ciascun operatore all'esportazione registrato in Puglia esportava prodotti per un valore medio di 1,190 milioni di Euro, mentre nel 2012 il valore medio pro-capite registrato è passato a 1,404 milioni di Euro.

Infatti, nel periodo 2010-2012, a fronte di un aumento complessivo del valore delle esportazioni pugliesi pari al 26,8%, il numero degli operatori all'export registrati in Puglia è aumentato di soltanto il 7,4% (431 unità) per cui appare verosimile presuppore che siano soprattutto le imprese pugliesi che abbiano già acquisito esperienza nei processi di esportazione a sostenere l'export pugliese, ovvero le imprese pugliesi che già esportavano, abbiano incrementato le rispettive esportazioni, mentre incide in modo più marginale l'apporto delle imprese che si affacciano ai mercati esteri per la prima volta.

Tabella 10. Dinamica delle esportazioni e del numero degli operatori alle esportazioni registrati in Puglia ed in Italia, 2010-2013									
	Puglia			Italia					
Anno	Valore ed andamento delle esportazioni (Valori in milioni di euro, variazioni in %)		Numero ed andamento operatori all'export (Variazioni in %)		Valore ed andamento delle esportazioni (Valori in milioni di euro, variazioni in %)		Numero ed andamento operatori all'export (Variazioni in %)		
2010	6.918	20,3	5.815	3,3	337.346	15,6	205.708	5,9	
2011	8.174	18,2	5.868	0,9	375.904	11,4	207.352	0,8	
2012	8.772	7,3	6.246	6,4	389.725	3,7	207.920	0,3	
2013	7.947	-10,4	n.d.	n.d.	389.854	-0,1	n.d.	n.d.	

Tenendo conto di queste dinamiche di sviluppo, a fronte dell'opportunità di sostenere e consolidare le buone performance esportative delle imprese pugliesi ma anche, e soprattutto, di incidere in modo significativo sul numero degli operatori alle esportazioni in Puglia, al fine di migliorare le quote complessive dell'export regionale sui principali mercati esteri, è emersa la necessità di predisporre strumenti di intervento regionali mirati, finalizzati a rafforzare la capacità delle PMI pugliesi di inserirsi rapidamente nei processi di internazionalizzazione e di affacciarsi con vantaggio sui mercati esteri.

L'istituzione del Fondo per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, a partire da giugno 2013, ha inteso far fronte a queste esigenze specifiche attraverso l'erogazione di finanziamenti nella forma di mutui, da integrarsi con quote di finanziamento nella forma di sovvenzioni dirette, finalizzati a sostenere la realizzazione di progetti di promozione internazionale da parte di aggregazioni di PMI pugliesi, costituite con il nuovo modello delle reti di imprese, oppure in forma consortile.

La scelta iniziale di agevolare la realizzazione di progetti di promozione internazionale proposti esclusivamente da raggruppamenti di PMI e non dalle singole PMI era volta a determinare sia un positivo effetto moltiplicatore in termini dell'impegno delle risorse pubbliche, sia delle ricadute significative in termini di rafforzamento della competitività delle imprese e riduzione dei tempi di accesso ai mercati per le PMI derivanti dall'integrazione e dalla condivisione delle risorse, delle esperienze e delle competenze delle imprese che fanno parte dei raggruppamenti.

In relazione alle finalità suesposte, tenendo conto delle difficoltà che hanno caratterizzato la recente fase congiunturale per le PMI, si riteneva che fosse possibile prevedere, attraverso l'impatto dei nuovi interventi regionali di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI, un graduale e costante aumento del numero degli operatori alle esportazioni in Puglia, nella misura stimata del 5% rispetto agli ultimi dati disponibili, pari a circa 293 unità aggiuntive, nel periodo di riferimento per l'attuazione dei progetti promozionali, ovvero 2013-2015. Infatti, nel corso del 2013, come si è già evidenziato, il numero degli operatori alle esportazioni in Puglia è aumentato di 378 unità (+6,4% sul 2012).

Al fine di raggiungere tale risultato, tenendo conto che i beneficiari del Fondo per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, di cui al precedente par. 4.3. fossero nella fase di avviamento del Fondo Internazionalizzazione i raggruppamenti di PMI, costituiti nelle forme previste, composti da non meno di 3 PMI pugliesi, si riteneva che la dotazione del Fondo dovesse risultare sufficiente per agevolare la realizzazione di circa 150 progetti di promozione internazionale, i quali avrebbero potuto coinvolgere, quindi, almeno 450 imprese, di cui almeno 2 su 3 potrebbero ragionevolmente trasformarsi in esportatori o rafforzare la propria capacità esportativa, grazie all'esperienza ed alle competenze acquisite nel corso della partecipazione al progetto promozionale.

Inoltre, in relazione alle modalità di intervento del Fondo per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, di cui al precedente par. 4.4., che stabiliscono in Euro 25.000 l'importo minimo di intervento (a fronte di un valore complessivo delle spese ammissibili di progetto, pari a Euro 50.000) ed in Euro 125.000 l'importo massimo di intervento (a fronte di un valore complessivo delle spese ammissibili di progetto, pari ad almeno Euro 250.000), si riteneva verosimile definire in Euro 75.000 il valore medio di intervento (a fronte di un valore complessivo delle spese ammissibili di progetto, pari a Euro 150.000).

In base a tali considerazioni, tenendo conto delle dimensioni dell'apertura internazionale del sistema economico pugliese da potenziare, nonché della natura "sperimentale" della nuova azione di intervento regionale di sostegno alla realizzazione dei progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi, si ipotizzava una dotazione finanziaria iniziale per il Fondo Internazionalizzazione, pari a circa Euro 12.500.000 in modo da assicurare un sostanziale impulso ad un numero consistente di nuove iniziative di promozione internazionale a favore di un numero significativo di PMI pugliesi, ovvero assicurare la copertura necessaria per finanziare almeno i 150 progetti di promozione internazionale di cui sopra per un importo complessivo di 11.250.000 (pari ad un valore medio di intervento di Euro 75.000 per progetto), oltre alle spese di gestione del Fondo nei termini previsti dagli artt. 43 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Sulla base di tale dotazione di risorse e delle relative modalità di intervento previste, di cui ai paragrafi precedenti, in relazione all'impatto del suddetto Fondo in termini di risultati quantitativi, si ipotizzava altresì che fossero generati investimenti da parte delle aggregazioni di PMI pugliesi per un valore complessivo minimo di Euro 22.500.000, dedicati allo sviluppo di progetti integrati e strutturati per la promozione, la penetrazione commerciale e la cooperazione industriale all'estero.

Tali ipotesi vengono riviste in funzione dell'intervento di alcuni aggiornamenti relativi ai beneficiari ed alle modalità di intervento dello strumento, ovvero:

- l'integrazione tra i soggetti beneficiari delle imprese di medie dimensioni, in forma singola, che più facilmente possano disporre delle risorse e strutture interne richieste per sviluppare dei progetti strutturati di promozione internazionale;
- l'allineamento del limite massimo del mutuo concedibile a valere sul Fondo Internazionalizzazione che passa dal 50% al 40% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di €100.000,00, in funzione delle nuove disposizioni del Regolamento regionale n. 15 del 1 agosto 2015 per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI che, all'art. 10, comma 8., stabilisce che "Gli aiuti concessi in forma di mutuo non possono superare 100.000,00 euro per impresa";

 la revisione del limite massimo della sovvenzione diretta concedibile nella forma di contributo in c/esercizio che passa dal 30% al 40% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di €100.000,00.

Sulla scorta, quindi, della nuova struttura dell'intervento del Fondo e tenendo conto delle nuove condizioni di accesso, si prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- no. progetti di promozione internazionale finanziati: 110 (per un valore medio di finanziamento di Euro 100.000 per progetto, a valere sul Fondo Internazionalizzazione);
- no. di imprese coinvolte: c. 300 (285 in forma aggregata; 15 in forma singola);
- investimenti complessivi generati dai progetti promozionali: 27,5 milioni di Euro;
- totale finanziamenti concedibili, a valere sul Fondo Internazionalizzazione: 11,25 milioni di Euro (al netto delle spese di gestione del Fondo nei termini previsti dagli artt. 43 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

# 8. Bilancio d'esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria

Lo strumento di ingegneria finanziaria è costituito presso la società in house Puglia Sviluppo S.p.A..

Il bilancio di esercizio al 31/12/2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, nonché dalle Relazioni del Collegio sindacale della Società di Revisione costituisce l'Allegato 1 al presente Piano delle Attività. Nel seguito si forniscono gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2013:

# STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede legale: Via delle Dalie - 70026 MODUGNO Z.I. (BA)
Iscritta al registro delle imprese di BARI - C.F. e n. iscrizione 01751950732 iscritta al R.E.A. di BARI al n.450076 - Capitale sociale  $\in$  3.499.540,88 i.v. Codice fiscale e Partita IVA 01751950732

# Soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari codice fiscale n. 80017210727 BILANCIO AL 31/12/2013

BILANCIO AL 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE							
ATTIVO AL 31/12/13 AL 31/12/12							
			OTALI	PARZIALI	TOTALL		
A)	CREDITI VERSO I SOCI		0		0		
~,	CREDITI VERSO 1 30C1		U				
B)	IMMOBILIZZAZIONI						
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
B.I. I	Costi di impianto e ampliamento	j	1.854	1	1.525		
B.I.3	Diritti di brev.industr.e di util.opere dell'ing.		7.966	1	15.644		
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti			ľ			
B.1.7	Altre		22.004		30.622		
Totale	IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		31.824		47.791		
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			Į			
B.H. 1	Terreni e fabbricati		.342.278	ĺ	9.519.524		
B.II.2	Impianti e macchinario	· ·	215.662		374.722		
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		0		0, 4., 22		
B.II.4	Altri beni materiali		61.029		70.552		
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti		0	1	0		
Totale	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	9.	618.969		9.964.798		
B.III	immobilizzazioni finanziarie	1					
B.III.1	Partecipazioni		7.829		7.829		
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	7.829		7.829			
B.III.2	Crediti		15.159		14.202		
B.III.2.d	Crediti verso altri	15.159		14.202			
	esigibili ottre l'esercizio successivo	0		0			
B.III.3	Altri titoli		0		0		
B.III.4	Azioni proprie		0		254.596		
	valore nominale complessivo	0		83.503			
Totale	IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE		22.988		276.627		
TOTALE IMA	MOBILIZZAZIONI		673.781		10.289.216		
IOIALE IM	MOBILIZZAZIONI	у.	0/3./61		10.289.216		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE						
C.I	RIMANENZE						
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione		0		o		
Totale	RIMANENZE		0		O		
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO						
	IMMOBILIZZAZIONI						
C.II.1	Crediti verso clienti	I	420.597		2.090.023		
~	esigibili entro l'esercizio successivo	1.420.597		2.090.023			
C.II.3	Crediti verso imprese collegate		0		О		
C II 4	esigibili entro l'esercizio successivo	0	004 050	0	0.075.000		
C.II.4	Crediti verso controllanti		996.953	0.075.000	2.375.800		
C II A Inia	esigibili entro l'esercizio successivo	3.996.953	05.000	2.375.800	107 119		
C.II.4-bis C.II.4-ter	Crediti tributari Imposte anticipate		85.002 187.349		127.113		
		I	1		139.651		
C.II.5	Crediti verso altri	1	106.593		57.991		
	esigibili entro l'esercizio successivo	106.593		57.991			
Totale	CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		704 404		4 700 570		
	IMMOBILIZZAZIONI	3.	796.494		4.790.578		
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		}				
		1	721 441		3.018.601		
C.IV.1	Depositi bancari e postali Depositi bancari vincolati all'attuazione	2	721.641		3.018.601		
C.1V.1.1.1	degli strumenti di ingegneria finanziaria	141	918.419		80.505.762		
C IV 1 1 2	c/Fondo di Controgaranzia	41.471.181	710.417	40.385.898	00.303.702		
	c/Fondo di Tranched Cover	20.331.315		10.077.139			
	c/Fondo Microcredito	41.817.780		30.042.725			
	c/Fondo Internazionalizzazione	12.528.217		0010721720			
	c/Fondo Start-up/NIDI	25.769.926					
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		160		1.361		
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.	640.221		83.525.724		
OTALE ATT	IVO CIRCOLANTE	150.4	436.715		88.316.302		
) -	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10.100		
)	Altri ratei e risconti attivi		19.246		12.102		
OTALEBAT	EI E RISCONTI ATTIVI		19.246		12.102		
OTALE KAI	FI F VI2COMII WILLAL		17.240		12.102		
OTALE ATT	IVO	160.	129.741		98.617.619		

# STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PASSIVO		AL 31/	AL 31/12/13		AL 31/12/12	
			TOTALI	PARZIALI	TOTALI	
A)	PATRIMONIO NETTO		4			
A.I	Capitale		3.499.541		3.499.541	
A.IV	Riserva legale		219.477		205.377	
A.VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio		0		254.596	
A.VII	Altre riserve (con distinta indicazione)		5.535.206		5.535.206	
A.VII.a	Riserva da contributi	5.535.205		5.535.205		
A.VII.b	Riserva straordinaria	0		0		
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		969.672		702.103	
A.IX	Utile (perdita dell'esercizio)		324.323		281.669	
TOTALE PA	ATRIMONIO NETTO		10.548.219		10.478.492	
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
B.2	Per imposte, anche differite		2.979		2.979	
B.3	Altri fondi		360.254		267.748	
TOTALE E	ONDI PER RISCHI E ONERI		363.233		270.727	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			303.233		2/0./2/	
C)	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO					
	DI LAVORO SUBORDINATO		1.021.147		950.216	
D)	DEBITI					
D.4	Debiti verso banche		0		0	
	esigibili entro l'esercizio successivo	0		0		
D.5	Debiti verso altri finanziatori	į	53.490		53.490	
	esigibili entro l'esercizio successivo	53.490	j	53.490		
D.6	Acconti		2.158.658		2.278.658	
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.158.658		2.278.658		
D.7	Debiti verso fornitori		804.848		827.440	
	esigibili entro l'esercizio successivo	804.848		827.440		
D.11	Debiti verso imprese controllanti	1	142.155.019		80.742.334	
	esigibili entro l'esercizio successivo	102.145.013		40.732.328		
D.12	Debiti tributari		81.050		17.883	
	esigibili entro l'esercizio successivo	81.050		17.883		
D.13	Debiti verso istit.di prev.e di sicurezza soc.		423.248		400.953	
	esigibili entro l'esercizio successivo	423.248		400.953		
D.14	Altri debiti		1.340.160		1.336.642	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.340.160		1.336.642		
TOTALE DE	BITI		147.016.473		85.657.400	
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
<b>-,</b> E	Altri ratei e risconti passivi		1.180.669		1.260.784	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			1.180.669		1.260.784	
					00 /17 /10	
OTALE PASSIVO			60.129.741		98.617.619	

# CONTI D'ORDINE

		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
K.3	Altri conti d'ordine		112.670		93.875
TOTALE	CONTI D'ORDINE		112.670		93.875

# CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONO	MICO			
			12/13	AL 31/	12/12
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) A.1 A.3 A.4 A.5	VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variaz, dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizz, per lavori interni Altri ricavi e proventi di cui contributi per Strum, Ing. Finanziaria	765.204	1.091.814 0 0 5.770.533	170.463	1.937.479 0 0 4.672.240
	di cui contributi in conto esercizio	4.794.304		4.322.457	
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE		6.862.347		6.609.719
B) B.6 B.7 B.8 B.9 B.9.0 B.9.0 B.9.0 B.10 B.10.0 B.10.0 B.10.0 B.10.0 B.10.0	COSTI DELLA PRODUZIONE  Costi per mater.prime, sussid, cons.e merci Costi per servizi Godimento di beni di terzi Costi per il personale Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Ammortamenti e svalutazioni Ammortamento delle immobilizz. Immater. Ammortamento delle immobilizza materiali Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Sval.cred.compr.nell'att. circ.e disp.liquide	3.037.753 924.587 207.031 20.951 354.482 0 45.000	25.009 1.369.423 56.468 4.169.371 420.433	3.012.384 853.665 215.811 24.868 350.308 0 78.000	26.200 1.466.989 63.286 4.081.860 453.176
B.12 B.14	Accantonamenti per rischi  Oneri diversi di gestione		91.825 142.982		76.500 151.730
TOTALE C	COSTI DELLA PRODUZIONE		6.275.511		6.319.741
ı	Differenza tra valore e costi della produzione		586.836		289.978
<b>C)</b> C.16 C.16.d C.17	PROVENTI E ONERI FINANZIARI Altri proventi finanziari Proventi diversi dai precedenti Interessi ed altri oneri finanziari	39.542	39.542 -3.202	8.722	8.722 -6.225
TOT. PRO	VENTI E ONERI FINANZIARI		36.340		2.497
D.19 D.19.a D.19.b	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Svalutazioni Svalutazioni di partecipazioni Svalutazione di immob.finanz.non partecipaz.	0	0	0	0
TOT.RETT.	DI VALORE DI ATTIV.FINANZ.		0		0
E) E.20 E.21	PROVENTI E ONERI STRAORD.  Proventi straordinari  Oneri straordinari  ROVENTI E ONERI STRAORD.		11.221 -40.518		195.554 -13.900
I O I ALE PI	COVERTI E UNERI STRAURD.		-27.27/		101.654
Ris	ultato prima delle imposte		593.879		474.129
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-269.556		-192.460
	Utile (perdita) dell'esercizio		324.323		281.669

# 9. La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria

Lo strumento di ingegneria finanziaria è costituito presso la società in house Puglia Sviluppo S.p.A..

Puglia Sviluppo è una società per azioni di cui la Regione Puglia dispone della partecipazione totalitaria e sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi della vigente normativa civilistica.

La totalità delle azioni è stata acquistata a titolo gratuito con atto di cessione del 18 dicembre 2008; l'operazione di cessione è stata perfezionata in ossequio al dettato normativo e regolamentare stabilito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dalle successive disposizioni attuative, con le quali il legislatore nazionale ha inteso dare impulso al processo di regionalizzazione delle società regionali del gruppo INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia S.p.A.).

La *mission* della società, definita nello statuto adottato ad aprile 2009, è quella di favorire i processi di sviluppo locale mediante l'espletamento di attività di interesse generale, delegate dalla Regione Puglia.

L'operatività della società ed i relativi sistemi di *governance*, sono conformi alla disciplina della Legge 248/2006 (cd Decreto Bersani) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 13.

Inoltre, l'attuale assetto proprietario, il sostanziale rapporto di delegazione organica con l'unico Azionista (Regione Puglia), l'esercizio delle attività di direzione e controllo, nonché l'esclusività dell'oggetto sociale, qualificano la società ai fini degli affidamenti in house providing.

### 10. Gli azionisti

Il capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A. è pari a € 3.499.540,88 diviso in numero 117.521 azioni nominative.

Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Puglia quale unico azionista.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi, per un periodo eccedente i cinque anni.

# 11. Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria

Puglia Sviluppo ha oggetto sociale esclusivo, potendo espletare le seguenti attività unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia:

- realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;
- promozione, nel territorio della regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
- sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
- progettualità dello sviluppo.

Puglia Sviluppo è amministrata da un Amministratore Unico.

Per disposizione statutaria, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità.

Il controllo sulla gestione spetta al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403, c.1, c.c..

Le funzioni di controllo sono affidate ad organi esterni ed interni.

Nell'ambito dei controlli esterni rilevano:

- il socio Unico **Regione Puglia**, che esercita le attività di Direzione e controllo ai sensi della vigente normativa civilistica (articoli 2497 e seguenti c.c.) e delle disposizioni statutarie. In particolare, la Regione Puglia esercita su Puglia Sviluppo il controllo preventivo sui seguenti atti:
  - a) bilanci di previsione o budget annuale;
  - b) affidamento del servizio di tesoreria:
  - c) alienazione e acquisto di immobili;
  - La Giunta Regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati conseguiti da Puglia Sviluppo in relazione alle materie di competenza. Inoltre, la Regione Puglia svolge attività di verifica, sulle attività delegate a Puglia Sviluppo, sia attraverso interventi di audit che attraverso richieste di informazioni e chiarimenti;
- il Collegio sindacale, cui spetta il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 2403, comma
   1 c.c.. In particolare, il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Puglia Sviluppo e sul suo concreto funzionamento;
- la Società di revisione, esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c. In particolare le verifiche espletate dalla società di revisione riguardano:
  - nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale;

- la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la conformità alle norme che lo disciplinano.

L'incarico è stato conferito per il triennio 2009/2011 alla società Deloitte SpA;

l'Organismo di Vigilanza, cui è affidata la supervisione dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al fine di poter svolgere la propria attività, l'Organismo ha libero accesso a qualunque tipo di documentazione aziendale, agli uffici e luoghi di lavoro nonché contatti con dipendenti e fornitori.

Puglia Sviluppo, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 sin dall'esercizio 2004.

Le finalità del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo sono riferite alla predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo; esso è stato formulato sulla base dei protocolli e delle linee guida emanate da Confindustria sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia in virtù del disposto del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") e finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo.

# 12. Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza e deve essere scelto secondo uno dei seguenti criteri:

- esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o di insegnamento universitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di Puglia Sviluppo;
- funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di Puglia Sviluppo;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate da parte dei rappresentanti dei soci amministrazioni pubbliche. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società.

La carica di Amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto ad una delle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera b), n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.
- Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrare:
  - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al punto 7.3, lettera b);
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 7.3, lettera
  - c), con sentenza non definitiva;
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
  - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle predette cause di sospensione. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni, nelle ipotesi previste dalle lettere sub c) e d).

# 13. Politica relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese

I finanziamenti in forma di mutuo a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 saranno erogati dal Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.

Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FSE Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato dal Fondo e dai costi di gestione ammissibili.

Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.

Le risorse restituite al Fondo in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di mutuo sono immediatamente riutilizzabili dal Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria per le medesime finalità del Fondo, fino al 31/12/2015.

Le risorse restituite al Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di mutuo, sono riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo, per nuove operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006.

# 14. Disposizioni di liquidazione

Le risorse disponibili sul Fondo alla data del 31/12/2015, al netto del flusso delle risorse di ritorno cumulato fino al 31/12/2015, saranno rimborsate all'Autorità di Gestione in unica soluzione entro il 31/01/2016. Per risorse di ritorno si intendono gli interessi attivi e le restituzioni correlate ai piani di ammortamento (utilizzabili ai sensi dell'articolo dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006). Le risorse disponibili costituiscono spesa non ammissibile alla data di chiusura del P.O. FSE 2007-2013, ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006.

Il Gestore del Fondo di ingegneria finanziaria è obbligato a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità separata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 2829

Art. 14 L.R. 19/2010 s.m.i. - Nomina Commissari straordinari delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:

- al comma 2 che "la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio";
- al comma 3 che "la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...)";

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. dispone:

- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 9 che "la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale

previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina".

Gli incarichi di Direttore generale delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA risultano scaduti, rispettivamente, nelle date di seguito riportate:

- ASL BA dott. Angelo Domenico Colasanto -17/11/2014;
- ASL BR dott.ssa Paola Ciannamea 28/11/2014;
- ASL BT dott. Giovanni Gorgoni 18/11/2014;
- ASL LE dott. Valdo Mellone 21/11/2014;
- ASL TA dott. Vito Fabrizio Scattaglia 18/11/2014.

Con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014 la Giunta Regionale ha preso atto - ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 - dei lavori della Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 852/2014 ed ha conseguentemente approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, allegato al provvedimento deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.

Con successiva Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi approvato l'elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come risultante dagli esiti della ricognizione sullo stato di quiescenza/non quiescenza dei candidati ritenuti idonei in base alle disposizioni della D.G.R. n. 1870/2014, nonché dagli esiti del riesame della posizione di alcuni candidati effettuato dalla Commissione di esperti nelle sedute straordinarie del 27/10/2014, del 20/11/2014 e dell'1/12/2014.

#### Conseguentemente:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 23/12/2014 è stato designato quale Direttore Generale dell'ASL BA - ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. - il dott. Vito Montanaro, che risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014;

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2776 del 23/12/2014 è stato designato quale Direttore Generale dell'ASL BR - ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. - il dott. Giuseppe Pasqualone, che risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 23/12/2014 è stato designato quale Direttore Generale dell'ASL BT - ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. - il dott. Ottavio Narracci, che risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2778 del 23/12/2014 è stato designato quale Direttore Generale dell'ASL LE - ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. - il dott. Giovanni Gorgoni, che risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2779 del 23/12/2014 è stato designato quale Direttore Generale dell'ASL TA - ai sensi dell'art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010 s.m.i. - il dott. Stefano Rossi, che risulta inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014.

Gli atti di designazione innanzi richiamati, tuttavia, prevedono espressamente di rinviare la nomina dei soggetti designati a successivi atti giuntali, ad avvenuto svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci di ciascuna delle ASL interessate (che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta), ai sensi dell'art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010 s.m.i.;
- Acquisizione della documentazione attestante per ciascun soggetto designato l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e dall'art. 24, comma 8, della L.R. n. 4/2010 nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui

- agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n. 39/2013, il cui accertamento segue le designazioni e precede le nomine in base al disposto della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante "Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione";
- Accertamento d'ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all'istanza di partecipazione al medesimo avviso.

Pertanto, attesa la perentorietà del termine per la nomina dei Direttori generali (60 giorni dalla vacanza dell'ufficio) previsto dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e considerati i tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei pareri e per lo svolgimento degli adempimenti propedeutici innanzi richiamati, si propone - al fine di garantire la legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa nelle more delle predette nomine dei nuovi Direttori generali delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA - di procedere alla nomina dei Commissari straordinari delle medesime AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA in ossequio al disposto dell'art. 14 della Legge Regionale n. 19/2010.

L'art. 14 della Legge Regionale n. 19/2010, infatti, nel disciplinare il commissariamento delle Aziende Sanitarie, ha stabilito quanto segue:

- "1. (...) la Giunta Regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per
  decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla
  nomina del Direttore generale entro i sessanta
  giorni previsti dall'articolo 3-bis, co. 2, del D.Lgs.
  502/1992 s.m.i., può procedere intuitu personae
  all'affidamento dell'incarico a un Commissario
  straordinario.
- Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
- 3. *Il Commissario straordinario di cui al comma* 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore

- generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.
- (...) 5. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 e s.m.i. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

 Di prendere atto dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei pareri di legge e per lo svolgimento degli adempimenti propedeutici alla nomina dei nuovi Direttori generali delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA, che non consentono di proce-

- dere alla predetta nomina entro il termine perentorio di 60 giorni dalla vacanza dell'ufficio previsto dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.
- Di disporre conseguentemente la nomina dei Commissari straordinari delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA, in ossequio al disposto dell'art. 14 della Legge Regionale n. 19/2010, al fine di garantire la legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa nelle more della nomina dei nuovi Direttori generali delle medesime AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA.
- Di conferire l'incarico di Commissari straordinari delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, LE e TA - con decorrenza 12/1/2015 - ai soggetti designati quali Direttori generali delle stesse Aziende Sanitarie Locali, rispettivamente, con DD.GG.RR. n. 2775 del 23/12/2014, n. 2776 del 23/12/2014, n. 2777 del 23/12/2014, n. 2778 del 23/12/2014 e n. 2779 del 23/12/2014, che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. in quanto inseriti nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014.
- Di affidare pertanto:
  - L'incarico di Commissario straordinario dell'ASL BA al dott. Vito MONTANARO:
  - L'incarico di Commissario straordinario dell'ASL BR al dott. Giuseppe PASQUALONE;
  - L'incarico di Commissario straordinario dell'ASL BT al dott. Ottavio NARRACCI;
  - L'incarico di Commissario straordinario dell'ASL LE al dott. Giovanni GORGONI;
  - L'incarico di Commissario straordinario dell'ASL TA al dott. Stefano ROSSI.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compreso l'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Il Presidente della Giunta Angela Barbanente







# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379 Sito internet: http://www.regione.puglia.it e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974 S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza